

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO

Nr. Progr. **43**

Data **28/09/2021**

Seduta NR. **8**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 28/09/2021 alle ore 21:00

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE NELLA SALA CONSILIARE, oggi 28/09/2021 alle ore 21:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge vigente.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
BINAGHI FRANCESCO	S	CARNEVALI STEFANO	S	D'ELIA PATRIZIA	S
BIONDI SUSANNA	N	SELMO RAFFAELA	S	LUONI MASSIMO LUIGI	S
CAMPETTI PATRIZIA	S	LA TEGOLA ANNA	S	CARDANI LUIGI	S
TUNICE VALENTINA	S	DELL'ACQUA ALDO	S		
MILAN ANDREA	S	DIANESE DANIELE	N		
RIGIROLI GIOVANNI	S	PIRAZZINI ANGELO	N		
ZANGIROLAMI MARCO	S	LUNARDI SABRINA	S		
<i>Totale Presenti: 14</i>			<i>Totali Assenti: 3</i>		

Assenti Giustificati i signori:

BIONDI SUSANNA; DIANESE DANIELE; PIRAZZINI ANGELO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIACINTO SARNELLI.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. BINAGHI FRANCESCO assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , ,

OGGETTO:
ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Il Comune di Busto Garolfo è dotato di Regolamento Edilizio il cui ultimo adeguamento risale alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 27.07.2016 avente come oggetto "Approvazione adeguamento Regolamento Edilizio alle intervenute modifiche legislative alla L.R. n. 12/05 e al D.P.R. 380/01";
- Con deliberazione n. XI/695 del 24.10.2018, pubblicata sul BURL n. 44 del 31.10.2018, Regione Lombardia ha recepito lo schema tipo di Regolamento Edilizio e le definizioni tecniche uniformi adattandole alla realtà urbanistica lombarda;
- Il recepimento del Regolamento Edilizio rappresenta un'importante occasione di semplificazione per i tecnici e gli operatori del settore, in quanto i Comuni dovranno predisporre il proprio Regolamento sulla base di un indice tipo unico e non dovranno più riprodurre l'elenco delle norme statali e regionali che incidono sull'attività edilizia, limitandosi a richiamarle ed utilizzando le definizioni tecniche uniformi;
- La deliberazione stabilisce che i Comuni provvedano alla conformazione del Regolamento Edilizio entro 180 gg. dalla efficacia di tale atto (termine, per altro, non perentorio);
- Tale deliberazione regionale dispone, inoltre, che le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali urbanistiche avranno comunque efficacia a partire dal primo aggiornamento complessivo di tutti gli atti del P.G.T.;

Considerato che:

- Necessita quindi provvedere ad approvare il nuovo Regolamento Edilizio Comunale conformato alle disposizioni contenute nella richiamata deliberazione regionale;
- La procedura di approvazione è indicata all'art. 29 della L.R. 12/05;
- È stata predisposta l'allegata Bozza di nuovo Regolamento Edilizio Comunale visionata favorevolmente dalla Giunta Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato;

Vista la nota A.T.S. Milano Città Metropolitana prot. 178499/20 del 15.12.2020 con la quale venivano formulate alcune osservazioni per quanto attiene agli aspetti igienico sanitari, opportunamente recepiti dalla bozza di Regolamento predisposta;

Viste le osservazioni prodotte dai membri della locale Commissione Comunale per l'Edilizia;

Visto il parere della Commissione Consiliare Area Assetto del Territorio nella seduta del 21.09.2021;

Vista la L.R. 12/2005;

Viste la deliberazione di Giunta Regionale 24.10.2018, n. XI/695;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2020 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il parere tecnico espresso dal Responsabile dell'Area Territorio e Attività Economiche;

Con n. 10 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Lunardi e Cardani) e n. 2 astenuti (D'Elia e Luoni), espressi da per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti, di cui n. 12 votanti;

DELIBERA

1. Di adottare il nuovo Regolamento Edilizio Comunale conforme alle disposizioni regionali citate in premessa, così come allegato al presente atto;
2. Di dare mandato ai competente Uffici comunali per l'espletamento delle successive fasi procedurali e per l'esecuzione di tutti i provvedimenti necessari e conseguenti all'adozione del presente atto, secondo la disciplina prevista dall'art. 29 della L.R. n. 12/05.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con n. 10 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Lunardi e Cardani) e n. 2 astenuti (D'Elia e Luoni), espressi da per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti, di cui n. 12 votanti;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE N. 43 DEL 28/09/2021

Allegato: Nuovo Regolamento Edilizio Comunale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 43 DEL 28/09/2021

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FRANCESCO BINAGHI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACINTO SARNELLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **43** del **28/09/2021**

OGGETTO

ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 23/09/2021

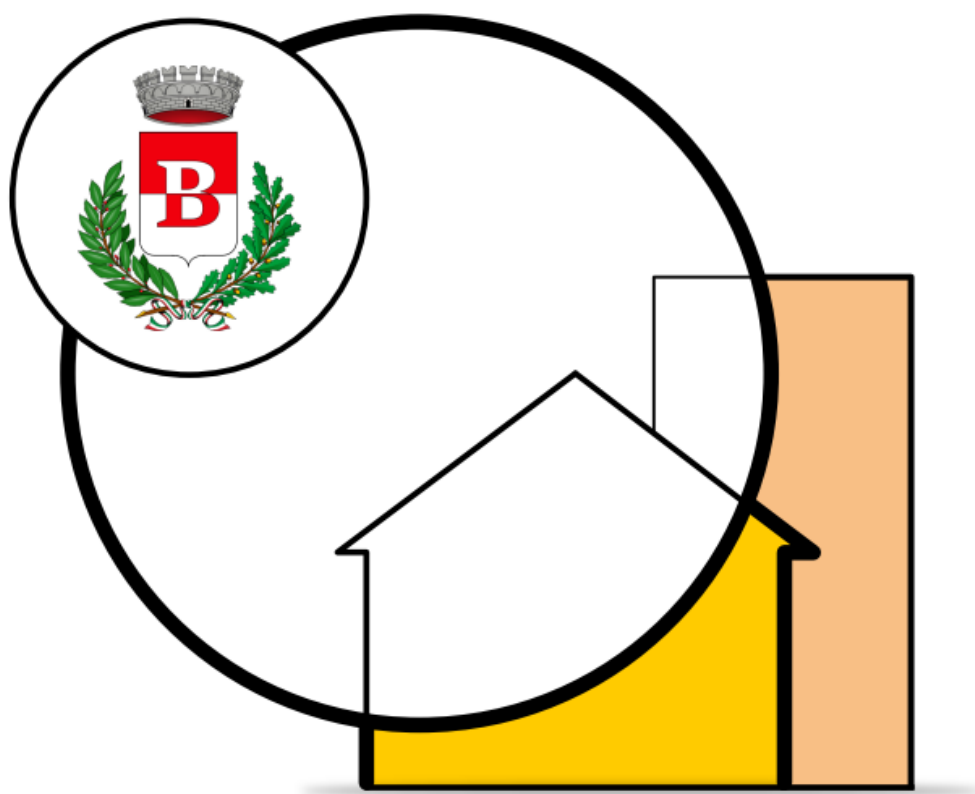
IL RESPONSABILE DI AREA

Geom. ANGELO SORMANI

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

(Città Metropolitana di Milano)

REGOLAMENTO EDILIZIO



Adottato dal C.C. con deliberazione n. del
Depositato in Segreteria dal al
Approvato dal C.C. con deliberazione n. del

PARTE PRIMA: PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

Art. 1	- Oggetto e finalità	pag. 10
Art. 2	- Disciplina generale dell'attività edilizia	pag. 10
Art. 3	- Definizioni uniformi dei parametri edilizi	pag. 10
Art. 4	- Definizione degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso	pag. 10
Art. 5	- Procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi	pag. 10
Art. 5.1	- Attuazione degli interventi edilizi	pag. 11
Art. 5.2	- Permesso di Costruire	pag. 11
Art. 5.3	- C.I.L.A., S.C.I.A., S.C.I.A. alternativa al Permesso di Costruire	pag. 13
Art. 5.4	- Permesso di Costruire in deroga	pag. 14
Art. 5.5	- Permesso di Costruire Convenzionato	pag. 14
Art. 5.6	- Conservazione dei titoli legittimanti l'attività costruttiva	pag. 14
Art. 5.7	- Interventi di manutenzione ordinaria	pag. 14
Art. 5.8	- Attività edilizia libera	pag. 14
Art. 5.9	- Piani Attuativi	pag. 14
Art. 5.10	- Opere Pubbliche	pag. 15
Art. 5.11	- S.C.I.A. per agibilità	pag. 15
Art. 5.12	- Conferenza di Servizio	pag. 15
Art. 6	- Modulistica unificata edilizia, elaborati e documentazione da allegare alle istanze	pag. 16
Art. 6.1	- Modalità di rappresentazione grafica	pag. 16
Art. 6.2	- Documenti ed elaborati da allegare alle istanze	pag. 16
Art. 6.2.1	- Richiesta di Permesso di Costruire o S.C.I.A.	pag. 16
Art. 6.2.2	- Documentazione da allegare per gli interventi di ristrutturazione, ampliamenti, sopralzi, ricostruzioni e nuova edificazione	pag. 17
Art. 6.2.3	- Documentazione da allegare agli interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento igienico-tecnologico e funzionale, consolidamento	pag. 18
Art. 6.2.4	- Documentazione da allegare ad interventi di restauro e risanamento conservativo	pag. 18
Art. 6.2.5	- Criteri di rappresentazione dell'inserimento ambientale	pag. 20
Art. 6.2.6	- Relazione illustrativa	pag. 20
Art. 6.2.7	- Documentazione obbligatoria per interventi nei Nuclei di Antica formazione	pag. 20
Art. 6.2.8	- Convenzioni dei Piani Attuativi	pag. 21
Art. 6.2.9	- Documentazione da allegare ad interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento igienico-tecnologico e funzionale, consolidamento	pag. 21
Art. 6.2.10	- Interventi minori	pag. 21
Art. 6.2.11	- Interventi di demolizione	pag. 21
Art. 6.2.12	- Interventi di frazionamento di unità immobiliari	pag. 22
Art. 6.2.13	- Interventi di modifica di destinazione d'uso	pag. 22
Art. 6.2.14	- Piani Attuativi in aree libere	pag. 22
Art. 6.2.15	- Piani Attuativi in aree edificate	pag. 23
Art. 6.2.16	- Piani di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare ex Legge 167/62	pag. 23
Art. 6.2.17	- Numero di copie dei progetti sottoposti alle varie procedure	pag. 24
Art. 6.2.18	- Presentazione delle istanze e istituto della autocertificazione	pag. 24
Art. 6.2.19	- Documentazione relativa ai requisiti acustici degli edifici	pag. 24
Art. 6.2.20	- Previsione di impatto acustico e valutazione di clima acustico	pag. 24
Art. 6.2.21	- Pubblicità delle disposizioni in materia edilizia	pag. 25
Art. 7	- Requisiti generali delle opere edilizie, attinenti:	pag. 25
Art. 7.1	- Disciplina dei titoli abilitativi, dell'esecuzione dei lavori e del certificato di conformità edilizia e di agibilità	pag. 25
Art. 7.1.1	- Edilizia residenziale	pag. 26
Art. 7.1.2	- Edilizia non residenziale	pag. 26
Art. 7.1.3	- Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili	pag. 26

Comune di Busto Garolfo (Città Metropolitana di Milano)

Art. 7.1.4	- Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali	pag. 27
Art. 7.1.5	- Sottotetti	pag. 27
Art. 7.1.6	- Seminterrati	pag. 27
Art. 7.2	- Limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini	pag. 27
Art. 7.3	- Rispetti (stradale cimiteriale, acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti)	pag. 27
Art. 7.3.1	- Fasce di rispetto stradali	pag. 27
Art. 7.3.2	- Rispetto cimiteriale	pag. 28
Art. 7.3.3	- Corsi d'acqua ed altre acque pubbliche	pag. 28
Art. 7.3.4	- Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)	pag. 28
Art. 7.3.5	- Fascia di rispetto dei depuratori	pag. 28
Art. 7.3.6	- Distanza dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici	pag. 28
Art. 7.3.7	- Fascia di rispetto dei metanodotti	pag. 28
Art. 7.3.8	- Servitù militari	pag. 29
Art. 7.3.9	- Accessi stradali	pag. 29
Art. 7.3.10	- Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante	pag. 29
Art. 7.3.11	- Siti contaminati	pag. 29
Art. 7.3.12	- Fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali	pag. 30
Art. 8	- Discipline relative agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale	pag. 30
Art. 8.1	- Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)	pag. 30
Art. 8.2	- Beni paesaggistici	pag. 30
Art. 8.3	- Rischio idrogeologico	pag. 30
Art. 8.4	- Vincolo idraulico	pag. 31
Art. 8.5	- Aree naturali protette e tutela della biodiversità	pag. 31
Art. 8.6	- Siti della rete Natura 2000	pag. 31
Art. 8.7	- Interventi soggetti valutazione di impatto ambientale	pag. 31
Art. 8.8	- Tutela qualità dell'aria	pag. 32
Art. 9	- Le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti	pag. 32
Art. 9.1	- Normativa tecnica	pag. 32
Art. 9.1.1	- Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)	pag. 32
Art. 9.1.2	- Sicurezza statica e normativa antisismica	pag. 32
Art. 9.1.3	- Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica	pag. 32
Art. 9.1.4	- Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico	pag. 33
Art. 9.1.5	- Sicurezza degli impianti	pag. 33
Art. 9.1.6	- Prevenzione degli incendi e degli infortuni	pag. 33
Art. 9.1.7	- Contenimento del consumo energetico degli edifici	pag. 35
Art. 9.1.8	- Tutela dal rumore ed isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici	pag. 36
Art. 9.1.9	- Produzione di materiali da scavo	pag. 37
Art. 9.1.10	- Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)	pag. 37
Art. 9.1.11	- Prevenzione inquinamento luminoso	pag. 37
Art. 9.1.12	- Obbligo installazione ricariche elettriche	pag. 37
Art. 9.2	- Strutture commerciali	pag. 37
Art. 9.3	- Strutture ricettive	pag. 38
Art. 9.4	- Strutture per l'agriturismo	pag. 38
Art. 9.5	- Impianti di distribuzione carburante	pag. 38
Art. 9.6	- Sale cinematografiche	pag. 39
Art. 9.7	- Scuole e servizi educativi	pag. 39
Art. 9.8	- Enti del Terzo settore	pag. 39
Art. 9.9	- Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande	pag. 39

Art. 9.10	- Impianti sportivi	pag. 39
Art. 9.11	- Strutture sanitarie	pag. 40

PARTE SECONDA: DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

Capo I – SUE, SUAP e organismi consultivi

Art. 10	- Composizione, componenti e modalità di funzionamento	pag. 41
Art. 11	- Sportello Unico Edilizia	pag. 41
Art. 11.1	- Generalità	pag. 41
Art. 12	- Sportello unico attività produttive	pag. 41
Art. 12.1	- Generalità	pag. 42
Art. 12.2	- Ambito di applicazione	pag. 42
Art. 12.3	- Istanza al SUAP	pag. 42
Art. 12.4	- Procedimento automatizzato	pag. 42
Art. 12.5	- Procedimento ordinario	pag. 42
Art. 12.6	- Disposizioni comuni	pag. 43
Art. 13	- Commissione Edilizia	pag. 43
Art. 13.1	- Composizione della Commissione	pag. 43
Art. 13.2	- Nomina e durata della Commissione	pag. 44
Art. 13.3	- Casi di incompatibilità	pag. 44
Art. 13.4	- Casi di decadenza	pag. 44
Art. 13.5	- Casi in cui la Commissione esprime pareri	pag. 45
Art. 13.6	- Procedure escluse dal parere della Commissione	pag. 45
Art. 13.7	- Valutazioni della Commissione	pag. 45
Art. 13.8	- Convocazione della Commissione	pag. 46
Art. 13.9	- Validità delle sedute e delle decisioni della Commissione	pag. 46
Art. 13.10	- Richiesta di collaborazione con le strutture comunali	pag. 46
Art. 14	- Commissione Locale per il Paesaggio	pag. 47
Art. 14.1	- Disposizione transitoria	pag. 47
Art. 14.1.2	- Composizione	pag. 47
Art. 14.1.3	- Nomina, durata e compensi	pag. 47
Art. 14.1.4	- Casi di incompatibilità	pag. 47
Art. 14.1.5	- Casi di decadenza dei Commissari	pag. 47
Art. 14.1.6	- Ambito di valutazione e individuazione delle attribuzioni	pag. 48
Art. 14.1.7	- Segretario di Commissione	pag. 48
Art. 14.1.8	- Convocazione	pag. 48
Art. 14.1.9	- Validità delle sedute e delle decisioni	pag. 49
Art. 14.1.10	- Pubblicità delle sedute	pag. 49
Art. 15	- Gestione telematica delle pratiche edilizie	pag. 49

Capo II – Altre procedure e adempimenti edilizi

Art. 16	- Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati	pag. 50
Art. 17	- Certificato di destinazione urbanistica (CDU)	pag. 50
Art. 18	- Proroga dei titoli abilitativi	pag. 50
Art. 19	- Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità	pag. 50
Art. 20	- Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni	pag. 51
Art. 21	- Pareri preventivi ed indicazioni interpretative	pag. 51
Art. 22	- Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia	pag. 51
Art. 22.1	- Ordinanze	pag. 51
Art. 22.2	- Sicurezza	pag. 52

Art. 22.3	- Interventi urgenti	pag. 52
Art. 23	- Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio	pag. 52
Art. 24	- Coinvolgimento partecipazione abitanti	pag. 52
Art. 25	- Concorsi di urbanistica e di architettura	pag. 53

TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI

Capo I – Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori

Art. 26	- Comunicazioni di inizio e differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'Impresa esecutrice e del Direttore dei Lavori, della sicurezza	pag. 54
Art. 26.1	- Sostituzione Direttore dei Lavori	pag. 54
Art. 26.2	- Sostituzione impresa	pag. 54
Art. 26.3	- Disciplina delle Varianti	pag. 54
Art. 26.4	- Interventi non ultimati	pag. 55
Art. 27	- Comunicazione di fine lavori	pag. 55
Art. 28	- Occupazione temporanea del suolo pubblico	pag. 55
Art. 29	- Comunicazioni di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici	pag. 55
Art. 29.1	- Bonifiche	pag. 55
Art. 29.2	- Rimozione ordigni bellici	pag. 56
Art. 29.3	- Rimozione amianto	pag. 57

Capo II – Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori

Art. 30	- Principi generali dell'esecuzione dei lavori	pag. 57
Art. 30.1	- Requisiti delle costruzioni	pag. 58
Art. 31	- Punti fissi e quote di caposaldo per nuove costruzioni o ampliamenti del sedime di fabbricati esistenti	pag. 58
Art. 32	- Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie	pag. 58
Art. 32.1	- Recinzione dei cantieri provvisorie	pag. 59
Art. 33	- Cartelli di cantiere	pag. 59
Art. 34	- Criteri da osservare per scavi e demolizioni	pag. 60
Art. 34.1	- Operazioni di scavo	pag. 60
Art. 34.2	- Demolizioni	pag. 60
Art. 35	- Misure di cantiere ed eventuali tolleranze	pag. 61
Art. 36	- Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera	pag. 61
Art. 36.1	- Disciplina e sicurezza del cantiere	pag. 61
Art. 36.2	- Controllo dei cantieri	pag. 61
Art. 36.3	- Norme per limitare l'inquinamento acustico	pag. 62
Art. 37	- Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici	pag. 62
Art. 37.1	- Conferimento dei materiali di risulta	pag. 62
Art. 37.2	- Rinvenimenti di pregio artistico, storico, archeologico	pag. 62
Art. 37.3	- Ritrovamento ordigni bellici	pag. 63
Art. 38	- Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori	pag. 63

TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

Capo I – Disciplina dell'oggetto edilizio

Art. 39	- Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici	pag. 64
----------------	--	---------

Comune di Busto Garolfo (Città Metropolitana di Milano)

Art. 39.1	- Altezze utili minime dei locali	pag. 64
Art. 39.2	- Dotazione e dimensione minima degli alloggi	pag. 64
Art. 39.3	- Scale	pag. 66
Art. 39.4	- Locali sottotetto	pag. 67
Art. 39.5	- Spazi di cantinato, seminterrati e sotterranei	pag. 68
Art. 39.6	- Box ed autorimesse, fabbricati accessori	pag. 69
Art. 39.7	- Locali di ritrovo e per pubblici spettacoli	pag. 69
Art. 39.8	- Edifici per attività produttive, depositi	pag. 69
Art. 39.9	- Locali ad uso commerciale e laboratori artigianali	pag. 70
Art. 39.10	- Case rurali, pertinenze e stalle	pag. 70
Art. 39.11	- Edifici per il ricovero animali	pag. 71
Art. 40	- Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo del suolo, al rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica	pag. 71
Art. 40.1	- Ventilazione naturale e/o attivata	pag. 71
Art. 40.2	- Aerazione primaria dell'unità abitativa	pag. 72
Art. 40.3	- Aerazione sussidiaria degli spazi di abitazione ed accessori	pag. 72
Art. 40.4	- Aerazione sussidiaria naturale e/o artificiale degli spazi di servizio	pag. 72
Art. 40.5	- Illuminazione naturale artificiale	pag. 73
Art. 40.6	- Requisiti minimi di illuminazione naturale diretta	pag. 74
Art. 40.7	- Calcolo della Superficie illuminante utile con presenza di oggetti	pag. 74
Art. 40.8	- Calcolo della superficie illuminante utile con presenza di ostacoli all'illuminazione (pareti o strutture prospicienti)	pag. 75
Art. 40.9	- Calcolo della superficie illuminante per i locali di profondità maggiore di 2,5 volte l'altezza delle finestre	pag. 75
Art. 40.10	- Illuminazione artificiale	pag. 75
Art. 40.11	- Controllo del soleggiamento	pag. 75
Art. 40.12	- Caratteristiche acustiche degli edifici	pag. 76
Art. 40.13	- Piani di risanamento acustico e controlli	pag. 77
Art. 40.14	- Certificato acustico	pag. 77
Art. 40.15	- Requisiti acustici del patrimonio edilizio esistente	pag. 77
Art. 40.16	- Verifiche obbligatorie	pag. 77
Art. 40.17	- Verifica dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale	pag. 77
Art. 40.18	- Verifica del rendimento globale medio dell'impianto	pag. 78
Art. 40.19	- Verifica della trasmittanza delle singole componenti edilizie	pag. 78
Art. 40.20	- Interventi edilizi su edifici esistenti	pag. 78
Art. 40.21	- Aumenti di spessori murari per maggiori livelli di coibentazione	pag. 78
Art. 40.22	- Contabilizzazione energetica	pag. 78
Art. 40.23	- Installazione di sistemi di regolazione termica locale	pag. 79
Art. 40.24	- Sistemi di produzione di calore ad alto rendimento	pag. 79
Art. 40.25	- Adozione di sistemi a bassa temperatura	pag. 79
Art. 40.26	- Impianti centralizzati di produzione di calore	pag. 79
Art. 40.27	- Certificazione energetica degli edifici	pag. 79
Art. 40.28	- Attestato di Prestazione Energetica	pag. 79
Art. 40.29	- Procedura per la Certificazione Energetica	pag. 80
Art. 40.30	- Classificazione energetica degli edifici	pag. 80
Art. 40.31	- Targa energetica	pag. 80

ACQUE – RIDUZIONE DEL CONSUMO ED UTILIZZO ACQUE METEORICHE

Art. 40.32	- Contenimento dei consumi idrici e contabilizzazione dei consumi di acqua potabile	pag. 80
Art. 40.33	- Contenimento dei consumi idrici: regolamentazione del flusso idrico	pag. 81
Art. 40.34	- Contenimento dei consumi idrici: utilizzo delle acque meteoriche	pag. 81

RISPARMIO ENERGETICO E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO

Art. 40.35	- Criteri comuni per gli impianti elettrici	pag. 81
Art. 40.36	- Riflettori, torri-faro e fari	pag. 81
Art. 40.37	- Criteri per impianti specifici	pag. 81
Art. 40.38	- Contenimento energetico: illuminazione degli edifici pubblici, degli edifici ad uso terziario e delle parti comuni degli edifici residenziali	pag. 82
Art. 40.39	- Sviluppo delle mobilità mediante veicoli a bassa emissioni complessive	pag. 82
Art. 40.40	- Deroghe	pag. 82
Art. 40.41	- Invarianza idraulica e idrologica	pag. 82
Art. 40.42	- Comfort igrotermico	pag. 84
Art. 40.43	- Qualità dell'aria negli spazi confinanti	pag. 84
Art. 41	- Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale	pag. 85
Art. 41.1	- Flessibilità distributiva	pag. 85
Art. 41.2	- Flessibilità impiantistica	pag. 85
Art. 41.3	- Edifici ad uso pubblico e privati a destinazione terziaria, produttiva e commerciale	pag. 85
Art. 41.4	- Edifici di proprietà ed uso privato	pag. 85
Art. 42	- Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti	pag. 85
Art. 42.1	- Premialità per il risparmio energetico	pag. 85
Art. 42.2	- Scomputi volumetrici	pag. 85
Art. 42.3	- Incentivi per cappotti termici	pag. 85

RIDUZIONE EFFETTO RADON

Art. 43	- Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon	pag. 85
Art. 44	- Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")	pag. 86
Art. 44.1	- Requisiti di sicurezza per la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto	pag. 86
Art. 44.2	- Accesso alla copertura	pag. 86
Art. 44.3	- Installazione di sicurezza per accesso a luoghi elevati	pag. 86
Art. 44.4	- Accesso sulle coperture di edifici industriali, commerciali, agricoli	pag. 87
Art. 44.5	- Dispositivi di ancoraggio	pag. 87
Art. 44.6	- Ultimazione dei lavori	pag. 87
Art. 44.7	- Edifici con estese superfici finestrate	pag. 87
Art. 44.8	- Informazioni per gli addetti	pag. 87
Art. 44.9	- Fascicolo dell'opera	pag. 88
Art. 45	- Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa	pag. 88

Capo II – Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico

Art. 46	- Strade	pag. 89
Art. 47	- Portici	pag. 89
Art. 48	- Piste ciclabili	pag. 89
Art. 49	- Aree per parcheggio	pag. 89
Art. 50	- Piazze e aree pedonalizzate	pag. 89
Art. 51	- Passaggi pedonali	pag. 89
Art. 52	- Passi carrai e uscite per autorimesse	pag. 90
Art. 53	- Chioschi de hors su suolo pubblico	pag. 90
Art. 54	- Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebo/de hors posizionati su suolo pubblico e privato	pag. 90

Art. 55	- Occupazione degli spazi pubblici	pag. 91
Art. 56	- Recinzioni	pag. 91
Art. 57	- Numeri civici	pag. 91
Art. 58	- Toponomastica e segnaletica	pag. 91

Capo III Tutele degli spazi verdi e dell'ambiente

Art. 59	- Disciplina del verde	pag. 92
Art. 60	- Aree Verdi	pag. 92
Art. 61	- Parchi urbani	pag. 92
Art. 62	- Orti urbani	pag. 92
Art. 63	- Parchi e percorsi in territorio rurale	pag. 92
Art. 64	- Sentieri	pag. 92
Art. 65	- Tutela del suolo e del sottosuolo	pag. 92
Art. 66	- Connessioni ecologiche in ambito urbano e perturbano	pag. 93
Art. 67	- Connessione alla rete verde comunale	pag. 93
Art. 68	- Bonifiche e qualità dei suoli	pag. 93
Art. 69	- Salubrità dei terreni edificabili	pag. 93
Art. 70	- Spazi ineditati	pag. 93
Art. 71	- Sistemazioni esterne ai fabbricati	pag. 93

Capo IV Infrastrutture e reti tecnologiche

Art. 72	- Reti di servizi pubblici	pag. 94
Art. 73	- Approvvigionamento idrico	pag. 94
Art. 74	- Depurazione e smaltimento delle acque	pag. 94
Art. 75	- Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilabili	pag. 94
Art. 76	- Distribuzione dell'energia elettrica	pag. 94
Art. 76.1	- Limiti di esposizione e valori di attenzione	pag. 95
Art. 76.2	- Obiettivo di qualità	pag. 95
Art. 77	- Distribuzione del gas	pag. 95
Art. 78	- Ricarica dei veicoli elettrici	pag. 95
Art. 79	- Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento	pag. 95
Art. 80	- Telecomunicazioni	pag. 95
Art. 81	- Illuminazione pubblica	pag. 96
Art. 82	- Contenimento energetico: illuminazione degli edifici pubblici, degli edifici ad uso terziario e delle parti comuni degli edifici residenziali	pag. 96
Art. 83	- Illuminazione esterna negli spazi privati	pag. 96

Capo V Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico

Art. 84	- Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi	pag. 97
Art. 85	- Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni	pag. 97
Art. 86	- Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio	pag. 97
Art. 87	- Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali	pag. 97
Art. 88	- Allineamenti	pag. 97
Art. 88.1	- Spazi conseguenti ed arretramenti	pag. 98
Art. 88.2	- Distanza degli edifici dai confini	pag. 98
Art. 88.3	- Piano del colore	pag. 98
Art. 89	- Coperture degli edifici	pag. 98
Art. 90	- Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici	pag. 99
Art. 91	- Serramenti esterni degli edifici	pag. 99
Art. 92	- Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe	pag. 99
Art. 93	- Cartelloni pubblicitari	pag. 99

Art. 94	- Beni culturali ed edifici storici	pag.100
Art. 95	- Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani	pag.100

Capo VI Elementi costruttivi

Art. 96	- Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche	pag.101
Art. 97	- Serre bioclimatiche o serre solari	pag.101

IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI

Art. 98	- Impianti solari termici	pag.101
Art. 99	- Strade private e passaggi	pag.101
Art. 100	- Cortili	pag.102
Art. 101	- Cavedi	pag.102
Art. 102	- Intercapedini e grigie di aerazione	pag.102
Art. 103	- Disposizioni relative alle aree di pertinenza	pag.103
Art. 104	- Piscine	pag.103
Art. 105	- Altre opere di corredo degli edifici	pag.103

TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

Capo I Vigilanza e Sanzioni

Art. 106	- Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio	pag.104
Art. 106.1	- Avvio del procedimento	pag.104
Art. 106.2	- Fase istruttoria	pag.104
Art. 106.3	- Fase decisionale	pag.104
Art. 106.4	- Fase integrativa dell'efficacia	pag.104
Art. 106.5	- Fase di esecuzione d'ufficio	pag.104
Art. 106.6	- Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori	pag.104
Art. 107	- Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari	pag.104

TITOLO V – NORME TRANSITORIE

Capo I Durata del Regolamento Edilizio

Art. 108	- Aggiornamento del Regolamento Edilizio	pag.105
Art. 109	- Durata del Regolamento Edilizio	pag.105
Art. 110	- Rapporti tra Regolamento Edilizio e le N.d.P. del P.G.T.	pag.105
Art. 111	- Osservanza del Regolamento Edilizio	pag.105
Art. 112	- Disposizioni transitorie	pag.106

Allegato A Definizioni Tecniche Uniformi	 pag.107
---	----------------------

PARTE PRIMA: PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il Regolamento Edilizio disciplina procedure e contenuti dell'attività edilizia e di trasformazione del territorio, così come previsto dal DPR 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii. e dalla LR dell'11 marzo 2005, n. 12 e ss.mm.ii.
2. Il Regolamento Edilizio si attua unitamente e nel rispetto delle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti, al Regolamento Locale di Igiene, alle Norme di Piano dello strumento urbanistico comunale Piano di Governo del Territorio ed agli specifici regolamenti comunali.
3. In caso di contrasto, le norme di carattere igienico sanitario contenute nel presente Regolamento prevalgono sul Regolamento Locale di Igiene.
4. Nel caso in cui le disposizioni del Regolamento Edilizio e di altre norme comunali risultassero in contrasto tra loro, si applica la disposizione più restrittiva.

Art. 2 Disciplina generale dell'attività edilizia

1. Il presente Regolamento edilizio è redatto in attuazione della D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695 Recepimento dell'intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Per quanto riguarda le definizioni tecniche uniformi si faccia integralmente riferimento all'allegato B della D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695, fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento.
3. In riferimento alla modulistica unificata edilizia si rimanda ai contenuti della DGR n. XI/784 del 12.11.2018 "Aggiornamento e sostituzione della modulistica edilizia unificata e standardizzata approvata con deliberazione n. 6894 del 17 luglio 2017, in attuazione di norme di settore comunitarie, nazionali e regionali".
4. Il presente Regolamento è approvato in forza degli Articolo 29 della legge regionale n. 12/2005.
5. Il Regolamento si applica a tutti gli interventi, disciplinati dalla normativa vigente, dal Piano di Governo del Territorio (PGT) e dagli ulteriori strumenti pianificatori, per i quali detta le norme necessarie a darne esecuzione.
6. In caso di interventi complessi, realizzati mediante piani e programmi attuativi, ovvero strumenti di programmazione negoziata e permessi convenzionati, le norme edilizie contenute in tali strumenti prevalgono sulle norme del presente Regolamento, ove ciò sia espressamente indicato.
7. Sono ammessi interventi edilizi in deroga al presente Regolamento per edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico, secondo le modalità e le procedure indicate dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 3 Definizioni uniformi dei parametri edilizi

1. Per quanto concerne le definizioni dei parametri edilizi si rimanda alle definizioni di cui all'Allegato A alla DGR del 24 ottobre 2018 n. XI/695 ed all'allegato A al presente regolamento.

Art. 4 Definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso

1. Per quanto concerne la definizione degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso si fa espresso riferimento alle prescrizioni di cui al DPR 380/01.

Art. 5 Procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi

1. Le domande di permesso di costruire, S.C.I.A. C.I.L.A., piani esecutivi, ecc., corredate dai documenti prescritti, prima di essere presentate al protocollo comunale, devono essere viste dall'impiegato addetto dell'Area Territorio ed Attività Economiche, il quale provvederà ad un primo esame per la verifica della completezza della documentazione allegata. In ogni caso, tutta la documentazione annessa, ivi compresi gli elaborati grafici, deve essere fornita anche su supporto digitale, la cui conformità al cartaceo è asseverata dal progettista abilitato.
2. Il progetto e la documentazione a corredo, oltre a quanto stabilito al successivo art.6, devono rispondere ai seguenti requisiti essenziali:
 - fornire un'efficiente illustrazione delle opere previste e del loro inserimento nel contesto, con particolare riferimento ai valori paesaggistici e ambientali;
 - fornire la rappresentazione puntuale delle costruzioni limitrofe e delle relative aperture finestrate, con specifica rappresentazione grafica in adeguata scala delle distanze intercorrenti tra tali costruzioni e relative aperture e la costruzione oggetto di intervento (piante e alzati)

- fornire chiara rappresentazione delle distanze dal confine di proprietà e dalle strade delle quali è indispensabile indicarne il calibro.
3. Una volta acquisito tale visto, l'interessato potrà presentare l'istanza al protocollo comunale generale che rilascerà, all'atto della presentazione apposita ricevuta con indicato il protocollo d'ingresso, la persona responsabile dell'istruttoria nonché dell'adozione del provvedimento finale cui i soggetti interessati possono rivolgersi per avere informazioni sulla pratica edilizia, prendere visione degli atti e presentare eventuali memorie.

Art. 5.1 Attuazione degli interventi edilizi

1. In conformità alle previsioni del Piano di Governo del Territorio, l'attuazione degli interventi edilizi avviene con:
 - a) modalità diretta, mediante l'esercizio dell'attività edilizia libera o la formazione del titolo abilitativo nelle forme di cui ai successivi articoli;
 - b) modalità diretta convenzionata, subordinata alla sottoscrizione da parte del soggetto legittimato alla stipulazione di una convenzione anch'essa da registrare e trascrivere, atti preordinati all'esercizio dell'attività edilizia o alla formazione del titolo abilitativo;
 - c) modalità subordinata a pianificazione attuativa mediante il ricorso a piani attuativi o a programmazione negoziata;
2. Tutte le opere edilizie necessitanti di un titolo abilitativo, in qualunque forma esso sia, in nessun caso saranno consentite in "economia" o in "proprio".

Art. 5.2 Permesso di Costruire

1. Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire è disciplinato dall'art. 38 della L. R. 12/2005 e s.m.i.
2. In base alla normativa vigente sono legittimati a richiedere il permesso di costruire i seguenti soggetti:
 - proprietario, nel caso di comproprietà per quota indivisa la domanda deve essere firmata da tutti i comproprietari;
 - l'amministratore del condominio per quanto riguarda i beni comuni, previa deliberazione dell'assemblea;
 - rappresentante volontario, laddove nominato;
 - singolo condomino (quando il singolo condomino agisce su parti comuni è necessario il consenso dell'assemblea);
 - rappresentante legale del proprietario;
 - titolare del diritto di superficie;
 - titolare del diritto di servitù, limitatamente per le opere necessarie all'esercizio della servitù;
 - affittuario di fondo rustico, limitatamente alle opere consentite in base al titolo vantato; come da L. 3/5/82 n.203;
 - concessionario di terre incolte per miglioramento di fabbricati rurali e delle case di abitazione;
 - beneficiario di decreti di occupazione d'urgenza
 - il concessionario di miniere;
 - il locatario ove il contratto consenta la disponibilità di un'area per manufatto di uso temporaneo;
 - colui che essendo autorizzato ad agire per danno ottenuto sia a ciò autorizzato per disposizione del giudice;
 - coloro che hanno titolo al godimento di beni immobili demaniali;
 - i soggetti legittimati a presentare domanda per ottenere pareri o provvedimenti autorizzatori nei procedimenti connessi o sub-procedimenti, sono gli stessi legittimati ad ottenere il provvedimento abilitativi.

FASE DI AVVIO

1. Le istanze relative alle richieste di permesso di costruire devono contenere le generalità, il domicilio, il codice fiscale, la firma in originale del richiedente e del progettista. Nel caso in cui i richiedenti siano persone giuridiche la richiesta dovrà essere avanzata dagli organi che ne hanno la rappresentanza ed i poteri.
2. La domanda di permesso di costruire deve essere obbligatoriamente redatta su apposito modulo, da compilare in ogni sua parte. Il richiedente ha, in particolare, l'obbligo di precisare la destinazione d'uso prevista (e quella attuale, nel caso di opere su edifici esistenti); i rapporti di vicinanza; i vincoli di carattere storico- artistico, paesistico od ambientale, gli eventuali vincoli del Piano di Governo del Territorio ed ogni altra notizia che possa comunque interessare l'area o l'erigendo edificio anche nei confronti di eventuali altri cointeressati.
3. Sulla domanda di permesso di costruire dovrà inoltre essere designato sia il Direttore dei Lavori che l'Impresa esecutrice dei lavori (le opere edili in nessun caso saranno consentite in "economia" o in "proprio") i quali dovranno firmarla e firmarne gli allegati progettuali.
4. La designazione del Direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice degli stessi potrà essere fatta anche

successivamente alla presentazione dell'istanza, ma in ogni caso, prima del rilascio del permesso di costruire.

FASE ISTRUTTORIA

1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati, va presentata allo sportello unico corredata da una attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti nonché da un'autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale, ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.
2. Lo sportello unico comunica entro 10 giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i. . l'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i prescritti pareri semprechè gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da dettagliata relazione, con la qualificazione giuridica dell'intervento richiesto.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al punto precedente, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni.
5. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi 15 giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso dei sessanta giorni.
6. Il termine dei sessanta giorni può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'Amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
7. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal responsabile dell'Area competente entro quindici giorni dalla proposta di cui ai commi precedenti. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere.
8. I termini di cui sopra sono raddoppiati per progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

FASE DECISIONALE

1. Determinato, sulla base della vigente normativa, il calcolo del contributo di costruzione, laddove previsto, il responsabile della struttura organizzativa competente emana il provvedimento di accoglimento della istanza di permesso di costruire.
2. Dell'emanazione del provvedimento viene dato avviso agli interessati nelle forme e nei modi di legge. L'avviso deve contenere le prescrizioni cui esso è eventualmente subordinato e l'ammontare del contributo richiesto a norma degli artt. 43,44 della L.R. 12/05.
3. La consegna del permesso di costruire deve avvenire dopo la presentazione della quietanza di pagamento del contributo di Costruzione e di tutta l'altra documentazione richiesta nell'avviso di emanazione.
4. Il permesso di costruire potrà essere consegnato nelle mani unicamente del richiedente o del progettista che dovrà firmare per ricevuta una copia dello stesso apponendovi la data.
5. In caso di diniego il responsabile della struttura organizzativa competente comunica le motivazioni ostative al rilascio al soggetto richiedente ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90.
6. Il provvedimento conclusivo del procedimento di permesso di costruire deve dar conto delle eventuali osservazioni pervenute dai controinteressati ai sensi dell'art.10 comma 1, lettera b) della L.241/90 e deve essere comunicato agli stessi controinteressati che hanno presentato le osservazioni.

PROVVEDIMENTO FINALE

1. Il provvedimento finale dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
 - generalità e codice fiscale del soggetto che ha presentato domanda, nel caso di soggetto collettivo, andrà indicata la persona fisica che ha presentato la domanda in rappresentanza legale del soggetto collettivo;
 - i dati necessari per l'individuazione del bene oggetto di trasformazione;
 - nell'ipotesi di "cessione di servitù o vincolo volumetrico" di terreni di proprietà di terzi, andrà menzionato l'atto pubblico relativo;

- tipo di intervento da eseguire, rappresentato negli appositi elaborati che costituiscono parte integrante del provvedimento;
 - data della domanda con indicazione dell'eventuale documentazione integrativa o modificativa depositata;
 - estremi e contenuto di autorizzazione, nulla-osta, pareri assunti nei vari procedimenti connessi (in materia igienico sanitaria, di prevenzione incendi, di autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico, antisismico, paesistico e monumentale);
 - data del parere della commissione edilizia;
 - la motivazione da inserirsi ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90;
 - eventuali prescrizioni e/o condizioni;
 - data e sottoscrizione da parte del soggetto competente ad emettere il provvedimento finale
2. La data di inizio dei lavori deve essere obbligatoriamente e tempestivamente comunicata all'ufficio competente dal proprietario, dal Direttore dei lavori o dal costruttore.
 3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.
 4. Nell'eventualità di interruzione dei lavori per causa di forza maggiore, dovrà darsi avviso al responsabile del competente ufficio, il quale, sentita la Commissione edilizia, potrà disporre tutti quei provvedimenti che si rendessero necessari per assicurare, durante l'interruzione stessa, la pubblica incolumità ed il pubblico decoro. La data di ultimazione delle opere al rustico deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio competente.
 5. Se il provvedimento finale è di reiezione, andrà posta particolare attenzione alla motivazione, che dovrà essere congrua e dettagliata, con l'indicazione delle norme di legge, di regolamento o di N.d.P. a cui si fa riferimento.

FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA

Comunicazione e pubblicazione del provvedimento

1. L'avviso di emanazione del Permesso di Costruire o la determinazione negativa sulla domanda presentata andrà notificato al soggetto che ha presentato l'istanza al domicilio indicato (sia quello effettivo che elettivo).
2. Al fine di facilitare la notifica dei provvedimenti da parte dell'ufficio competente, è obbligatorio che il soggetto richiedente, qualora sia residente in altro Comune, elegga domicilio nel territorio comunale di Busto Garolfo. A tal fine alle richieste di cui sopra dovrà essere espressamente indicato il domicilio appositamente eletto per tali notifiche.
3. L'atto abilitativo dovrà, invece, essere consegnato al soggetto che ha presentato l'istanza od al suo tecnico progettista che dovrà controfirmare una copia per ricevuta.
4. L'atto abilitativo acquista efficacia una volta pubblicato all'Albo del Comune, corrisposto (se dovuto) il contributo di costruzione e ritirato "fisicamente" lo stesso.
5. Fatta salva la norma contenuta nell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sia in caso di permesso di costruire che di S.C.I.A., i lavori non possono avere inizio fintanto che non sia stato versato il contributo di costruzione, oppure, in caso di pagamento rateizzato dello stesso, fintanto che non siano stati effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla deliberazione consiliare in tema di oneri di urbanizzazione e, in caso di incentivi per il raggiungimento di obiettivi di risparmio energetico e sostenibilità ambientale, fino alla accettazione della prevista fidejussione.
6. Il Permesso è personale, vale cioè per il soggetto al quale esso risulta intestato; esso però è trasferibile ai successori od aventi causa purché ne richiedano la volturazione.
7. La volturazione deve essere richiesta su carta legale allegando un documento che legittimi il cambio di intestazione. La volturazione non cambia il decorso dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori fissati nel permesso di costruire.
8. Salvo i casi di annullamento, il Permesso di Costruire è irrevocabile e non incide sulla titolarità della proprietà o su altri diritti reali relativi ad immobili realizzati grazie ad essa.
9. Il Permesso di Costruire costituisce una semplice presunzione della conformità delle opere alle leggi ed ai regolamenti in vigore, nonché alle reali dimensioni e condizioni del terreno da utilizzare e dei fabbricati circostanti e non esonera pertanto il titolare ad attenersi a dette leggi e regolamenti sotto la sua responsabilità. Restano sempre salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

Art. 5.3 C.I.L.A., S.C.I.A., S.C.I.A. alternativa al Permesso di Costruire

1. Il procedimento per l'istruttoria di tali titoli abilitativi è disciplinato dal D.P.R.380/01 e s.m.i.

Art. 5.4 Permesso di Costruire in deroga

1. Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire in deroga è disciplinato dal D.P.R. 380/01 e s.m.i.

2. Possono essere rilasciati permessi di costruire in deroga alle norme del presente Regolamento e allo strumento urbanistico generale, per opere riguardanti edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, ai sensi e nei limiti di quanto stabilito dalle normative vigenti.
3. In questa ipotesi, il Dirigente competente, in esito all'istruttoria tecnico – amministrativa sul progetto e previa deliberazione di Consiglio Comunale, rilascia il Permesso di Costruire in deroga.
4. Possono essere rilasciati Permessi di Costruire in deroga alle norme del Regolamento Edilizio, (per i soli aspetti igienico sanitari previo specifico parere della competente Agenzia di Tutela della Salute - ATS) ed in deroga alla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, nei casi in cui sia espressamente consentito dalla legge ed esclusivamente negli interventi sul patrimonio edilizio esistente non eccedenti il restauro e risanamento conservativo.

Art. 5.5 Permesso di Costruire Convenzionato

1. Il permesso di costruire convenzionato (PdCC) viene prescritto in tutti i casi espressamente indicati dallo strumento urbanistico comunale nei singoli ambiti del tessuto urbano consolidato ai sensi della legge n. 1150/42, del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. e della LR 12/05 e ss.mm.ii..
2. Alla domanda di Permesso di Costruire Convenzionato deve essere allegata la convenzione urbanistica corredata di elaborati grafici esplicativi degli obblighi di convenzione. La convenzione dovrà contenere quanto previsto dall'art. 28 della legge n. 1150/42 e ss.mm.ii. e dall'art. 28 bis del DPR 380/2001 e ss.mm.ii..

Art. 5.6 Conservazione dei titoli legittimanti l'attività costruttiva

1. Dal giorno di inizio dei lavori fino a quello di ultimazione, deve essere data ai funzionari, agenti od incaricati comunali la possibilità di consultare in cantiere, in formato digitale o cartaceo, i titoli abilitativi e/o comunicazioni previste dalle normative vigenti, unitamente agli esemplari degli elaborati progettuali vistati dal SUE, nonché i documenti riguardanti il Piano della Sicurezza e la documentazione relativa alla "denuncia sismica", quando necessario in base alla normativa vigente. Analoga disposizione si applica agli atti relativi all'impiego di cementi armati, qualora siano previste opere in conglomerato cementizio armato normale o precompresso o a struttura metallica.

Art. 5.7 Interventi di manutenzione ordinaria

1. Ai sensi dell'art. 6 del DPR 380/01 gli interventi di manutenzione ordinaria, come indicati nel presente Regolamento, non sono soggetti a titolo abilitativo.

Art. 5.8 Attività edilizia libera

1. Con DM 2 marzo 2018 è stato approvato il glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera.
2. Al fine di evitare possibili errate applicazioni e contenziosi di vicinato, in relazione alle opere sottoposte al regime di edilizia libera così come individuate per le "Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza" di cui al Decreto 2 Marzo 2018 - Ministero delle infrastrutture e trasporti- si dispone che laddove vengono indicate "limitate dimensioni" le stesse debbano intendersi come non eccedenti l'altezza massima di ml. 2,50 rispetto alla quota +/- 0,00 e con una superficie massima di ingombro al suolo pari a mq. 6,00.
Non risulta classificabile come edilizia libera il posizionamento di più strutture aventi singolarmente le caratteristiche sopra indicate ma che nella loro totalità eccedono tali limiti.

Art. 5.9 Piani attuativi

1. Il procedimento è disciplinato dalla L. R. 12/2005 e s.m.i.

FASE ISTRUTTORIA

1. L'istruttoria della proposta di piano attuativo di iniziativa privata è condotta entro termini idonei a consentire l'adozione della stessa entro 90 giorni dalla presentazione del progetto, come previsto dalla L.R. 12/2005. La documentazione, prevista dal presente Regolamento, va presentata alla competente struttura organizzativa comunale.
2. Il termine di 90 giorni può essere interrotto una sola volta qualora il responsabile dell'ufficio del procedimento (o dell'istruttoria) richieda con provvedimento espresso da assumere nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione della proposta di piano attuativo, le integrazioni documentali, ovvero le modifiche progettuali ritenute necessarie per l'adeguamento della stessa alle prescrizioni normative vigenti, in questo caso il termine di cui al comma 1 decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa o delle modifiche progettuali richieste.
3. Della conclusione della fase istruttoria, indipendentemente dall'esito della medesima, è data comunicazione al soggetto proponente.

4. La conclusione in senso negativo della fase istruttoria pone termine al provvedimento di adozione dei piani attuativi e loro varianti.
5. Contestualmente alla comunicazione all'interessato della conclusione della fase istruttoria, il responsabile del procedimento trasmette alla Giunta Comunale la proposta di Piano unitamente alla relazione istruttoria.
6. Non necessita di approvazione di preventiva variante la previsione, in fase di esecuzione, di modificazioni planivolumetriche, a condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale.

FASE DECISIONALE

1. Per quanto attiene ai Piani Attuativi si fa riferimento a quanto previsto dagli artt. 14 e 25 della L.R. 11/3/2005, n.12

Art. 5.10 Opere pubbliche

1. I progetti di opere pubbliche di competenza comunale sono approvati dal Consiglio Comunale ovvero dalla Giunta Comunale e, se assistiti dall'atto di validazione del progetto ai sensi della normativa sui lavori pubblici, producono gli effetti del Permesso di Costruire.
2. La realizzazione di opere e di interventi pubblici, diversi da quelli del comma 1, sono disciplinati dalle normative di settore vigenti.

Art. 5.11 S.C.I.A. Per agibilità

1. Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (il cosiddetto Decreto SCIA 2) che ha modificato l'art. 24 e successivi del D.P.R. n. 380/2001, l'iter procedurale per l'ottenimento del certificato di agibilità è stato sostituito dalla presentazione allo Sportello Unico della Segnalazione Certificata di Agibilità, che attesta "la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità".
2. La Segnalazione Certificata di Agibilità va presentata con riferimento ai seguenti interventi:
 - nuove costruzioni;
 - ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
 - interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.
3. Ai fini dell'agibilità, la Segnalazione Certificata può riguardare anche:
 - singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
 - singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale

Art.5.12 Conferenza di servizio

Conferenza dei servizi fra strutture interne al Comune

1. Qualora sia opportuno acquisire il parere o particolari prescrizioni da parte di distinte unità organizzative interne, il responsabile del procedimento (o dell'istruttoria) deve indire una Conferenza dei servizi tra le strutture interne all'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 14, L.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La convocazione da parte del responsabile del procedimento deve essere inviata, per iscritto, ai responsabili delle strutture interessate almeno 7 giorni prima della data stabilita.
3. Nella convocazione viene indicato l'oggetto del procedimento ed ogni altro elemento che consenta alle unità organizzative interne convocate di conoscere preventivamente le ragioni della convocazione.
4. Le determinazioni assunte in sede di conferenza dei servizi vengono verbalizzate a cura del segretario, individuato dal responsabile del procedimento tra i funzionari dell'Amministrazione comunale, e assumono il carattere di provvedimento definitivo, conclusivo dell'istruttoria, ovvero del procedimento a seconda che la Conferenza dei servizi abbia natura istruttoria o decisoria rispettivamente ai sensi del comma 1 o del comma 2 dell'art.14 della L.241/90.
5. Il verbale deve essere sottoscritto dal segretario e da tutti gli altri partecipanti ed assume carattere provvedimentale nel caso di conferenza decisoria.

Conferenza dei servizi fra amministrazioni diverse

1. Qualora siano coinvolti interessi pubblici riguardanti Amministrazioni diverse, la Conferenza dei servizi viene indetta dal responsabile della struttura organizzativa competente, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6 Modulistica unificata edilizia, elaborati e documentazione da allegare alle istanze

1. La presentazione delle istanze relative ai titoli edilizi dovrà avvenire utilizzando l'apposita modulistica unificata approvata con decreto n. 2018 del 2020, pubblicato sul BURL n. 9, Serie Ordinaria, del 25 febbraio 2020

Art. 6.1 Modalità di rappresentazione grafica

1. Gli elaborati grafici devono essere presentati in copie riprodotte piegate secondo il formato UNI cm. 21 x 29,7 a norma di legge.
2. Al fine di evitare un eccessivo numero di elaborati non è consentita la presentazione di un progetto in più di tre tavole formato A3, fatta salva la possibilità di rappresentazione del progetto su tavole di formato maggiore.
3. Per la rappresentazione delle piante si dovrà avere particolare cura nel mettere in risalto le quote che verranno utilizzate ai fini dei calcoli planovolumetrici di riferimento. Tali misure, dovranno essere indicate con tratto "in grassetto" rispetto alle altre quote riportate.
4. I materiali utilizzati per la finitura delle facciate dei fabbricati dovranno sempre essere indicati sui prospetti.
5. Le destinazioni d'uso di ogni singolo locale dovranno sempre essere indicate all'interno dello stesso in modo da avere una immediata comprensione dell'intervento richiesto; non sono quindi da utilizzarsi tabelle esterne alle piante o addirittura indicazioni su fascicoletti allegati.
6. Per quanto riguarda interventi su fabbricati esistenti le opere dovranno essere differenziate con l'uso di opportune colorazioni; a tale scopo si indica nel colore giallo la tinta da utilizzarsi per indicare le demolizioni e nel colore rosso la tinta da utilizzarsi per le nuove costruzioni.

Art. 6.2 Documenti ed elaborati da allegare alle istanze

Art. 6.2.1 Richiesta di permesso di costruire o S.C.I.A.

1. Fatta salva la documentazione specifica sottoelencata e suddivisa per classi di intervento edilizio, ogni richiesta di permesso di costruire o S.C.I.A. dovrà essere corredata dalla seguente documentazione di carattere generale:
 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della L. 5/1/1958 n.15 e s.m.i. attestante il titolo abilitativo alla presentazione della domanda.
 - Asseverazione dei richiedenti e del tecnico progettista con la quale sia dichiarata che il progetto è compilato in piena conformità alle norme dei vigenti Regolamenti edilizio, di igiene, di fognatura ecc., delle norme del vigente ed eventualmente adottato Piano Regolatore o P.G.T. ed alle leggi urbanistiche e sanitarie nei riguardi anche delle proprietà confinanti e ciò, ad ogni effetto, anche nei confronti di terzi con assoluto sollievo di ogni responsabilità del Comune e sia dichiarata la correttezza dei dati relativi allo stato di fatto riportati sugli elaborati progettuali (superficie aree da edificare, volumetria dei fabbricati esistenti, distanze da edifici esistenti, dai confini, ecc.).
 - Asseverazione del tecnico che attesti se le strutture in progetto comprendono o no opere in conglomerato cementizio armato rientranti fra quelle identificate all'art. 1 della L. 5/11/1971 n. 1089 e s.m.i. come indicato dagli artt. 64 e seguenti del D.P.R. 380/2001.
 - Nulla osta degli enti competenti per i progetti riguardanti i complessi, opere ed immobili di interesse storico o di pregio artistico o paesaggistico contemplati dal Dlgs 22/1/2004 n. 42 e dalla L. 1/6/1939 n. 1089 e s.m.i.
 - Informazioni ed eventuale documentazione integrativa riportata nel Regolamento di igiene vigente nel Comune di Busto Garolfo, in caso di richiesta di parere ad ATS.
2. L'inizio lavori sarà inoltre subordinato, nel caso in cui ricorrano gli estremi, anche alla presentazione della seguente documentazione:
 - Autorizzazioni delle autorità competenti, ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia antincendio, con particolare riguardo ai locali adibiti a pubblico spettacolo ed alle disposizioni di cui alla Legge 19/12/1959 n. 958 e s.m.i..
 - Nel caso di opere in cemento armato, normale o precompresso o a struttura metallica, denuncia del costruttore all'ufficio comunale competente.

- Nel caso di opere soggette a denuncia sismica all'avvenuto ottenimento da parte del competente ufficio comunale della attestazione di avvenuto deposito o alla certificazione in caso di sopralzi ai sensi della Legge regionale n. 33 del 12/10/2015 e s.m.i.

Art. 6.2.2 Documentazione da allegare per gli interventi di ristrutturazione, ampliamenti, sopralzi, ricostruzioni e nuova edificazione

1. Alla domanda di Permesso di Costruire o Segnalazione Certificata di Inizio Attività deve essere allegata la seguente documentazione in triplice copia:
 - Stralcio della tavola di azionamento del PGT con indicazione dell'area in cui si intende intervenire;
 - Planimetria catastale in scala 1:1000 o 1:2000 dell'intero isolato interessato dalle opere in progetto. Essa deve contenere le strade, i fabbricati esistenti e quelli in progetto, l'orientamento ed i mappali della proprietà interessata e di quelle limitrofe;
 - Planimetrie orientate, in scala 1:500 o 1:200, estese ad una congrua zona circostante, corredate dai calcoli di verifica della conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche e di regolamento edilizio. In particolare si dovrà fornire dimostrazione che tutti i parametri di edificazione siano stati osservati (calcolo del volume edilizio globale, della superficie lorda, del rapporto di copertura, della regolarità di eventuali cortili, distanze dai confini e distanze da altri fabbricati, distanze dal filo o dall'asse stradale, quote altimetriche principali, comprese quelle del terreno naturale o sistemato ed eventuali altri parametri previsti dal PGT);
 - Progetto quotato in scala 1:100 comprendente le sezioni orizzontali e verticali di ogni piano della costruzione, anche se non abitabili, le coperture, i volumi tecnici, i prospetti (con indicazioni estese ad eventuali edifici contigui), di tutte le parti che prospettano su spazi pubblici e privati, nonché le sezioni delle parti più significative dell'edificio;
 - Sezione orizzontale del piano terreno dell'edificio in progetto sulla quale siano indicati:
 - L'allineamento stradale;
 - L'ubicazione e la larghezza degli accessi veicolari e dei relativi passi carrabili;
 - Le rampe carrabili e le distanze delle stesse dal filo stradale;
 - La dimostrazione della prescritta dotazione minima di aree a parcheggio (pubbliche e private);
 - Il progetto di utilizzazione, sistemazione ed arredo degli spazi scoperti con l'indicazione delle recinzioni.
 - La documentazione prevista dalle vigenti norme sugli scarichi delle acque reflue. Per gli edifici anche parzialmente ad uso produttivo, di nuova edificazione od oggetto di ristrutturazione, si debbono indicare le opere e gli accorgimenti diretti a rendere gli scarichi conformi alle norme regionali vigenti, producendo la relativa documentazione tecnica;
 - Relazione tecnica dimostrante la rispondenza del progetto alle prescrizioni della Legge 9/1/1991 n. 10 con procedura indicata nel presente Regolamento in tema di requisiti di prestazione energetica degli edifici ed efficienza energetica degli impianti;
 - Relazione geologica e/o geotecnica;
 - Dichiarazione di conformità del progetto alle disposizioni previste dall'art. 77 del D.P.R. 380/01 in materia di superamento delle barriere architettoniche, di cui L. 9/1/89 n. 13 e L.R. 20/2/89 n.6, con elaborato grafico schematico che attesti la conformità per ogni tipologia di intervento come previsto dagli artt. 3-4-5-6-7-8-del Decreto del Ministero dei LLPP 14/6/89 n. 236;
 - Valutazione e dichiarazione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 10/8/01 n.13 che attesti il rispetto dei requisiti acustici dell'edificio in progetto e delle sorgenti sonore interne con le modalità previste all'art. 40.12 del presente regolamento: requisiti acustici degli edifici;
 - Progetto dell'impianto elettrico ai sensi del D.M. n. 37 del 22/01/2008 o dichiarazione dell'esclusione dall'obbligo;
 - I disegni vistati ed approvati da eventuali organi sovracomunali quando l'edificio sia soggetto ad autorizzazioni speciali;
 - La specifica delle quantità di edificazione mq di superficie lorda di pavimento (Slp) e delle superfici utili abitabili (Su), delle superfici non residenziali (Snr) e dagli altri elementi occorrenti per la determinazione sia del contributo sul costo di costruzione che degli oneri di urbanizzazione;
 - Impegnativa volumetrica prevista dalle norme del PGT ove necessaria;
 - Fotografie del fabbricato interessato e dell'ambiente circostante, su tutti i lati, anche in assenza di costruzioni;

Comune di Busto Garolfo (Città Metropolitana di Milano)

- Descrizione dei colori e dei materiali esterni in progetto: pietra, mattoni, intonaci, serramenti, pavimentazioni ed altre finiture interessate;
- Disegni in scala 1:20 dei particolari costruttivi, solo per gli elementi architettonici che caratterizzano la costruzione;
- Almeno una rappresentazione tridimensionale in tecnica libera e/o un foto inserimento per la valutazione dell'impatto ambientale;
- Schede per la valutazione dell'impatto paesistico redatte sui modelli appositamente approvati dall'Amministrazione Comunale;
- Computo metrico estimativo delle opere da realizzare (prezzi desunti dal Bollettino della CCIAA di Milano in vigore all'atto della presentazione del progetto) per gli interventi di ristrutturazione, per la realizzazione di immobili ad uso commerciale-direzionale e per tutti gli interventi per i quali il contributo sul costo di costruzione venga calcolato sulla base del costo stimato delle opere. Per gli interventi di ristrutturazione è possibile chiedere che gli oneri di urbanizzazione siano riferiti alla volumetria reale o alla superficie reale di intervento, secondo che si tratti di edifici a destinazione residenziale o diversa dalla residenza; in tal caso non è prescritta la presentazione del computo metrico delle opere;
- Nelle sezioni orizzontali debbono essere indicate le dimensioni, il rapporto di aerilluminazione e la destinazione dei singoli ambienti, nei prospetti devono essere indicati i materiali impiegati, i colori previsti e le altezze della linea di gronda dal piano stradale o da quello del terreno naturale e/o sistemato;
- Qualora si tratti di un edificio aderente ad un altro fabbricato che deve comunicare con l'opera progettata, le sezioni orizzontali devono essere estese anche ai vani contigui della costruzione esistente e recare le destinazioni degli stessi;
- Gli elaborati devono essere tutti chiaramente leggibili e, per i progetti di particolare complessità, deve essere allegata una relazione illustrativa;
- Ove ne ravvisi la necessità, l'ufficio competente può chiedere in aggiunta una planimetria generale orientata con l'indicazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti in zona;
- Nel caso di S.C.I.A. va allegata la ricevuta del versamento dei diritti di segreteria nella quota stabilita da Deliberazione dell'Amministrazione comunale;
- A lavori ultimati il Direttore dei Lavori deve emettere un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera realizzata al progetto presentato.

Art.6.2.3 Documentazione da allegare ad interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento igienico-tecnologico e funzionale, consolidamento

1. Alla istanza devono essere allegati in triplice copia i seguenti elaborati:
 - Stralcio della tavola di azionamento di PGT con individuazione dell'area interessata;
 - Planimetria catastale in scala 1:1000 o 1:2000 che consenta di individuare l'area di intervento;
 - Planimetria generale in scala 1:500 o 1:200 con indicato il lotto e l'immobile oggetto dell'intervento;
 - Progetto in scala 1:100 delle opere da eseguire, con eventuali dettagli in scala maggiore, differenziando le strutture esistenti da quelle da mantenere, quelle da demolire da quelle di nuova costruzione;
 - Eventuale documentazione fotografica nel caso di interventi sulle facciate dell'immobile.

Art.6.2.4 Documentazione da allegare ad interventi di restauro e risanamento conservativo

1. Alla istanza devono essere allegati in triplice copia i seguenti elaborati:
 - Documentazione fotografica a colori con allegata planimetria dei punti di ripresa comprensiva di pavimentazioni e soffitti anche se non decorati;
La documentazione deve illustrare esaurientemente sia gli esterni che gli interni, anche nei casi d'interventi parziali.
 - Relazione storico-artistica;
 - Relazione tecnica che comprenda anche le valutazioni relative alle risultanze del rilievo materico e del degrado, specifica delle tecniche esecutive, dei materiali che s'intendono utilizzare, dell'intervento strutturale, dell'impiantistica;
 - Computo metrico estimativo con descrizioni specifiche delle modalità operative per le diverse aree di degrado mappate. Il computo deve essere suddiviso secondo le diverse parti dell'immobile (coperture, facciate, singoli ambienti interni, ecc.), al computo va allegata una planimetria di riferimento;

- Planimetria generale;
- Estratto mappa catastale in scala 1:2000 o 1:1000;
- Rilievo geometrico
Piante, Sezioni, Prospetti per indagini preliminari
N.B. Il rilievo geometrico in scala 1:50 deve essere quotato in tutte le parti rappresentate. Le sezioni devono essere tracciate sulle parti significative del complesso (vani scala; ambienti voltati; parti che vengono interessate dalle modifiche di progetto, ecc.).
- Rilievo Materico
Piante, Sezioni, Prospetti per indagini preliminari
N.B. Rilievo materico e del degrado che deve essere accluso al rilievo geometrico. Devono essere descritti, con mappature retinate o con disegno dal vero, la natura dei materiali (murature e malte di allettamento, intonaci, pavimenti soffitti e solai, coperture, ecc.), le patologie di degrado in corso e le cause che le hanno determinate. Le diverse osservazioni devono essere perimetrate sugli elaborati grafici. Le indagini conoscitive preliminari devono trovare riscontro sugli elaborati. Ove possibile si faccia riferimento alle forme di alterazione e di degrado codificate nella normativa UNI.
- Rilievo di dissesti statici e/o carenze strutturali
N.B. Gli elaborati grafici devono essere in scala 1:50.; quadro fessurativo, quadro deformativo e controllo dei fuori piombo.
- Progetto di conservazione dei materiali individuati con mappature o indicazioni puntuali, con indicazioni delle operazioni da attuare e riferimento numerico alle schede di capitolato relative.
- Progetto di consolidamento strutturale con particolari costruttivi redatto secondo le disposizioni in materia di valutazione e riduzione del rischio sismico.
- Tavole del progetto di riuso quotate in scala 1:50 – piante, prospetti, sezioni – che devono corrispondere a quelle di rilievo, particolari costruttivi.
- Tavole comparative (giallo – rosso)
- Assonometria e prospettiva di progetto con eventuale simulazione per verificare l'inserimento ambientale o nel contesto costruito, se ritenuto utile alla migliore comprensione del progetto.
- Tavola storico – stratigrafica con indicazioni in pianta ed elevato delle fasi costruttive e matrice, se ritenuto utile alla migliore comprensione del progetto
- Tavole illustrative dell'impiantistica (elettrico-meccanica, termo-idraulica, speciale, ecc.) devono essere presentate tavole che descrivano l'esatto percorso e alloggiamento dei condotti, con indicazione se esterno o interno alle murature; si consiglia di utilizzare anche specifica documentazione fotografica.

IN CASO DI PROGETTO DI COLORITURA DEI PROSPETTI ESTERNI

Documentazione dai punti da 1 a 8 (se l'intervento non è compreso in un progetto generale) ed inoltre:

- Relazione sulle indagini stratigrafiche preliminari, da eseguirsi al fine di stabilire la presenza di coloriture storiche.
- Progetto di conservazione degli intonaci e delle coloriture esistenti con indicazioni delle integrazioni di malta e pittoriche, o dell'intervento del nuovo.
- Simulazione grafica a colori per tinteggiature policrome da riportarsi sulle tavole di prospetto; le campionature di colore devono riportare sigla di riferimento del campionario colori allegato, da realizzare con tecniche e materiali tradizionali.

IN CASO DI PROGETTO DI CONSERVAZIONE DI SUPERFICI DIPINTE E/O DECORATE

Documentazione dai punti da 1. a 7. (se l'intervento non è compreso in un progetto generale) ed inoltre:

- Planimetria e prospetti con evidenziate le superfici dipinte e i punti di ripresa delle foto .
- Mappatura del degrado con indicazioni delle cause del degrado.
- Mappatura dell'intervento di risanamento murario e consolidamento delle superfici con identificazione specifica delle parti che subiranno integrazioni di intonaco, di colori o di materiali di rivestimento.
- Schede tecniche dei materiali proposti per l'intervento.
- Campagna di indagini preventive chimico-fisiche dei materiali costitutivi, per l'identificazione precisa delle forme di alterazione e di degrado per la verifica della compatibilità del supporto dipinto con i materiali consolidanti proposti, eventuali provini e relazione tecnica di un laboratorio specializzato.
- Mappatura stratigrafica di identificazione delle fasi presenti in opera.

Art. 6.2.5 Criteri di rappresentazione dell'inserimento ambientale

1. Indipendentemente dalla sussistenza di vincoli di tutela si deve far obbligo, nella presentazione dei progetti, della redazione di elaborati specifici rivolti a rappresentare l'opera nel contesto di inserimento attraverso prospetti e sezioni di insieme.
2. A tale scopo i progetti che riguardino fabbricati a cortina o uniti in parte ad altri fabbricati dovranno essere corredati da tavola riportante i prospetti delle costruzioni per almeno 10 ml. oltre il limite dell'immobile di proprietà.

Art. 6.2.6 Relazione illustrativa

1. Ogni progetto di opera edilizia di rilevante entità deve essere corredato da una relazione tecnico illustrativa contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare i calcoli planivolumetrici ed i livelli di prestazioni di comfort attesi.
2. I paragrafi della relazione saranno relativi a:
 - a) descrizione del sito e sua individuazione nell'ambito dello strumento urbanistico comunale generale e/o esecutivo;
 - b) tipo di intervento, destinazione d'uso e modalità di attuazione;
 - c) requisiti urbanistici, vincoli e condizioni;
 - d) caratteri dell'intervento edilizio;
 - d.1. locazione nel sito naturale o nel contesto edificato;
 - d.2. caratteri compositivi ed ambientali, con riferimento all'intorno all'armonizzazione con le preesistenze;
 - d.3. opere di urbanizzazioni esistenti e previste, con riferimento a viabilità, acquedotto;
 - d.4. fognatura, distribuzione energia, reti di telecomunicazione, illuminazione pubblica, eccetera;
 - d.5 descrizione, ove necessario e con gli approfondimenti opportuni in relazione al tipo di intervento, dei requisiti illuminotecnici, acustici, termici e idrotermici, nonché di quelli relativi alla purezza dell'aria, ai servizi tecnologici, alla fruibilità degli spazi e alla sicurezza;
 - e) calcolo dei volumi e delle superfici di progetto e dimostrazione della conformità a tutti i parametri urbanistico - edilizi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati anche mediante tabelle esemplificative di lettura e raffronto;
 - f) nel caso di insediamenti produttivi, qualora necessario ai sensi della normativa vigente in materia, la relazione deve essere integrata dal punto di vista tecnico - sanitario con informazioni relative a:
 - f.1. genere di industrie da insediare;
 - f.2. numero di addetti previsti;
 - f.3. descrizione delle lavorazioni effettuate;
 - f.4. materiali trattati, prodotti depositati ed eliminati;
 - f.5. flussi di traffico;
 - f.6. provvedimenti atti ad eliminare rumori, scarichi di ogni tipo, esalazioni nocive e rifiuti tossico - nocivi.
3. Le dichiarazioni relative alla conformità generale del progetto con le disposizioni normative vigenti sono fornite con la Relazione Tecnica Asseverata.

Art. 6.2.7 Documentazione obbligatoria per interventi nei nuclei di antica formazione

1. Per ogni intervento all'interno dei Nuclei di Antica Formazione, come individuati dallo strumento urbanistico comunale, indipendentemente dal titolo abilitativo da predisporre, il progetto deve essere corredato dai seguenti elaborati:
 - a) estratto mappa;
 - b) estratto delle tavole operative del Piano delle Regole, nonché degli elaborati relativi all'indagine sui Nuclei di Antica Formazione per quanto attinente all'ambito d'intervento;
 - c) rilievo quotato dello stato di fatto in scala adeguata all'entità dell'intervento (piante, prospetti interni ed esterni e sezioni in numero sufficiente per individuare esattamente l'edificio) e in scala di dettaglio per eventuali particolari architettonici;
 - d) sezioni schematiche quotate trasversali alle sedi stradali e profilo altimetrico longitudinale del fronte stradale esteso ai fabbricati adiacenti nella scala 1:200;
 - e) rilievo del verde (con indicazione delle essenze e relative dimensioni) e di ogni elemento esterno qualificante (muri, fontane, dislivelli, pavimentazioni, ecc.);
 - f) documentazione fotografica dello stato di fatto esterno, interno e dei particolari significativi;
 - g) eventuale rilievo o descrizione delle finiture interne ed esterne (infissi, ringhiere, gradini, davanzali, pavimenti, rivestimenti, ecc.);
 - h) progetto esecutivo in scala 1:50 con piante, sezioni, prospetti, compiutamente quotati e con l'indicazione

- delle demolizioni in colore giallo e delle nuove opere in colore rosso;
- i) descrizioni delle finiture interne ed esterne come previste nel progetto;
 - j) relazione con l'indicazione delle operazioni che si intendono fare a livello di restauro, consolidamento, ristrutturazione, destinazione d'uso dei vari piani, ecc.;
 - k) copia su supporto informatico degli elaborati grafici ed allegati;
 - l) almeno un foto inserimento per la valutazione dell'impatto ambientale.
2. Per quanto attiene alla documentazione obbligatoria per la predisposizione di piani attuativi, sia prescritti, sia proposti autonomamente dagli operatori privati, sia in attuazione alle prescrizioni dello strumento urbanistico comunale, si rimanda a quanto disposto dal relativo articolo del presente Regolamento

Art.6.2.8 Convenzioni dei piani attuativi

1. La convenzione, alla cui stipula è subordinato il rilascio dei permessi di costruire relativamente agli interventi contemplati dai piani attuativi, oltre a quanto stabilito dall'art. 28 comma 5 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, deve prevedere:
 - la cessione gratuita delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale previste dal Piano dei Servizi; qualora l'acquisizione di tali aree non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal Comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, nei limiti definiti dallo strumento urbanistico comunale la convenzione può prevedere, in alternativa totale o parziale della cessione, che all'atto della stipulazione i soggetti obbligati corrispondano al Comune una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree.

Art. 6.2.9 Documentazione da allegare ad interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento igienico-tecnologico e funzionale, consolidamento

1. Alla istanza devono essere allegati in triplice copia i seguenti elaborati:
 - Stralcio della tavola di azionamento di PGT con individuazione dell'area interessata;
 - Planimetria catastale in scala 1:1000 o 1:2000 che consenta di individuare l'area di intervento;
 - Planimetria generale in scala 1:500 o 1:200 con indicato il lotto e l'immobile oggetto dell'intervento;
 - Progetto in scala 1:100 delle opere da eseguire, con eventuali dettagli in scala maggiore, differenziando le strutture esistenti da quelle da mantenere, quelle da demolire da quelle di nuova costruzione;
 - Eventuale documentazione fotografica nel caso di interventi sulle facciate dell'immobile.

Art.6.2.10 Interventi minori

1. Alla istanza in bollo, per gli interventi minori, definiti dal presente Regolamento, devono essere allegati in duplice copia:
 - Un estratto di mappa catastale della zona con indicazione dell'immobile oggetto dell'intervento;
 - Gli elaborati tecnici necessari a fornire all'ufficio competente gli esatti elementi dimensionali, figurativi e funzionali;
 - Una esatta e dettagliata descrizione delle opere che si intendono eseguire, anche in relazione alla possibile incidenza dell'intervento sulla sicurezza del traffico e sull'estetica urbana.

Art.6.2.11 Interventi di demolizione

1. Per gli interventi di demolizione di strutture edilizie, alla relativa S.C.I.A. deve essere allegata la seguente documentazione in triplice copia:
 - Stralcio della tavola di azionamento del PGT con l'ubicazione dell'area su cui si intende intervenire;
 - Planimetria quotata dell'area in scala 1:200;
 - Sezioni orizzontali e verticali del fabbricato in scala 1:100 o 1:200 con indicate in giallo le strutture da demolire;
 - Dichiarazione del tecnico abilitato sulla staticità delle eventuali strutture non interessate dalla demolizione che dovranno essere adeguatamente messe in sicurezza,
 - Dichiarazione della proprietà o del tecnico incaricato che l'immobile o porzione dello stesso soggetto alla demolizione sia libero da persone e/o cose;
 - Dichiarazione della proprietà o del tecnico incaricato relativa a:
 - disinfezione del fabbricato;
 - chiusura degli sgomberi di fognatura che rimangono inutilizzati;

Comune di Busto Garolfo (Città Metropolitana di Milano)

- sistemazione e recinzione dei terreni che non abbiano utilizzazione immediata;
- protezione e conservazione dell'eventuale patrimonio arboreo naturale;
- in caso di immobili produttivi certificazione di avvenuta bonifica dell'area o nulla-osta alla demolizione fino a quota +/- 0,00 dei fabbricati rilasciata dagli Enti competenti.(Provincia – ARPA)

Art. 6.2.12 Interventi di frazionamento di unità immobiliari

1. Gli interventi di frazionamento di unità immobiliari sono assimilabili ad interventi di "Manutenzione straordinaria" ai sensi dell'art. 27 – comma 1 – punto b) della L.R. 12/05 e pertanto alla istanza relativa deve essere allegata la documentazione di cui al presente Regolamento.

Art. 6.2.13 Interventi di modifica di destinazione d'uso

1. Le disposizioni previste dall'art. 52 della Legge Regionale 11/3/2005, n. 12 sono integrate dalle previsioni delle Norme Tecniche di Attuazione P.G.T. comunale vigente.

Art. 6.2.14 Piani attuativi in aree libere

1. Al progetto di piano attuativi in aree libere dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - Relazione circa i caratteri e l'entità dell'intervento, da cui risulti la dimostrazione della conformità dell'intervento previsto con le disposizioni dello strumento urbanistico generale vigente, eventualmente corredata da specifiche norme di attuazione del Piano attuativo;
 - Stralcio dell'azonamento dello strumento urbanistico generale vigente e delle relative Norme di Attuazione, con l'individuazione delle aree interessate; nonché stralcio di eventuale strumento in itinere e delle relative Norme di Attuazione;
 - Estratto catastale con indicazione delle aree interessate e con l'elenco delle proprietà;
 - Planimetria dello stato di fatto, almeno in scala 1:500, e documentazione fotografica della zona interessata, con l'indicazione delle curve di livello o dei capisaldi di riferimento, delle presenze monumentali naturalistiche ed ambientali, delle eventuali preesistenze arboree, degli eventuali vincoli apposti in forza della vigente legislazione con adeguata estensione del territorio circostante per consentire un'opportuna conoscenza del contesto d'intervento;
 - Indagine geologica/idrogeologica laddove necessario;
 - Schede per la valutazione dell'impatto paesistico;
 - Progetto planivolumetrico, almeno in scala 1:500, definito nelle sue componenti tipologiche e di destinazione d'uso, con indicazione delle sagome d'ingombro e delle coperture dei singoli edifici; il progetto dovrà altresì individuare le aree di uso pubblico, le aree da cedere in proprietà al Comune nonché le opere di sistemazione delle aree libere;
 - Progetto di massima delle opere di urbanizzazione relativo alle strade, agli accessi, ai parcheggi pubblici e privati nonché agli impianti tecnici di collegamento con la rete dei pubblici servizi corredato da computo metrico estimativo delle opere;
 - Dichiarazione inerente il rispetto della L. 13/89, L.R. 6/89, D.M. 236/89 in materia di eliminazione barriere architettoniche;
 - Dichiarazione inerente il rispetto della L.R. 17/00 e s.m.i. in materia di inquinamento luminoso;
 - Dichiarazione inerente il rispetto dei disposti della L. 36/94, art. 5, in materia di risparmio idrico;
 - Dichiarazione inerente il rispetto dei disposti del D.M. 471/99;
 - Dichiarazione rilasciata dall'ente gestore che attesti l'assenso riguardante la dislocazione degli impianti relativi alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e la collocazione delle eventuali cabine di trasformazione;
 - Almeno n.2 rendering e/o foto inserimenti per la valutazione dell'impatto ambientale;
 - Schema di convenzione contenente l'impegno per la cessione gratuita delle aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria e per l'esecuzione delle opere relative a carico del lottizzante o per l'assunzione degli oneri sostitutivi; la determinazione dell'importo da versare a garanzia delle urbanizzazioni; le modalità ed i tempi di attuazione
 - Progetto invarianza idraulica
 - Tavola con progetto degli spazi aperti e adeguato studio delle eventuali specie arboree da inserire.

Art. 6.2.15 Piani attuativi in aree edificate

1. Al progetto di piano attuativi in aree edificate dovrà essere allegata la seguente documentazione:

Comune di Busto Garolfo (Città Metropolitana di Milano)

- Relazione circa i caratteri e l'entità dell'intervento, da cui risulti la dimostrazione dello strumento urbanistico generale vigente, eventualmente corredata da specifiche norme di attuazione del Piano Attuativo nonché da schede di rilevamento degli edifici compresi nel piano;
- Stralcio dell'azzonamento dello strumento urbanistico generale vigente e delle relative Norme di Attuazione, con l'individuazione delle aree interessate; nonché stralcio di eventuale strumento in itinere e delle relative Norme di Attuazione;
- Estratto catastale con indicazione degli immobili e delle aree interessate e con l'elenco delle proprietà;
- Planimetria quotata dello stato di fatto dell'area e degli edifici esistenti, almeno in scala 1:500 e documentazione fotografica;
- Profili dello stato di fatto verso gli spazi pubblici e sezioni progressive schematiche; almeno in scala 1:500 estesi all'edificio in diretta relazione con l'ambito del Piano Attuativo;
- Progetto urbanistico-architettonico definito nelle componenti tipologiche e di destinazione d'uso, nelle masse e nelle altezze delle costruzioni; il progetto dovrà contenere altresì le indicazioni relative agli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico o di uso pubblico, nonché gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a restauro e risanamento conservativo ed a ristrutturazione edilizia;
- Profili regolatori verso gli spazi pubblici, almeno in scala 1:500;
- Relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per l'acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del Piano;
- Progetto di massima delle opere di urbanizzazione relativo alle strade, agli accessi, ai parcheggi pubblici e privati nonché agli impianti tecnici di collegamento con la rete dei pubblici servizi corredata da computo metrico estimativo delle opere;
- Schede per la valutazione dell'impatto paesistico;
- Dichiarazione inerente il rispetto della L. 13/89, L.R. 6/89, D.M. 236/89 in materia di eliminazione barriere architettoniche;
- Dichiarazione inerente il rispetto della L.R. 17/00 e s.m.i. in materia di inquinamento luminoso
- Dichiarazione inerente il rispetto dei disposti della L. 36/94, art. 5, in materia di risparmio idrico;
- Dichiarazione inerente il rispetto dei disposti del D.M. 471/99
- Dichiarazione rilasciata dall'ente gestore che attesti l'assenso riguardante la dislocazione degli impianti relativi alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e la collocazione delle eventuali cabine di trasformazione;
- Almeno 2 rendering e/o foto inserimenti per la valutazione dell'impatto ambientale;
- Nel caso di Piano di Recupero di iniziativa privata deve essere allegato lo schema di convenzione con i contenuti di cui all' art. 28 della legge 1150/42 e s.m.i.

Art. 6.2.16 Piani di zona per l'edilizia economica e popolare ex legge 167/62

1. Al progetto di piani di zona per l'edilizia economico popolare dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - Relazione illustrativa e relazione sulle previsioni della spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del Piano;
 - Norme urbanistico edilizie per la buona esecuzione del Piano;
 - Planimetria in scala non inferiore a 1:1000 contenente le previsioni del PGT con la precisa individuazione delle zone destinate all'edilizia popolare;
 - Progetto in scala non inferiore a 1:2000 disegnato sulla mappa catastale e contenente:
 - la rete stradale e la delimitazione degli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico, nonché di edifici pubblici o di culto;
 - la suddivisione in lotti delle aree con l'indicazione dell'ubicazione della volumetria dei singoli lotti;
 - la profondità delle zone laterali ad opere pubbliche, la cui occupazione serve ad integrare le finalità delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze future;
 - Progetto planivolumetrico, almeno in scala 1:500, definito nelle sue componenti tipologiche e di destinazioni d'uso, con indicazione delle sagome di ingombro e delle coperture dei singoli edifici;
 - Estratto catastale con l'indicazione degli immobili e delle aree interessate e con l'indicazione delle proprietà;
 - Planimetria in scala non inferiore a 1:2000 indicante lo stato di fatto
 - Schede per la valutazione dell'impatto paesistico;

Comune di Busto Garolfo (Città Metropolitana di Milano)

- Dichiarazione inerente il rispetto della L. 13/89, L.R. 6/89, D.M. 236/89 in materia di eliminazione barriere architettoniche;
- Dichiarazione inerente il rispetto della L.R. 17/00 e s.m.i. in materia di inquinamento luminoso;
- Dichiarazione inerente il rispetto dei disposti della L. 36/94, art. 5, in materia di risparmio idrico;
- Dichiarazione inerente il rispetto dei disposti del D.M. 471/99;
- Dichiarazione rilasciata dall'ente gestore che attesti l'assenso riguardante la dislocazione degli impianti relativi alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e la collocazione delle eventuali cabine di trasformazione;
- Almeno 2 rendering e/o foto inserimenti per la valutazione dell'impatto ambientale;
- Indagine geologica/idrogeologica laddove necessario;

Art. 6.2.17 Numero di copie dei progetti sottoposti alle varie procedure

1. Per i progetti di opere edilizie la cui approvazione si esaurisce nell'ambito degli uffici comunali vanno presentate tre copie di tutti gli elaborati. I progetti delle opere il cui iter procedurale prevede l'approvazione degli organi politici dell'Amministrazione comunale vanno presentati in cinque copie.

Art. 6.2.18 Presentazione delle istanze e istituto dell'autocertificazione

1. L'Amministrazione comunale ai fini di incentivare, ai sensi delle leggi vigenti, l'istituto dell'autocertificazione indica i casi in cui può essere applicato tale istituto.
2. Per comodità di presentazione i casi vengono così riassunti:
 - Certificazione del titolo abilitativo alla richiesta di permesso di costruire;
 - Asseverazione sulla corrispondenza del progetto presentato alle norme e regolamenti in vigore;
 - Asseverazione sulla previsione di realizzazione di opere in c.a. ricomprese nella L. 5/11/1971 n.1086 come integrata dal D.P.R. 380/01;
 - Dichiarazione di staticità delle opere non interessate dalla demolizione, in caso di richieste di demolizione di edifici o di parti di essi;
 - Dichiarazione di immobile libero da occupanti;
 - Autocertificazione relativa alla situazione fiscale ed ai redditi percepiti per quanto riguarda sia gli accertamenti di cui all'art.60 L.R. 12/05 per gli immobili in zona agricola, sia per i requisiti degli assegnatari di alloggi di edilizia convenzionata;
 - Autocertificazione relativa all'effettiva esistenza dell'azienda agricola relativamente agli accertamenti previsti dall'art.60 comma 2, punto b) della L.R. 12/05.

Art. 6.2.19 Documentazione relativa ai requisiti acustici degli edifici

1. I progetti relativi a nuovi edifici unifamiliari del tipo isolato devono essere corredati da verifica dell'isolamento acustico di facciata, effettuata secondo modalità analoghe a quelle relative a tutti gli altri requisiti acustici passivi.
2. I progetti relativi a nuovi edifici plurifamiliari in linea o multipiano devono essere corredati da una relazione sui requisiti acustici degli edifici riferita al progetto specifico con valutazioni e verifiche effettuate da tecnico competente in acustica ambientale come definito dai commi 6 e 7 dell'art.2 della L. 26/10/1995 n.447.
3. Le richieste per la realizzazione di nuovi edifici ad uso produttivo e di nuovi impianti devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno, redatta da parte di tecnico competente in acustica ambientale.

Art.6.2.20 Previsione di impatto acustico e valutazione previsionale di clima acustico

1. I progetti di nuove infrastrutture stradali (di tutti i tipi), centri commerciali e polifunzionali, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi, devono essere corredati dalla documentazione riguardante la PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO redatta secondo le indicazioni contenute nella DGR 8/3/2002 n.7/ 8313 e s.m.i.
2. La documentazione relativa alla previsione di impatto acustico delle strutture di cui al comma 3 dell'art.6.2.19 deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 4 della DGR 8/3/2002 n. 7/ 8313.
3. I progetti riferiti ad aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
 - scuole ed asili nido
 - ospedali
 - case di cura e di riposo
 - parchi pubblici urbani ed extra urbani

- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma precedente devono contenere una VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO redatta secondo le indicazioni della DGR 8/3/2002 n.7/ 8313. art.6.

Art.6.2.21 Pubblicità delle disposizioni in materia edilizia

1. Del presente Regolamento, dell'appendice normativa, dello strumento urbanistico comunale e di ogni atto generale in materia di edilizia e urbanistica, compresi quelli concernenti le tariffe relative al contributo di costruzione e ogni altra tariffa relativa al rilascio di titoli viene data idonea pubblicità attraverso il sito internet istituzionale.
Sul sito istituzionale viene altresì data pubblicità della modulistica.
2. Dell'avvenuto rilascio dei Permessi di Costruire viene data notizia mediante pubblicazione sull'albo pretorio ai sensi della normativa vigente in materia.
3. Nell'esercizio delle sue attribuzioni urbanistiche, edilizie e ambientali, il Comune di Busto Garolfo ritiene essenziale il contributo delle diverse competenze degli operatori pubblici e privati, dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ai quali garantisce la collaborazione nelle fasi procedurali disciplinate dal presente Regolamento.
4. L'Amministrazione Comunale si attiene ai principi di pubblicità, trasparenza, partecipazione, efficacia ed efficienza, di amministrazione digitale, di definizione e individuazione delle responsabilità, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, comprensivo di quanto previsto per i documenti già in suo possesso.
5. Il Comune di Busto Garolfo ai fini degli obiettivi di cui al comma precedente, favorisce la riunione dei procedimenti amministrativi connessi in ragione della natura degli interessi pubblici e/o privati, coinvolti nei medesimi procedimenti.
6. Il S.U.E, provvedendo all'aggiornamento nel rispetto delle novità normative e regolamentari, sul proprio sito internet:
 - la modulistica che l'interessato deve presentare per ogni procedimento edilizio, unitamente all'elenco degli atti e documenti da allegare;
 - l'elenco degli uffici anche ove è possibile presentare i progetti di opere edilizie o chiedere informazioni sugli interventi in corso di esecuzione;
 - l'elenco dei procedimenti riguardanti le richieste di formazione di titolo abilitativo;
 - l'organigramma delle strutture competenti per i procedimenti.

Art. 7 Requisiti generali delle opere edilizie, attinenti:

Art. 7.1 Disciplina dei titoli abilitativi, dell'esecuzione dei lavori e del certificato di conformità edilizia e di agibilità

1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 06 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
2. DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 07 agosto 2015, n. 124)
3. LEGGE 07 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)
4. L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)
5. D.G.R. 22 dicembre 2008, n. VIII/8757 - "Linee guida per la maggiorazione del contributo di costruzione per il finanziamento di interventi estensivi delle superfici forestali (art. 43, comma 2-bis, L.R. n. 12/2005)"
6. L.R. 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 5, comma 10
7. D.G.R. 25 settembre 2017, n. X/7117 - "Disposizioni regionali inerenti le caratteristiche e le condizioni per l'installazione delle serre mobili stagionali e temporanee (art. 62 c. 1 ter della L.R. n. 12/2005)"
8. LEGGE 11 gennaio 2018, n. 2 (Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica), in particolare art. 8

Art. 7.1.1 Edilizia residenziale

1. LEGGE 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica – Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata)
2. LEGGE 8 agosto 1977, n. 513 (Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica)
3. LEGGE 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale)
4. LEGGE 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica)
5. DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493
6. DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare art. 27 bis in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale e allegato IV alla parte II L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale
7. L.R. 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia), in particolare art. 3, comma 3
8. L.R. 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), in particolare art. 42

Art. 7.1.2 Edilizia non residenziale

1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)
2. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)
3. L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) in tema di AIA
4. L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)
5. D.g.r. 30 dicembre 2008, n. VIII/8832 - "Linee guida alle Province per l'autorizzazione generale di impianti e attività a ridotto impatto ambientale" e s.m.i.
6. D.g.r. 18 dicembre 2017, n. X/7570 - "Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del d.lgs 152/2006 e s.m.i."
7. L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale
8. L.R. 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività), in particolare art. 7 per la parte relativa alle procedure edilizie per l'insediamento di attività produttive

Art. 7.1.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)
2. DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)
3. DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)
4. DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 2015 (Approvazione del Modello Unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici)
5. L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)

6. D.g.r. 18 aprile 2012, n. IX/3298 – “Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia”

Art. 7.1.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali

1. DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), in particolare art. 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 – “Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica)
2. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c), e 99

Art. 7.1.5 Sottotetti

1. L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in particolare articoli 63, 64 e 65

Art. 7.1.6 Seminterrati

1. L.R. 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti)

Art. 7.2 Limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini

1. LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare art. 41 sexies
2. DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967) CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907
3. LEGGE 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare art. 9
4. DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.
5. DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)
6. DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), in particolare art. 14, commi 6 e 7
7. L.R. 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 4, comma 2 quinquies

Art. 7.3 Rispetti (stradale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti)

Art. 7.3.1 Fasce di rispetto stradali

1. DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in particolare articoli 16, 17 e 18
2. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28
3. DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967)
4. DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare art. per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare.
5. L.R. 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale), in particolare art. 19, commi 3 e 4

Art. 7.3.2 Rispetto cimiteriale

1. REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265 (approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166
2. DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57
3. L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), in particolare articoli 75, 76 e 77 REGOLAMENTO REGIONALE 9 novembre 2004, n. 6 (Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali), in particolare Capo III

Art. 7.3.3 Corsi d'acqua ed altre acque pubbliche

1. REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) In particolare articolo 96, comma primo, lettera f)
2. L.R. 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua)

Art. 7.3.4 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)

1. DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163 B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori

Art. 7.3.5 Fascia di rispetto dei depuratori

1. DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4

Art. 7.3.6 Distanza dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

1. LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)
2. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)
3. DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (*si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente*)
4. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)
5. DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)
6. DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)

Art. 7.3.7 Fascia di rispetto dei metanodotti

1. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.MM. Svil. Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:
 - le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M. Svil. Econ. del 17/04/2008,
 - la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M. Svil. Econ. del 16/04/2008).

2. DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)
3. DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)
4. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 febbraio 2016 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8) - Abroga la parte seconda dell'allegato al DM 24/11/1984 intitolata "Depositi per l'accumulo di gas naturale"

Art. 7.3.8 Servitù militari

1. DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI, articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)
2. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)
3. DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni)

Art. 7.3.9 Accessi stradali

1. DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22
2. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46
3. DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)

Art. 7.3.10 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante

1. DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)
2. DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)
3. DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose)
4. D.g.r. 11 luglio 2012, n. IX/3753 - "Approvazione delle "Linee guida per la predisposizione e l'approvazione dell'elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti" (ERIR)"- Revoca della D.G.R. n. VII/19794 del 10 dicembre 2004"

Art. 7.3.11 Siti contaminati

1. DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni)
2. LEGGE 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), in particolare art. 18 (Attuazione degli interventi nelle aree da bonificare)
3. DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati"
4. L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in particolare articoli 21 e 21 bis
5. L.R. 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 - Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione – collegato 2007), in particolare art. 5 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati)
6. REGOLAMENTO REGIONALE 15 giugno 2012, n. 2 (Attuazione dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche», relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati)
7. D.g.r. 27 giugno 2006, n. VIII/2838 - "Modalità applicative del Titolo V "Bonifica di siti contaminati" della parte quarta del d.lgs 152/2006 – Norme in materia ambientale"

8. D.g.r. 10 febbraio 2010, n. VIII/11348 - "Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati"
9. D.g.r. 23 maggio 2012, n. IX/3509 - "Linee guida per la disciplina del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati"
10. D.g.r. 20 giugno 2014, n. X/1990 - "Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di piano regionale delle bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (VAS); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche", in particolare il Titolo V – Riqualificazione delle aree
11. D.g.r. 31 maggio 2016, n. X/5248 - "Linee guida per il riutilizzo e la riqualificazione urbanistica delle aree contaminate (art. 21 bis, l.r. 26/2003 - Incentivi per la bonifica di siti contaminati)"
12. D.g.r. 18 novembre 2016, n. X/5832 - "Criteri per l'identificazione nei piani di governo del territorio delle opere edilizie incongrue presenti nel territorio agricolo e negli ambiti di valore paesaggistico - art. 4, comma 9, l.r. 31/2014"

Art. 7.3.12 Fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali

1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

Art. 8 Discipline relative agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale

Art. 8.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)

1. DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte II
2. DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni, in particolare art. 25
3. DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)

Art. 8.2 Beni paesaggistici

1. DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte III
2. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)
3. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)
4. DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)
5. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in particolare articoli da 74 a 86

Art. 8.3 Rischio idrogeologico

1. REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)
2. REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)
3. DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), Parte Terza, Sezione I, in particolare, tra l'altro, art. 65
4. DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61,

comma 1, lettera g), e comma 5 L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in particolare art. 44

Art. 8.4 Vincolo idraulico

1. DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare art. 115
2. REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche), in particolare art. 98
3. REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), in particolare Titolo VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze)
4. DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare art. 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)

Art. 8.5 Aree naturali protette

1. LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), in particolare articoli 1, 2, 4, 6, 11, 22, 23, 24, 25, 26 e 28
2. L.R. 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), in particolare articoli 1, 11, 12, 13, 14, 14 bis, 15, 16, 16 bis, 16 ter, 17, 18, 19, 19 bis, 20, 34 e 39
3. L. R. 16 luglio 2007, n. 16 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)
4. D.g.r. 27 febbraio 2017, n. X/6272 – “Criteri e modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio delle riserve naturali, per la manutenzione e l'adeguamento funzionale e tecnologico, nonché la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico (Art. 13, comma 7, L.R. 86/1983)”
5. D.g.r. 29 novembre 2013, n.X/990 – “Criteri e modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio dei parchi, per la realizzazione di opere pubbliche e di reti ed interventi infrastrutturali, ai sensi dell'art. 18, comma 6-ter, L.R. 30 novembre 1983, n. 86”

Art. 8.6 Siti della Rete Natura 2000 e tutela della biodiversità

1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)
2. DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000)
3. L.R. 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), in particolare art. 25 bis in tema di Valutazione di Incidenza
4. L.R. 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea)
5. D.g.r. 8 aprile 2009, n. VIII/9275 - “Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del d.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008” e le modifiche e integrazioni di cui alle dd.g.r. n. 632/2013 e n. 3709/2015;
6. D.g.r. 5 dicembre 2013, n. X/1029 - “Adozione delle Misure di Conservazione relative a Siti di Interesse Comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.”;
7. D.g.r. 30 novembre 2015, n. X/4429 - “Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombardi”;

Art. 8.7 Interventi soggetti valutazione di impatto ambientale

1. DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)
2. L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) e allegato B in tema di provvedimento autorizzatorio unico regionale
3. DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114)

Art. 8.8 Tutela qualità dell'aria

3. D.g.r. 6 agosto 2012, n. IX/3934 - "Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale"
4. D.g.r. 15 febbraio 2012, n. IX/3018 - "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno"

Art. 9 Discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti

Art. 9.1 Normativa tecnica

Art. 9.1.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)

1. DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione)
2. REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344
3. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63 e 65, Allegato IV e Allegato XIII
4. DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione elaborati per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
5. Decreto Direttore generale Sanità della Giunta regionale di Regione Lombardia 21 dicembre 2011, n. 12678 (Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor)

Art. 9.1.2 Sicurezza statica e normativa antisismica

1. ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica), in particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani)
2. DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)
3. CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008)
4. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
5. DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del Ministero LL. PP. 20 settembre 1985 L.R. 12 ottobre 2015, n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche)
6. D.g.r. 30 marzo 2016, n. X/5001 - "Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015)"

Art. 9.1.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare articoli 53, 58, 59, 60 e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)
2. DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)

Art. 9.1.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico

1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), in particolare Parte II, Capo III
2. LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in particolare art. 2
3. LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare art. 32, comma 20, secondo periodo
4. DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)
5. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)
6. CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n. 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili) L.R. 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione)

Art. 9.1.5 Sicurezza degli impianti

1. DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)
2. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)
3. DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)
4. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 20 dicembre 2012 (Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)

Art. 9.1.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni

1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
2. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151)
3. DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)
4. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 30 novembre 1983 (Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi)
5. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)
6. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)
7. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici).
8. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)
9. Resistenza al fuoco: DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 marzo 2007 (Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
10. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 febbraio 2007 (Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione)

11. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 2005 (Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio), come modificato dal DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 25 ottobre 2007 (Modifiche al D.M. 10 marzo 2005, concernente «Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio»)
12. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 marzo 2005 (Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo)
13. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 maggio 2007 (Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio)
14. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 agosto 2015 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)
15. DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
16. Mercati su aree pubbliche: Nota STAFFCNVVF prot. n. 3794 del 12 marzo 2014 "Raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per la installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi)
17. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici)
18. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 8 giugno 2016 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)
19. DECRETO DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 20 maggio 1992, n. 569 (Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre)
20. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1995, n. 418 (Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi)
21. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 12 aprile 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi)
22. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 aprile 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi)
23. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 febbraio 1986 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili)
24. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 21 febbraio 2017 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa)
25. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 13 luglio 2011 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi)
26. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 31 luglio 1934 (Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi) e successive modificazioni
27. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 novembre 2017 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori- distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C)
28. CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 74 del 20 settembre 1956 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di depositi di G.P.L. contenuti in recipienti portatili e delle rivendite)
29. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14 maggio 2004 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³) e successive modificazioni
30. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 13 ottobre 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg)
31. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 maggio 1995 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche)

32. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m², e alle relative attività affidatarie)
33. CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 99 del 15 ottobre 1964 (Contenitori di ossigeno liquido. Tank ed evaporatori freddi per uso industriale)
34. NOTA DCPREV prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012 (Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici)
35. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 novembre 2004 (Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio)
36. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 luglio 2014 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m³)
37. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m²)
38. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 17 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²)
39. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 21 ottobre 2015 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane)

Art. 9.1.7 Contenimento del consumo energetico degli edifici

1. LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e successive modificazioni
2. DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)
3. DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
4. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL)
5. DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e successive modificazioni
6. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)
7. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) successive modificazioni
8. DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale) e successive modificazioni
9. LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale)
10. DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e successive modificazioni
11. DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2016, n. 141 (Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014,

- n. l 02, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/1125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE)
12. DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici)
 13. DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
 14. DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici)
 15. DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
 16. L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)
 17. D.g.r. 31 luglio 2015, n. X/3965 e s.m.i. - "Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici"
 18. D.g.r. 17 luglio 2015, n. X/3868 e s.m.i. - "Disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli edifici ed al relativo attestato di prestazione energetica a seguito dell'approvazione dei decreti ministeriali per l'attuazione del d.lgs. 192/2005, come modificato con l. 90/2013"
 19. Decreto Dirigente di U.O. 8 marzo 2017, n. 2456 (Integrazione delle disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici approvate con decreto n. 176 del 12.1.2017 e riapprovazione complessiva delle disposizioni relative all'efficienza energetica degli edifici e all'attestato di prestazione energetica)
 20. D.g.r. 18 settembre 2017, n. X/7095 - "Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dell'Accordo di programma di bacino padano 2017"
 21. L.R. 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia), in particolare art. 3, comma 2
 22. L.R. 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato), in particolare art. 4, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies e 2 septies

Art. 9.1.8 Tutela dal rumore ed isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici

1. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)
2. LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)
3. REGOLAMENTI di esecuzione della Legge quadro n. 447/1995 per specifiche sorgenti
4. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)
5. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)
6. DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, art. 5, commi 1 e 5
7. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), in particolare art. 4
8. DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161)
9. DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici)
10. L.R. 10 agosto 2001, n. 13 (Norme in materia di inquinamento acustico)
11. D.g.r. 12 luglio 2002, n. VII/9776 relativa all'approvazione del documento "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale"
12. D.g.r. 8 marzo 2002, n. VII/8313 relativa all'approvazione del documento "Modalità e criteri di redazione della

documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico" (come modificata dalle Deliberazioni di Giunta regionale 10 gennaio 2014, n. X/1217 e 4 dicembre 2017, n. X/7477 e 14 dicembre 2020, n.XI/4025)

Art. 9.1.9 Produzione di materiali da scavo

1. DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184 bis, comma 2 bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7
2. DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)
3. DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in particolare articoli 41 e 41 bis
4. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)
5. L.R. 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava), in particolare art. 35 (Pertinenze e materiali di risulta)

Art. 9.1.10 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)

1. DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)
2. L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in particolare art. 52
3. REGOLAMENTO REGIONALE 24 marzo 2006 n. 3 (Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie)
4. REGOLAMENTO REGIONALE 24 marzo 2006 n. 4 (Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne)

Art. 9.1.11 Prevenzione inquinamento luminoso

1. NORMA TECNICA UNI I 0819/1999 "Luce e illuminazione -Impianti di illuminazione esterna - Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso"
2. L.R. 5 ottobre 2015, n. 31 (Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso)

Art. 9.1.12 Obbligo installazione ricariche elettriche

1. LEGGE 7 agosto 2012, n. 134 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese), in particolare art. 17 quinquies (Semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica)
2. DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi)
3. L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare articoli 89 e 89 bis
4. D.g.r. 14 dicembre 2015, n. X/4593 – "Approvazione delle linee guida per l'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici"

Art. 9.2 Strutture commerciali

1. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 27 luglio 2010 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq)
2. L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere).
3. L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico), in particolare art. 5
4. D.g.r. Delib.G.R. 24/01/2014, n. 10/1274 - Lombardia, epigrafe Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico")

Art. 9.3 Strutture ricettive

1. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere)
2. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 6 Ottobre 2003 (Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994)
3. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 3 marzo 2014 (Modifica del Titolo IV- del decreto 9 aprile 1994 in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini)
4. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)
5. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 14 luglio 2015 (Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50)
6. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 9 agosto 2016 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)
7. REGOLAMENTO REGIONALE 7 dicembre 2009, n. 5, per la parte relativa alla definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere
8. REGOLAMENTO REGIONALE 5 agosto 2016, n. 7 (Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)
9. REGOLAMENTO REGIONALE 14 febbraio 2011, n. 2 (Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione dell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)
10. REGOLAMENTO REGIONALE 19 gennaio 2018, n. 3 (Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta in attuazione dell'articolo 37 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»)
11. D.g.r. 29 dicembre 2010, n. IX/1189 - "Linee guida per lo svolgimento da parte delle province delle funzioni amministrative relative alla classificazione, vigilanza e applicazione delle sanzioni per gli esercizi alberghieri"

Art. 9.4 Strutture per l'agriturismo

1. LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare art. 5
2. L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in particolare articoli 154, 155 e 156
3. REGOLAMENTO REGIONALE 06 maggio 2008, n. 4 (Norme di attuazione del Titolo X della Legge Regionale 5/12/08 n. 31 Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)

Art. 9.5 Impianti di distribuzione del carburante

1. CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO n. 10 del 10 febbraio 1969 (Distributori stradali di carburanti)
2. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 29 novembre 2002 (Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione)
3. Distributori stradali GPL: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2003, n. 340 (Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione)
4. Distributori stradali metano: DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 giugno 2002 (Rettifica dell'allegato al D.M. 24 maggio 2002, recante norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione)
5. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 30 aprile 2012 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per autotrazione)
6. Lettera circolare DCPREV prot. n. 3819 del DM 21/03/2013 (Guida tecnica ed atti di indirizzo per la redazione

dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di alimentazione di gas naturale liquefatto (GNL) con serbatoio criogenico fuori terra a servizio di stazioni di rifornimento di gas naturale compresso (GNC) per autotrazione

7. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 31 agosto 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione)
8. L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare articoli 89 e 89 bis

Art. 9.6 Sale cinematografiche

1. DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1994, n. 26 (Interventi urgenti in favore del cinema), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 1° marzo 1994, n. 153, in particolare art. 20
2. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 19 agosto 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo) e successive modificazioni

Art. 9.7 Scuole e servizi educativi

1. DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)
2. CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)
3. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica)
4. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 07 agosto 2017 (Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 08 marzo 2006, n. 139)
5. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 luglio 2014 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido)

Art. 9.8 Enti del Terzo settore

1. DECRETO LEGISLATIVO 03 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106), in particolare art. 71, comma 1

Art. 9.9 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande

1. DECRETO LEGISLATIVO 06 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)
2. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30
3. REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari) e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004
4. ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")
5. L.R. 02 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare Titolo II, Capo III (Somministrazione di alimenti e bevande)

Art. 9.10 Impianti sportivi

1. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005
2. DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva)
3. DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO-REGIONI 16 GENNAIO 2003, n. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)

Art. 9.11 Strutture sanitarie

1. DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare articoli 8 bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e 8 ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)
2. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)
3. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private)
4. DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 02 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera)
5. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 19 marzo 2015 (Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002)

PARTE SECONDA: DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

Capo I - SUE, SUAP e organismi consultivi

Art. 10 Composizione, componenti e modalità di funzionamento

1. In merito alla disciplina dello Sportello Unico per l'Edilizia, dello Sportello Unico per le Attività Produttive e della Commissione per il Paesaggio, si rinvia alla legislazione vigente per quanto non normato nel presente regolamento.

Art. 11 Sportello Unico Edilizia

1. Lo sportello unico edilizia (SUE), come normato dal D.P.R. n. 380/2001 e smi (Testo unico dell'edilizia) svolge attività di informazione, ricezione di comunicazioni, segnalazioni, istanze edilizie, e/o di adozione di ogni atto, comunque denominato, in materia edilizia che non siano di competenza dello sportello unico per le attività produttive.
Nel comune lo SUE è allocato nell'Area territorio ed Attività Economiche
2. Il responsabile del procedimento, che può anche essere unico, cura i rapporti e il coordinamento con le altre strutture organizzative interne e/o esterne quali enti/amministrazioni coinvolte nei procedimenti e comunque competenti in materia.

Art. 11.1 Generalità

1. Ai sensi di quanto disposto all'art. 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 l'Amministrazione comunale di Busto Garolfo con deliberazione n. 127 del 15/7/2003 ha provveduto ad istituire lo sportello unico per l'edilizia. Le funzioni ed i compiti di tale struttura sono quelli indicati nel citato articolo del D.P.R. 380/01 e dall'art.32 della L. R. 12/05.
2. Lo Sportello Unico per l'Edilizia è una struttura organizzativa competente e responsabile che provvede in particolare:
 - alla ricezione delle istanze di titolo abilitativi e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso la S.C.I.A. di agibilità, nonché dei progetti approvati dal Soprintendente ai sensi e per gli effetti degli articoli 23, 33 e 39 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s. m. e i.;
 - all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i.;
 - al rilascio dei titoli abilitativi e delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
 - alla cura dei rapporti tra il Comune, il Privato e le altre Amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o segnalazione, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della normativa tecnica per l'edilizia.
3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, lo Sportello Unico per l'Edilizia acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente:
 - a) il parere di ATS nel caso in cui non possa essere sostituito da un'autocertificazione;
 - b) il parere dei Vigili del Fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio;L'ufficio cura altresì gli incombenzi necessari ai fini dell'acquisizione, anche mediante Conferenza di Servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i., degli atti di assenso, comunque denominati, obbligatori ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio.

Art. 12 Sportello unico attività produttive

1. Lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), come normato dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e smi (Regolamento per la semplificazione e la disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008), assicura al richiedente di una istanza non di natura residenziale, una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche

comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

2. In particolare, l'intera attività procedurale relativa alle pratiche del SUAP è gestita attraverso lo sportello comunale

Art. 12.1 Generalità

1. E' istituito lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160. L'ufficio competente ed il relativo responsabile sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti interni del comune o dagli accordi sottoscritti in caso di associazione, che dispongono anche in ordine alla relativa strutturazione. Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali.
2. Rimane ferma la responsabilità delle amministrazioni o degli uffici comunali per altri atti, comunque connessi o presupposti, diversi da quelli detenuti dal SUAP.
3. Il SUAP, nel rispetto dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cura l'informazione attraverso il portale in relazione:
 - a) agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di cui alla Sez. 1 del D.Lgs.222/2006 indicando altresì quelle per le quali è consentito l'immediato avvio dell'intervento;
 - b) alle dichiarazioni, alle segnalazioni e alle domande presentate, al loro iter procedimentale e agli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso SUAP, dall'ufficio o da altre amministrazioni pubbliche competenti;
 - c) alle informazioni, che sono garantite dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59.

Art. 12.2 Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell' articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160, lo Sportello Unico per le Attività Produttive e l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
2. Sono esclusi dall' ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

Art. 12.3 Istanza al SUAP

1. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui alla Sez. 1 del D.Lgs.222/2006 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati al SUAP esclusivamente in modalità telematica ed unicamente mediante l'utilizzo della procedura telematica "impresa in un giorno", secondo quanto disciplinato nell'articolo 12, commi 5 e 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160.
2. In conformità alle modalità di cui al comma 1, il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.

Art. 12.4 Procedimento automatizzato

1. Nei casi in cui le attività di cui alla Sez. 1 del D.Lgs.222/2006 sono soggette alla disciplina della SCIA del presente regolamento, la segnalazione é presentata al SUAP secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160. E' fatta salva la normativa regionale vigente di cui alla D.D.G. del 18 marzo 2011, n. 2481 e s. m. e i..

Art. 12.5 Procedimento ordinario

1. Fuori dei casi disciplinati dal Capo III del D.P.R. 160/2010, le istanze per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo D.P.R. sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini più brevi previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.

2. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui al comma 1, salvi i termini più brevi previsti dalla normativa regionale
3. Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP indice una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore. Scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h), della Legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'Agenzia, su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività istruttoria ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera c), della Legge 6 agosto 2008, n. 133., e trasmette la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile del SUAP. L'Agenzia fornisce assistenza per l'individuazione dei procedimenti da attivare in relazione all'esercizio delle attività produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi, nonché per la redazione in formato elettronico delle domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. Se il comune lo consente, l'Agenzia può fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza di servizi.
5. Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.

Art. 12.6 Disposizioni comuni

1. Qualora occorranza chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, il responsabile del SUAP, anche su richiesta dell'interessato o delle amministrazioni coinvolte o dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o di soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, entro dieci giorni dalla richiesta di chiarimenti, convoca anche per via telematica, dandone pubblicità sul portale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, una riunione, di cui è redatto apposito verbale, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La convocazione della riunione non comporta l'interruzione dell'attività avviata ai sensi delle disposizioni del presente capo.
2. Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori, trasmettendo:
 - a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ove l'interessato non proponga domanda ai sensi dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
 - b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato; La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere a) e b) consente l'immediato esercizio dell'attività.
3. Il SUAP cura la trasmissione entro cinque giorni della documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni ed agli uffici comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro i successivi novanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalle specifiche discipline regionali. Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa, dandone contestualmente comunicazione all'interessato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1; l'intervento di riduzione in pristino può essere direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso.
4. Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le Amministrazioni e le Autorità competenti non possono in questa fase adottare interventi difforni dagli adempimenti pubblicati sul portale, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, lettera a) del D.P.R. 160/2010.
5. In conformità al "procedimento unico" di cui all'articolo 7 del D.P.R. 160/2010, l'imprenditore comunica al SUAP l'inizio dei lavori per la realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo.

Art. 13 Commissione edilizia

1. Il Comune istituisce la Commissione Edilizia e ad essa attribuisce le funzioni definite dagli articoli successivi del presente Regolamento.

Art.13.1 Composizione della commissione

1. La commissione edilizia si compone di membri di diritto e di membri elettivi.
2. I membri di diritto sono:

Comune di Busto Garolfo (Città Metropolitana di Milano)

- Comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato che non concorre alla formazione del numero legale per la validità della seduta;
 - Un esperto in materia di abolizione delle barriere architettoniche ai sensi dell'art. 13 L.R. 20/2/1989 n. 6 che non concorre alla formazione del numero legale per la validità della seduta;
 - Il funzionario addetto del dipartimento di prevenzione del Servizio di igiene e sanità pubblica della competente ATS per il parere di cui all'art. 5 del DPR 380/2001 che non concorre alla formazione del numero legale per la validità della seduta;
 - Il responsabile dell'Area territorio ed attività economiche del Comune di Busto Garolfo quale membro senza diritto di voto che esercita funzione di relatore sull'iter procedurale delle pratiche edilizie nonché sulla conformità dei progetti con gli strumenti di pianificazione vigenti ed adottati. Il funzionario suddetto non concorre alla formazione del numero legale per la validità della seduta.
3. I membri elettivi sono sette individuati tra i soggetti dotati di professionalità tecnica, estetica e giuridica in materia di edilizia ed urbanistica fra i quali due esperti in materia paesistico-ambientale.
 4. La Commissione nella prima adunanza procede, al proprio interno e con un'unica votazione, alla elezione del Presidente e del Vicepresidente che devono essere scelti fra i membri elettivi.
 5. L'elezione del Presidente e del Vicepresidente avvengono in un'unica votazione a scrutinio segreto. Ogni commissario può votare un solo nominativo. Viene eletto Presidente chi ha ottenuto il maggior numero di voti e Vicepresidente il secondo eletto. A parità di voti viene eletto il più anziano di età.
 6. Il Presidente della Commissione, verificata la validità della seduta in base al numero dei presenti, nomina di volta in volta un segretario scelto tra uno dei membri elettivi presenti. Compito del segretario è quello di annotare su apposito registro, costituente il verbale delle adunanze, il parere espresso dalla Commissione per ogni singola pratica e riportare anche le eventuali assenze per incompatibilità relative alle varie pratiche esaminate.
 7. Al termine della seduta, sul verbale delle adunanze, viene posto apposito timbro riportante lo spazio per indicare il numero della seduta, la data ed il numero delle pratiche esaminate, la firma del Presidente, del segretario e di tutti i membri presenti.

Art. 13.2 Nomina e durata della commissione

1. La designazione dei commissari della Commissione è di competenza del Sindaco che potrà avvalersi, se lo riterrà opportuno, di indicazioni fornite dai vari ordini professionali. I membri della Commissione durano in carica quanto il Sindaco che li ha eletti.
2. Nel rispetto dei disposti della L. 444/94, in attesa della nomina della nuova Commissione da parte del Sindaco, è comunque prorogata la validità della Commissione in essere fintanto che non sarà sostituita dalla nuova. Non è consentito rieleggere più di quattro membri che abbiano fatto parte della Commissione edilizia immediatamente precedente con un massimo, comunque di due mandati consecutivi.

Art. 13.3 Casi di incompatibilità

1. L'elezione dei membri della Commissione è regolata dal R.D. 383/1934; valgono per essi le norme di incompatibilità di parentela previste per gli Assessori (L. 148/1915 n. 136).
2. I membri della Commissione non possono essere rappresentanti di organi statali o regionali ai quali competono, in base alle normative vigenti, attribuzioni di controllo preventivo o successivo sull'attività urbanistico-edilizia del Comune (circolare Ministero LLPP 3968/1966). Sono esclusi dalla possibilità di essere eletti membri della Commissione soggetti inseriti nella burocrazia comunale, ad eccezione del responsabile dell'Area pianificazione e gestione del territorio come sopra definito, o tecnici che siano stati incaricati della redazione del piano urbanistico generale o di sue sostanziali varianti.
3. Il membro della Commissione deve allontanarsi dalla seduta durante l'esame di un progetto da lui firmato o presentato, o firmato da parenti (fino al quarto grado) od affini (sino al secondo grado) o che lo riguardi direttamente in quanto proprietario dell'area su cui sorgerà l'edificio in esame, di aree appartenenti a parenti (fino al quarto grado) od affini (sino al secondo grado), oppure in quanto sia interessato all'esecuzione delle opere. L'allontanamento deve risultare dal verbale della seduta. Nel caso in cui, provata la causa di astensione, il membro rifiuti di allontanarsi dalla seduta, il Presidente deve pronunciare la ricusazione, facendola risultare dal verbale.

Art. 13.4 Casi di decadenza

1. Si ritengono decaduti quei membri che incorrono in una delle sottoelencate ipotesi:
 - subentro di incompatibilità per mutate condizioni professionali o sociali come sopra indicato;
 - assenza per più di tre sedute consecutive della Commissione;

- ricusazione del Presidente a seguito del rifiuto del membro di allontanarsi dalla seduta in caso di provata causa di astensione.
- 2. In tali casi il sindaco, preso atto del verificarsi di una delle ipotesi sopra riportate, provvederà a nominare il sostituto. Il soggetto nominato in sostituzione del Commissario decaduto resterà in carica per il periodo restante di durata della Commissione.

Art. 13.5 Casi in cui la Commissione esprime pareri

1. Compiuta l'istruttoria da parte del responsabile del procedimento la Commissione esprime pareri:
 - su tutte le richieste di permesso di costruire pervenute al protocollo comunale indipendentemente dalle opere in progetto;
 - sulle richieste di permesso di costruire in sanatoria;
 - sulle richieste di proroga di permessi di costruire;
 - sulle opere di cui all'art.32 della L. 28/2/1985 n.47;
 - sull'annullamento d'ufficio di un permesso di costruire;
 - sulle applicazioni delle misure di salvaguardia di strumenti urbanistici adottati o di loro varianti sostanziali;
 - sulle proposte di trasformazione urbanistica, conversione d'uso degli edifici, lottizzazioni ed urbanizzazioni di aree;
 - sulle richieste di interventi minori (insegne, ecc.);
 - in genere su tutto quanto può interessare il decoro dell'ambiente urbano e la tutela del patrimonio storico-artistico;
 - su istanza del RUP per progetti di opere pubbliche;
2. La Commissione esprime inoltre pareri:
 - sul progetto e sulle norme dei piani urbanistici generali comunali;
 - sui piani attuativi e sulle varianti del PGT;
 - sull'interpretazione e modifica del Regolamento edilizio comunale.

Art. 13.6 Procedure escluse dal parere della Commissione

1. Con riferimento a quanto precedentemente disposto, le procedure abilitative per le quali non è richiesto obbligatoriamente il parere della Commissione sono:
 - Domande di voltura a permessi di costruire in corso.

Art. 13.7 Valutazioni della Commissione

1. Pur rispettando la libera scelta dello stile architettonico delle costruzioni, la Commissione, nell'ambito di espressione delle sue valutazioni, dovrà valutare la qualità progettuale, in particolare:
 - l'impatto estetico visuale della costruzione;
 - il suo rapporto con il contesto urbano circostante;
 - la qualità progettuale
2. Per meglio valutare la "qualità progettuale" si stabilisce di verificare se il progetto proposto contribuisca a qualificare oppure a deteriorare il contesto paesistico di riferimento; se produca effetti non apprezzabili sull'immagine di quel territorio o invece possa arricchirla o impoverirla; se crei nuovi valori paesaggistici o piuttosto non comprometta oppure distrugga quelli esistenti.
3. Tale verifica si baserà sui tre seguenti termini di valutazione:
 - a) Architettura della tradizione
Conservazione dei caratteri morfologici del luogo e della continuità delle relazioni tra elementi socio-culturali o tra elementi paesaggistici.
Verrà data molta importanza a non creare condizioni caratterizzate dall'assenza di un linguaggio architettonico canonico e al rischio connesso all'utilizzo spesso casuale di codici linguistici tra loro eterogenei.
 - b) Architettura dell'innovazione
Liberazione della progettualità, ricerca e re-interpretazione della storia nel contemporaneo.
Valorizzazione dell'architettura contemporanea con uso di nuovi materiali e nuove tecnologie costruttive mirate anche all'architettura sostenibile.
 - c) Rapporto con l'ambiente
Favorire l'impatto progettuale con l'ambiente collettivo, in quanto partecipe del paesaggio.
Per meglio analizzare il rapporto progetto-contesto paesistico, si farà riferimento all'ubicazione del progetto:
 - centro storico

- zone residenziali
 - zone produttive
 - Parco del Rocciole e zone agricole
4. A tal fine nel caso fosse ritenuto utile ed opportuno per una migliore e più completa espressione del parere di competenza, i membri della Commissione, accompagnati da personale dell'ufficio competente, possono avere libero accesso nella località e nel cantiere dove devono eseguirsi o si stanno eseguendo le opere per le quali si chiede o si è ottenuto il permesso di costruire.

Art. 13.8 Convocazione della Commissione

1. La Commissione edilizia si riunisce ogni qualvolta il responsabile dell'Area Territorio ed Attività Economiche, nell'ambito delle attribuzioni a lui conferite dal DPR 380/01, provvede alla convocazione con avviso scritto.
2. L'avviso di convocazione potrà pervenire anche tramite posta elettronica, ai membri della Commissione almeno tre giorni lavorativi prima della data della seduta; al fine di garantire agli stessi la possibilità di visionare i progetti inseriti nell'ordine del giorno della convocazione.
3. Per eventi eccezionali ed urgenti è ammessa la convocazione straordinaria della Commissione ed in tal caso i membri saranno avvisati telefonicamente o via mail almeno il giorno prima della data della seduta.
4. L'ordine del giorno comprenderà l'esame delle pratiche edilizie pervenute al Comune, seguendo categoricamente l'ordine cronologico di presentazione rilevabile dal protocollo comunale. Fanno eccezione a tale ordine solo progetti o pratiche dell'Area Demanio, per le quali è necessario acquisire il parere della Commissione.

Art. 13.9 Validità delle sedute e delle decisioni della Commissione

1. Per la validità delle sedute e delle decisioni è necessaria la presenza di almeno tre membri elettivi, oltre a quella del Presidente o del Vicepresidente e del responsabile dell'Area Territorio ed Attività Economiche o suo delegato.
2. Nel caso si debbano trattare argomenti di particolare importanza o che richiedano particolari competenze, il Presidente può chiamare a far parte della Commissione, per il solo tempo necessario alla illustrazione del progetto, il progettista stesso o uno o più esperti, oppure richiederne la consulenza scritta, ad esclusivo titolo consultivo. Le figure esterne non potranno in alcun modo partecipare all'esame delle pratiche e all'espressione del parere.
3. Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità tra pareri contrastanti prevale il voto del Presidente. Il quorum per la validità dei pareri è identico a quello indicato per la validità delle sedute.
4. Se durante l'esame di una pratica, un membro, causa incompatibilità, è costretto ad allontanarsi dalla seduta e venisse in tal modo a mancare il numero legale per la validità della stessa, la pratica in questione non potrà essere esaminata e sarà rimandata alla prossima seduta.
5. Nel caso il Presidente, causa incompatibilità, deve allontanarsi dalla seduta durante l'esame di una pratica, dovrà assumere la presidenza della Commissione il Vicepresidente.
6. Il parere finale della Commissione, in ordine ai progetti esaminati, verrà scritto in apposito registro e dovrà contenere le motivazioni del parere dato che, in caso negativo, deve essere dettagliato.
7. Se richiesto da uno o più membri della Commissione, il verbale deve contenere il numero di voti favorevoli e di quelli contrari. Ogni membro della Commissione ha diritto che nel verbale venga data precisa motivazione del proprio parere.
8. Le sedute della Commissione non sono aperte al pubblico; sono pertanto esclusi terzi estranei. Nell'ambito delle valutazioni sui singoli progetti è ammessa la possibilità che la Commissione esegua dei sopralluoghi, così come indicato nel presente Regolamento.

Art. 13.10 Richiesta di collaborazione con le strutture comunali

1. Qualora, nell'ambito di competenza delle valutazioni, la Commissione ritenga opportuno acquisire elementi, dati o pareri propri di altre strutture organizzative del Comune, il presidente formulerà apposita richiesta scritta all'ufficio interessato il quale, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, provvederà a formulare risposta scritta.
2. Nel caso si rendesse necessario, per pratiche di particolare rilevanza o complessità la presenza alla seduta della Commissione di altri funzionari comunali, oltre al membro di diritto, il Presidente provvederà alla stesura di un invito formale ai sensi ed alle condizioni previste nel presente Regolamento.

Art. 14 Commissione locale per il paesaggio

1. La Commissione Locale per il Paesaggio, è stata istituita in forma convenzionata con il Comune di Canegrate, con competenze tecnico scientifiche ai sensi dall'articolo 80 e seguenti della L.R.12/05 e smi.
2. Essa svolge le proprie funzioni sulla base della norma vigente.
3. Il sindaco o l'assessore delegato, la giunta, il consiglio comunale, il dirigente o suo delegato - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla commissione in materia di interventi di impatto sulla componente paesaggistica del territorio.

Art. 14.1 Disposizione transitoria

1. Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo di seguito si indicano le modalità operative di tale commissione allorquando la stessa sarà nominata esclusivamente dal Comune di Busto Garolfo.

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO (art. 81 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12)

Art. 14.1.2 Composizione

1. La Commissione per il Paesaggio, di seguito denominata per brevità "Commissione", è un organo collegiale tecnico-consultivo.
2. La Commissione è composta da tre soggetti dotati di professionalità tecnica
3. Il titolo di studio, l'esperienza richiesta, gli ulteriori titoli professionali attinenti alla valorizzazione del paesaggio, dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.
4. I membri della Commissione sono:
 - Presidente- requisiti:
possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici;
 - n. 2 Commissari- requisiti:
possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche e ambientali; possesso di qualificata esperienza, almeno triennale se laureati e quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie suddette e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune.

Art. 14.1.3 Nomina, durata e compensi

1. Il Sindaco, previa acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature presentate, nomina la commissione e il presidente. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente
2. La durata in carica della Commissione corrisponde a quella dell'organo che la ha eletta.
3. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione.
4. Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione per il Paesaggio è gratuita, salvo eventuale rimborso spese per indagini supplementari necessarie per esprimere i pareri di competenza. I rimborsi saranno riconosciuti nelle forme previste per Legge o Regolamento.

Art. 14.1.4 Casi di incompatibilità

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro della Commissione Edilizia e con quella di membro di Commissione comunali operanti nel settore territoriale.
2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
3. I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione relativamente a interventi riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 14.1.5 Casi di decadenza dei commissari

1. I membri della Commissione decadono automaticamente nel caso insorga una causa d'incompatibilità di cui al precedente articolo, sopravvenuta successivamente alla loro nomina.
2. I Commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione.

Art. 14.1.6 Ambito di valutazione e individuazione delle attribuzioni

1. La Commissione è un organo collegiale tecnico-consultivo dell'Amministrazione comunale che si esprime su questioni in materia paesaggistica e ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesistico ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio comunale.
2. Nell'esercizio della specifica competenza consultiva in materia paesistico ambientale di cui al comma precedente, la Commissione valuta gli interventi proposti in relazione:
 - alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti
 - alla congruità con i criteri di gestione del bene tutelato
 - ai criteri per l'esercizio della sub-delega deliberati dalla Regione Lombardia, nonché agli altri atti di natura paesistica.
3. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla Legge e in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si svolge mediante l'espressione di pareri obbligatori che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla Legge, ovvero dal presente Regolamento, nonché, per l'originalità delle questioni trattate, laddove sia richiesto un qualificato parere della Commissione stessa.
4. Il parere della Commissione è obbligatoriamente richiesto per:
 - autorizzazioni paesaggistiche nell'ambito delle competenze subdelegate ai Comuni dalla Regione Lombardia di cui all'art. 80, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.
 - piani attuativi e pratiche edilizie comunque denominate e localizzate, il cui giudizio d'impatto paesaggistico sia superiore alla soglia di rilevanza, come definita nel Piano Territoriale Paesistico Regionale e relative disposizioni attuative (DGR VII/11045 dell'8.11.2002)
 - ogni qual volta il Responsabile dell'Area ritenga che l'intervento proposto, incida negativamente sull'aspetto esteriore dei luoghi, ancorché il giudizio d'impatto paesaggistico sia stato dichiarato dal progettista inferiore al grado di rilevanza di cui al precedente punto.
5. La Commissione potrà approvare con propria deliberazione delle direttive di chiarimento o indirizzo in materia paesistico ambientale. La deliberazione della Commissione dovrà essere sottoscritta dal Responsabile della struttura, in ordine alla regolarità tecnica, il quale provvederà a raccogliere in apposito registro quanto deliberato, al fine di far eventualmente recepire quanto scaturito da tale attività di approfondimento e ricerca dagli appositi strumenti urbanistici.
6. E' data facoltà alla Commissione di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del relativo parere.
7. In casi eccezionali la Commissione può delegare alcuni membri all'espletamento del sopralluogo.
8. La Commissione si esprime con:
 - Pareri
 - deliberazioni di indirizzo.

Art. 14.1.7 Segretario di commissione

1. Le funzioni di Segretario sono esercitate:
 - da uno dei membri della Commissione.
2. Il Segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta in un registro da conservare mediante archiviazione. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e devono contenere:
 - l'indicazione dei presenti
 - il parere motivato eventuali pareri difformi e posizioni di astensione motivate da parte del membro che li esprime.
3. Qualunque sia l'esito del parere espresso dalla Commissione, il Segretario è tenuto:
 - ad apporre su ogni elaborato progettuale un timbro attestante l'avvenuto esame da parte della Commissione;
 - a far firmare l'attestazione al Presidente o a un Commissario, facendo apporre la data della seduta di Commissione.

Art. 14.1.8 Convocazione

1. La Commissione si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o che venga richiesto dai soggetti indicati nel precedente articolo.
2. La seduta è convocata dal Segretario di Commissione su richiesta del Presidente. La convocazione avviene prioritariamente a mezzo posta elettronica o mediante posta ordinaria da trasmettere ai membri almeno tre

giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso d'urgenza la convocazione può avvenire a mezzo mail da spedire almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione

3. Il Presidente, in accordo con il Segretario, fissa gli ordini del giorno almeno 3 giorni prima della data della seduta.
4. I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione dei progetti medesimi o di loro integrazioni al protocollo comunale, salva la priorità assegnata per particolari opere di natura pubblica.

Art. 14.1.9 Validità delle sedute e delle decisioni

1. Affinché le sedute della Commissione siano dichiarate valide, è necessaria la presenza di due membri compreso il Presidente.
2. I pareri sono espressi a maggioranza, in caso di parità, il voto del Presidente è determinante. Il voto va sempre espresso in forma palese.

Art. 14.1.10 Pubblicità delle sedute

1. Le riunioni della Commissione NON sono pubbliche.
2. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo progettista o il funzionario responsabile e/o l'Assessore competente, in caso di opera pubblica, limitatamente all'illustrazione del progetto, non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
3. Rientra nei diritti di ciascun Commissario richiedere la visione di tutti i documenti in possesso delle strutture organizzative comunali utili all'espressione del parere.
4. Ciascun Commissario ha diritto di chiedere chiarimenti in ordine ad ogni altra questione ritenuta rilevante, previa determinazione in tal senso da parte della Commissione.
5. Il Responsabile dello Sportello Unico Edilizia, in caso di situazioni complesse, può operare la convocazione congiunta della Commissione per il Paesaggio con altre Commissioni tecniche attinenti la pratica da esaminare.

Art. 15 Gestione telematica delle pratiche edilizie

1. In considerazione degli obiettivi generali di semplificazione e dematerializzazione delle pratiche edilizie e paesaggistiche il Comune, in collaborazione con altri enti e soggetti interessati, a vario titolo, ai procedimenti edilizi e paesaggistici, promuoverà modalità "on-line" di presentazione e gestione delle istanze, comunicazioni e segnalazioni a carattere edilizio e paesaggistico in sostituzione di quelle tradizionali su supporto cartaceo, in adempimento delle disposizioni vigenti in materia di amministrazione digitale.
2. Il comune nell'ambito della propria autonomia organizzativa si doterà di un portale per la gestione e trasmissione telematica delle pratiche edilizie e provvederà, nell'occasione, a dotarsi di opportuno e dedicato regolamento trattante la materia telematica.

Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi

Art. 16 Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati

1. Il Dirigente può attivare lo strumento dell'autotutela qualora ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa (Legge 241/1990 art. 21 – nonies) per motivi di legittimità e qualora sussista un interesse pubblico alla rimozione di un atto o un provvedimento.
2. A tal fine il Dirigente esperisce istruttoria sulla sussistenza dei requisiti /e dei presupposti per l'attivazione; quando da tale analisi siano sorte posizioni soggettive consolidate in capo ai destinatari del provvedimento medesimo, il potere di autotutela viene esercitato attraverso la ponderazione degli interessi in gioco da svolgersi, ove possibile, in contraddittorio con il privato e tenendo conto in particolare dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa e dell'affidamento del cittadino.
3. Il procedimento si conclude con un provvedimento Dirigenziale.
4. Il riesame di un provvedimento può anche essere attivato ad esito di sentenza del giudice amministrativo.
5. Per esprimere il riesame è necessario acquisire nuove valutazioni o pareri da parte dei settori interni, della Commissione Edilizia o di altri Enti o Amministrazioni coinvolte nel procedimento se ne ricorrono gli estremi.

Art. 17 Certificato di destinazione urbanistica (CDU)

1. La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (CDU) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
2. Il certificato è rilasciato dall'autorità comunale e specifica:
 - a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
 - b) l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
 - c) i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
 - d) le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
 - e) i vincoli incidenti sull'immobile.
3. La richiesta del certificato di destinazione urbanistica, previsto dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, viene presentata al SUE. Il certificato di destinazione urbanistica conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici e della normativa vigente prima del suddetto termine.

Art.18 Proroga dei titoli abilitativi

1. In merito all'istituto della proroga dei titoli abilitativi trovano applicazione i disposti dell'art. 15 del DPR 380/2001 e smi.

Art. 19 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità

1. Dichiarazione di antigienicità

La certificazione di abitazione antigenica è rilasciata dal Responsabile della competente Struttura Tecnica dell'A.T.S., previo accertamento tecnico.

La certificazione è inviata al Sindaco per i provvedimenti di competenza (dichiarazione di antigienicità).

Ai fini del presente articolo non si tiene conto degli effetti dovuti al sovraffollamento.

Un'abitazione dichiarata antigenica dal Sindaco, una volta libera, non può essere rioccupata se non dopo che la competente Struttura Tecnica dell'A.T.S. abbia accertato l'avvenuto risanamento igienico e la rimozione delle cause di antigienicità.

Le condizioni che determinano una situazione di antigienicità in abitazioni esistenti sono almeno una delle seguenti:

- assenza di stanza da bagno incorporata nella abitazione;
- tracce di umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità, ineliminabili con normali interventi di manutenzione;
- inadeguati dispositivi per la climatizzazione ambientale (riscaldamento);
- requisiti di superficie aeroilluminante apribile negli spazi di abitazione e degli spazi accessori inferiori agli obiettivi specifici previsti dal presente regolamento e comunque in misura non maggiore del 40%;
- altezza netta media interna degli spazi di abitazione inferiore a m. 2,70 e fino a m. 2,40;
- volume degli spazi di abitazione inferiore a quello regolamentare comunque in misura non maggiore del 10%;

- superficie degli spazi di abitazione inferiori agli obiettivi di cui al presente regolamento e comunque in misura non maggiore del 20%.
2. Dichiarazione di inabitabilità
- Il Sindaco, sentito il parere o su proposta del Responsabile della competente Struttura Tecnica dell'A.T.S., dichiara inabitabile una abitazione o parte di essa, per motivi d'igiene.
- Un'abitazione dichiarata inabitabile deve essere sgomberata con ordinanza del Sindaco e non potrà essere rioccupata se non dopo interventi di adeguamento e rilascio di nuova licenza d'uso, nel rispetto delle procedure amministrative previste.
- Le condizioni che determinano una situazione di inabitabilità in abitazioni esistenti sono almeno una delle seguenti:
- degrado o pericolo tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
 - abitazione impropria (soffitta, seminterrato, rustico, box);
 - mancata disponibilità di acqua potabile;
 - mancata disponibilità di servizi igienici;
 - mancata disponibilità di servizio cucina o zona cottura;
 - mancanza di ogni sistema di riscaldamento;
 - requisiti di superficie aeroilluminante apribile negli spazi di abitazione, inferiori agli obiettivi specifici di cui al presente regolamento, in misura maggiore del 40%;
 - altezza netta media interna degli spazi di abitazione di cui alla lettera a) dell'art. 3.4.3 inferiore a m. 2,40;
 - volume degli spazi di abitazione inferiore a quello regolamentare in misura maggiore del 10%;
 - superficie degli spazi di abitazione inferiore a quella regolamentare in misura maggiore del 20%.

Art. 20 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni

1. Nel merito si richiama a quanto disposto dalla L.R.12/2005 e ss.mm.ii.e dalla:
 - Deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 07/03/78;
 - Deliberazione della Giunta Comunale n.94 del 31/10/78;
 - Deliberazione della Giunta Comunale n. 530 del 09/09/81;

Art. 21 Pareri preventivi ed indicazioni interpretative

1. Al fine di favorire il più possibile la collaborazione tra privati e Comune è prevista la possibilità di richiedere alla Commissione Comunale per l'Edilizia, prima di presentare regolare progetto, eventuali pareri preventivi sia in materia edilizia che urbanistica. A tal fine si precisa quanto di seguito:
 - a) tale parere è da intendersi consultivo e non provoca effetti di alcun tipo sulla procedura canonica di richiesta di provvedimento abilitativo;
 - b) anche in caso di parere favorevole sulla richiesta preventiva la stessa dovrà essere ripresentata come richiesta definitiva ed acquisire nuovamente il parere della commissione comunale per l'edilizia;
 - c) la Commissione Comunale per l'Edilizia, in sede di esame della richiesta, terrà in debito conto il parere espresso in sede "preventiva" evitando, per quanto possibile, appesantimenti procedurali;
 - d) per la richiesta di parere preventivo dovrà essere prodotto un elaborato grafico esaustivo che evidenzii perfettamente l'oggetto della richiesta al fine di consentire all'organo preposto una corretta valutazione ai sensi delle leggi e regolamenti in vigore;
 - e) è possibile richiedere alla locale Commissione Comunale per l'Edilizia anche indicazioni interpretative della disciplina urbanistico-edilizia, sulla base della esperienza maturata.

Art. 22 Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia

Art.22.1 Ordinanze

1. Possono essere iniziate opere e interventi, senza il necessario titolo abilitativo, nei seguenti casi:
 - a) opere e interventi da eseguire su ordinanza contingibile e urgente del Sindaco per la tutela della pubblica incolumità, emessa ai sensi degli articoli 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000, ed alle opere eseguite in dipendenza di calamità naturali o avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale;
 - b) opere e interventi che rivestano un carattere di assoluta necessità e urgenza e siano poste a salvaguardia della pubblica e privata incolumità. In tal caso, entro tre giorni lavorativi dall'inizio delle opere, il proprietario o il titolare di un diritto reale dell'immobile comunica all'Autorità comunale la descrizione sommaria degli interventi e il nominativo, con relativa firma per accettazione, del tecnico abilitato all'esercizio della professione e responsabile dell'intervento ove necessario.

Comune di Busto Garolfo (Città Metropolitana di Milano)

In tal caso, entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della comunicazione, il titolare dell'intervento deve integrarla con regolare richiesta di titolo abilitativo.

In mancanza della presentazione della richiesta di Permesso di Costruire ovvero in caso di mancato deposito della SCIA, le opere sono considerate come eseguite in assenza di titolo e soggette alle procedure sanzionatorie ai sensi di legge.

Nel caso di opere o interventi particolarmente estesi o complessi, il titolare dell'intervento può depositare elaborati grafici di massima, obbligatoriamente corredati di elaborati fotografici dello stato di fatto e, possibilmente, di quello iniziale riservandosi il deposito di elaborati di dettaglio entro i successivi trenta giorni.

A completa esecuzione delle opere devono essere presentati una relazione finale, i grafici aggiornati, la documentazione fotografica e le certificazioni relative all'intervento realizzato.

Art.22.2 Sicurezza

1. Gli edifici e le loro finiture devono essere eseguiti secondo le buone regole del costruire, con uso corretto dei materiali e mantenuti in condizioni di sicurezza statica così pure le finiture degli stessi, al fine di evitare crolli o distacchi che possano causare pericolo per la pubblica incolumità
2. Quando tali condizioni vengono a mancare, i proprietari devono provvedere alle opportune riparazioni, previo l'ottenimento se necessario, del preventivo titolo abilitante all'intervento.
3. Qualora non provvedano, il Dirigente dell'Area competente può diffidare gli interessati alla realizzazione delle opere al fine del mantenimento delle condizioni minime di sicurezza e del decoro delle costruzioni.
4. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo imminente alle persone correlate a motivi statici, il proprietario ha l'obbligo di procedere con somma urgenza alla realizzazione delle opere necessarie a prescindere dal titolo abilitante all'intervento, provvedendo tuttavia a dare comunicazione al Sindaco dei lavori intrapresi; analogamente si procederà nei casi di calamità naturale o di qualsiasi altro evento eccezionale.
5. Il Dirigente, ricevuta la segnalazione di cui al punto precedente e previo opportuno sopralluogo in loco, notificherà agli interessati eventuali ulteriori provvedimenti da adottare, riservandosi in caso di inadempienza la facoltà di agire con intervento sostitutivo con spese a carico degli stessi.
6. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all'autorità comunale nonché agli eventuali organi di tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.
7. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi del Titolo IV del DPR 380/2001 e s.m.i., fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.

Art. 22.3 Interventi urgenti

1. Gli interventi strettamente necessari al fine di evitare un pericolo imminente per l'incolumità delle persone o per l'integrità di beni possono essere eseguiti, previa comunicazione che accerti, sotto la responsabilità personale del proprietario, del possessore o del detentore e dell'esecutore, l'effettività del pericolo.
2. Tali opere riguardano esclusivamente la messa in sicurezza demandando l'intervento edilizio definitivo alla presentazione di idonei titoli. Nel caso in cui il titolo già sussista, ma non sia ancora efficace, dette opere possono essere iniziate anche prima dell'efficacia del titolo abilitativo; in questi casi deve esserne fatta immediata comunicazione all'ufficio competente.
3. Ove, nel caso dell'esecuzione di interventi su costruzioni o manufatti esistenti, si dia luogo a demolizioni non previste dal progetto ovvero si verifichino crolli, il direttore dei lavori o il detentore del titolo abilitativo sono tenuti all'immediata sospensione dei lavori ed alla comunicazione al competente ufficio comunale della demolizione effettuata o del crollo verificatosi. I lavori relativi alla parte interessata potranno essere ripresi solo dopo l'ottenimento del titolo abilitativo per la variante necessaria.

Art. 23 Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio

1. Il Comune attraverso il portale dello sportello edilizio unico digitale al link:
<https://www.comune.bustogarolfo.mi.it>
garantisce la consultabilità del PGT, delle N.d.P., del Regolamento Edilizio.

Art. 24 Coinvolgimento partecipazione abitanti

1. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ha facoltà di intervenire nel procedimento, mediante istanza motivata in ordine al pregiudizio temuto, da presentarsi con eventuali memorie e documenti.

2. La richiesta di intervento nel procedimento è rivolta al responsabile del procedimento, che ne valuta l'ammissibilità e stabilisce il termine per la presentazione di memorie scritte e documenti, ovvero per l'audizione personale, dandone motivata comunicazione agli interessati.
3. La richiesta di intervento deve contenere le informazioni utili per la individuazione del procedimento cui l'intervento è riferito, i motivi dell'intervento, le generalità e il domicilio eletto per le comunicazioni.
4. Il responsabile del procedimento, verificata positivamente la legittimazione all'intervento, invia all'interessato una comunicazione contenente le informazioni previste ai sensi della normativa in vigore; In caso negativo, il responsabile del procedimento dà motivata comunicazione agli istanti delle ragioni ostative all'ammissibilità dell'intervento.
5. I soggetti di cui agli artt. 7 e 9 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto del presente regolamento, hanno il diritto di:
 - conoscere lo stato del procedimento;
 - prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento, nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare sul diritto di accesso e la tutela dei dati personali;
 - presentare, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento, memorie scritte, relazioni illustrative, note specifiche, documenti, osservazioni e proposte che il responsabile del procedimento ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento, dandone riscontro nella motivazione del provvedimento, nella quale sono evidenziate le ragioni del loro accoglimento totale o parziale o della loro reiezione.
6. Quando risulti necessario, i soggetti di cui all'art. 7 e, se noti, quelli di cui all'art. 9 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, possono essere invitati dal responsabile del procedimento, anche a seguito di loro richiesta, presso il suo ufficio per fornire chiarimenti ed informazioni utili al perfezionamento dell'istruttoria.
7. In ogni caso l'interessato deve essere ammesso, su richiesta, a contraddittorio orale, con redazione di apposito verbale da inserire agli atti del procedimento. Detto contraddittorio ha luogo entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta; l'interessato ha diritto di farsi rappresentare nel contraddittorio orale mediante delega da rilasciarsi in calce all'avviso di convocazione e da consegnare al responsabile del procedimento prima dell'inizio della discussione.
8. Nella gestione degli atti/procedimenti è sempre garantito il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di trasparenza, accesso ai documenti amministrativi e lotta alla corruzione nelle pubbliche amministrazioni.

Art. 25 Concorsi di urbanistica e di architettura

1. L'Amministrazione comunale può promuovere il ricorso a concorsi di idee e di progettazione (di cui alla Parte II, Titolo VI, Capo IV, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante Codice dei contratti pubblici) per l'elaborazione di progetti di alta qualità, capaci di coniugare le indicazioni progettuali e strategiche definite dalla programmazione urbanistica, e/o le conoscenze acquisite mediante l'attivazione di processi partecipativi, con la capacità progettuale dei professionisti. I concorsi di urbanistica e di architettura rappresentano uno strumento utile per perseguire la riqualificazione del territorio e la diffusione della cultura architettonica, e consentono, tramite il confronto di molteplici proposte, la valutazione da parte della committenza di più soluzioni possibili, rendono più facile una scelta di qualità e sono di garanzia per le pari opportunità, concorrendo a facilitare l'inserimento dei giovani professionisti nel mondo del lavoro.
2. Il Comune può promuovere le varie forme concorsuali, commisurandone modalità e caratteristiche in funzione delle esigenze di programmazione, delle risorse e dei tempi disponibili, con particolare riferimento alle attrezzature pubbliche e allo spazio pubblico; oltre a promuovere direttamente i concorsi, favorisce e sostiene, anche attraverso i propri canali di comunicazione, analoghe iniziative promosse da altri soggetti, pubblici e privati.

TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI

Capo I - Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori

Art. 26 Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'Impresa esecutrice e del Direttore dei Lavori, della sicurezza

1. In relazione a quanto riportato nel d.p.r. 380/2001 e smi ed in particolare agli articoli n. 6-bis, 15, 22, 23 e 23bis, e nella l. 241/1990 e smi valgono i seguenti disposti.
2. Nel caso di CILA e SCIA l'inizio lavori coincide con la presentazione della comunicazione con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge inerenti fatto salvo diverso termine contenuto nell'istanza.
3. Nel caso di SCIA in alternativa al permesso di costruire la stessa dovrà essere presentata almeno 30 gg. prima dell'effettivo inizio dei lavori con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge.
4. Nel caso di permesso di costruire i lavori devono avere inizio entro un anno dall'efficacia del titolo, coincidente con la data di notifica dell'avviso di rilascio all'avente titolo, fatte salve le diverse disposizioni legislative; la comunicazione di inizio lavori con tutti gli adempimenti connessi dovrà essere presentata entro tale termine.
5. Fatta salva la comunicazione d'inizio lavori nelle forme e modalità previste, la stessa può essere ritenuta valida quando dalla costante presenza organizzata di mezzi e di uomini al lavoro risulti l'inequivocabile volontà del committente di realizzare l'opera assentita. Il semplice approntamento del cantiere e/o l'esecuzione di modesti scavi e sbancamenti non costituisce di per sé prova di avvenuto inizio lavori.
6. Il committente deve presentare la comunicazione di inizio dei lavori entro cinque giorni dall'evento, eventuali cambiamenti devono essere tempestivamente segnalati.

Art. 26.1 Sostituzione Direttore dei Lavori

1. In tutti i casi nei quali vengano effettuati interventi aventi rilevanza strutturale, deve essere obbligatoriamente nominato anche un Direttore dei Lavori delle strutture oltre al Direttore dei Lavori Edili. È consentito che gli incarichi di Direttore dei Lavori e di Direttore dei Lavori delle strutture siano rivestiti dallo stesso professionista.
2. In qualsiasi caso qualora il Direttore dei Lavori venga meno per rinuncia o altra causa, il committente deve provvedere all'immediata sospensione dei lavori e dare tempestiva comunicazione all'ufficio competente. I lavori possono essere ripresi solo dopo il deposito della nomina di un nuovo Direttore dei Lavori che dovrà sottoscrivere tutti gli elaborati di progetto, senza di che la suddetta sostituzione non avrà effetto. In tal caso il titolare del provvedimento dovrà provvedere a presentare adeguata relazione tecnica sottoscritta dal direttore dei lavori uscente e dal direttore dei lavori subentrante sull'effettivo stato dei lavori; Tale relazione dovrà essere controfirmata per presa visione dall'impresa esecutrice dei lavori.
3. Nel tempo intercorrente fra la comunicazione di cessazione di responsabilità del Direttore dei Lavori o dell'esecutore e la loro sostituzione con i subentranti, i lavori devono essere sospesi.

Art. 26.2 Sostituzione Impresa

1. In qualsiasi caso qualora l'impresa esecutrice delle opere venga meno per rinuncia o altra causa, il committente deve provvedere all'immediata sospensione dei lavori e dare tempestiva comunicazione all'ufficio competente.
2. I lavori possono essere ripresi solo dopo il deposito della nomina di una nuova impresa esecutrice dei lavori che dovrà sottoscrivere tutti gli elaborati di progetto, senza di che la suddetta sostituzione non avrà effetto. In tal caso il titolare del provvedimento dovrà provvedere a presentare adeguata relazione tecnica sottoscritta dal direttore dei lavori, dall'impresa uscente e dall'impresa subentrante sull'effettivo stato dei lavori;

Art. 26.3 Disciplina delle Varianti

1. Varianti in corso d'opera.
E' possibile la presentazione di varianti a permessi di costruire o segnalazioni certificate di inizio attività in essere unicamente nel rispetto dei disposti del DPR 380/01 e successive modifiche ed integrazioni e della L.R. 12/05.
2. Variazioni essenziali
Costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato, ai fini dell'applicazione dei disposti delle sanzioni di cui al DPR 380/01 le modifiche edilizie che comportino, anche singolarmente quanto indicato all'art. 54 della L.R. 12/05 e smi.

Art. 26.4 Interventi non ultimati

1. Le opere assentite devono essere realizzate nella loro integrità, ivi comprese le sistemazioni esterne e le opere di sistemazione a verde previste dal progetto oggetto di permesso di costruire
2. In caso di inottemperanza a tale disposizione non sarà possibile per l'ufficio competente assentire l'agibilità.

Art. 27 Comunicazione di fine lavori

1. L'ultimazione dei lavori deve avvenire entro i termini di efficacia del titolo abilitativo, fatta salva la possibilità di proroga prevista dalla legge, che deve essere richiesta con adeguata motivazione, per tempo, durante il periodo di validità del titolo. Il committente deve presentare al SUE la comunicazione di ultimazione lavori entro 15 giorni dall'evento, corredata dalla documentazione prevista dalle normative vigenti.
2. Qualora l'ufficio verifichi che l'intervento non è ultimato, viene sospesa l'agibilità sino ad intervenuta ultimazione dei lavori. Sono ammesse comunicazioni di parziale ultimazione dei lavori per le quali contestualmente sussistano le condizioni per dichiarare agibilità parziale, in conformità alle fattispecie di cui alla normativa vigente in materia; in tali ipotesi il committente dovrà inoltrare apposita comunicazione corredata da una dichiarazione sottoscritta dal Direttore dei Lavori attestante la non sussistenza di pericoli derivanti dall'utilizzazione della porzione di immobile ultimata in rapporto al permanere del cantiere, nonché un elaborato grafico su cui sono rappresentati i percorsi e le delimitazioni del cantiere ancora in essere.
3. Nelle ipotesi in cui le opere siano eseguite in forza di S.C.I.A. o di C.I.L.A. l'interessato, insieme alla comunicazione di ultimazione dei lavori, deve allegare, oltre a tutti i documenti prescritti da specifiche norme di settore, il certificato di collaudo finale redatto da professionista abilitato, attestante la conformità dell'opera al progetto presentato, alle norme di sicurezza, igienico sanitarie e di risparmio energetico unitamente alla ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate, o una dichiarazione che le stesse non hanno comportato modifica del classamento, nonché tutta la documentazione prevista dalle norme vigenti relativamente al caso di specie. In caso di S.C.I.A. alternativa al permesso di costruire è richiesta la medesima documentazione prescritta per il permesso di costruire.

Art. 28 Occupazione temporanea del suolo pubblico

1. E' vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo o lo spazio pubblico senza preventiva autorizzazione dell'ufficio competente.
2. Coloro che, per qualsiasi motivo, intendono occupare il suolo e lo spazio pubblico, debbono presentare opportuna richiesta all'Ufficio Comunale competente, corredandola con dei disegni e documenti necessari per motivare la richiesta ed indicando la superficie che si intende occupare e le opere che vi si vogliono erigere.
3. L'ufficio competente, può concedere l'autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico sulla base dei disposti dell'apposito Regolamento Comunale per l'Applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria.
4. Cessate le ragioni che hanno giustificato l'autorizzazione o scaduto il termine stabilito senza che ne sia stato chiesto il rinnovo, il richiedente deve sgomberare senza indugio il suolo o lo spazio occupato, riportando l'area concessa allo stato in cui l'ha occupata.
5. La riconsegna dell'area all'Amministrazione Comunale avviene in contraddittorio redigendo apposito verbale.
6. La definitiva sistemazione del suolo pubblico è eseguita, se del caso, dall'Amministrazione comunale a cura e spese del richiedente; il rimborso deve essere effettuato entro 15 giorni dall'avviso di pagamento, pena la riscossione forzata.

Art. 29 Comunicazioni di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici

Art. 29.1 Bonifiche

1. Al fine di garantire la tutela ambientale del territorio devono essere sottoposte ad Indagine Ambientale Preliminare (IAP) per la verifica dello stato di qualità del suolo e sottosuolo:
 - a) le aree e gli immobili dove storicamente siano state svolte attività industriali in genere o inerenti al deposito, il commercio e l'utilizzo di sostanze pericolose da convertire a destinazioni d'uso diverse o da riqualificare, mantenendo la funzione produttiva;
 - b) le aree e gli immobili con destinazioni produttive, industriali o artigianali da convertire ad usi di tipo residenziale o a servizi pubblici;
 - c) le aree già sottoposte a procedimenti di caratterizzazione o bonifica, ove la nuova destinazione prevista preveda requisiti di qualità più stringenti di quelli accertati;
2. Sono escluse da tale verifica le aree già sottoposte a valutazione sito specifica dell'impianto che documenti che "l'esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato" di cui all'art. 216 del RD 1265 del 27 luglio 1934 o già

assoggettate a tale valutazione nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale o nella Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al D.Lgs. 152/06 o nelle valutazioni effettuate ai sensi del D.Lgs. 334/99.

3. L'Indagine Ambientale Preliminare deve essere realizzata a cura e spese del responsabile della contaminazione o del soggetto interessato su assenso del proprietario (se non coincidente), o dal proprietario, restando impregiudicata per quest'ultimo ogni azione di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile della contaminazione. L'esito dell'indagine deve essere reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la relazione illustrativa deve essere sottoscritta da un tecnico che ne certifica la validità. L'indagine non è necessaria qualora il proponente possa esibire per l'area in oggetto, per obiettivi coerenti con l'intervento da realizzare, il certificato di avvenuta bonifica o, in alternativa, il provvedimento di conclusione positiva del procedimento di bonifica o l'esito di una precedente indagine, allegando inoltre dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla non compromissione dello stato di qualità delle matrici ambientali nel tempo intercorso dall'emissione degli atti elencati.
4. Il soggetto che procede alle indagini deve inviarne i risultati allo Sportello Unico per l'Edilizia che ne invierà copia agli uffici competenti, nonché alla Città Metropolitana di Milano, per conoscenza, all'ARPA.
5. Qualora i risultati dell'indagine suddetta evidenzino potenziali contaminazioni a carico delle matrici ambientali, così come definite dalla normativa vigente, deve essere dato avvio al procedimento di bonifica nel rispetto delle modalità previste dalla legge. L'avvio del procedimento di bonifica implica la sospensione dei termini del procedimento per il rilascio del titolo edilizio o per l'approvazione del piano e dell'intervento, sino al provvedimento di autorizzazione dell'intervento di bonifica, ma non interrompe l'esame edilizio del progetto. L'avvio dei lavori edilizi è comunque condizionato alla conclusione del procedimento di bonifica e al rilascio delle eventuali relative certificazioni, salvo che per le demolizioni e per le altre opere strettamente propedeutiche agli interventi di bonifica per le quali il responsabile del procedimento di bonifica abbia espresso specifico nulla osta.
6. Sulla base di quanto previsto dal punto 11 della DGR 23 maggio 2012 n. IX/3509, qualora il progetto di bonifica preveda la suddivisione in specifici lotti - eventualmente tramite frazionamento catastale - o fasi temporali, le opere edilizie possono essere avviate sulle porzioni di terreno che non devono essere assoggettate a bonifica, anche in contemporanea alle opere di bonifica che devono essere realizzate su altre specifiche porzioni.
7. Qualora gli enti competenti, ai quali è trasmesso l'esito dell'indagine, dovessero ravvisare la necessità di integrazioni e approfondimenti, lo comunicheranno al Responsabile del Procedimento edilizio o urbanistico, che interrompe il procedimento di rilascio del titolo o di approvazione del piano o sospende l'efficacia del titolo già rilasciato, sino alla positiva valutazione delle integrazioni.
8. Se da queste integrazioni dovesse emergere la presenza di potenziale contaminazione si opererà così come previsto nel precedente comma 3.
9. I risultati dell'indagine suddetta o il certificato di avvenuta bonifica devono essere allegati a tutte le richieste di titoli edilizi o comunicazioni di effetto analogo, anche in caso di modifica della destinazione d'uso senza opere, nonché allegati al fascicolo del fabbricato di cui all'Articolo apposito.
10. In caso di presenza di serbatoi interrati dismessi o da dismettere di qualsiasi tipologia, gli stessi devono essere asportati in via preliminare alla suddetta indagine.

Art. 29.2 Rimozione ordigni bellici

1. Per tutte le attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, nel caso in cui, la valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi, effettuata ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 81/2008, si concluda individuando come necessaria l'attività di Bonifica Bellica Sistemática Terrestre da ordigni esplosivi residuati bellici, il Committente dell'attività provvede ad attivare lo specifico iter autorizzativo di cui alla Direttiva Tecnica GEN-BST-001 per la bonifica bellica sistemática terrestre, emanata, a mente dell'art. 4, comma 2 del D.M. 28 febbraio 2017, dal Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale Armamenti – Direzione dei Lavori e del Demanio.
2. Il soggetto interessato una volta ricevuto il parere vincolante positivo da parte dell'Autorità Militare potrà dare mandato all'impresa specializzata, iscritta al relativo albo, di avviare le attività di bonifica.
3. L'impresa potrà iniziare tali attività solo dopo aver notificato a mezzo PEC agli enti preposti, così come indicati nella Direttiva Tecnica, fra cui il Sindaco, la data di inizio, nonché l'elenco dettagliato del personale (comprensivo del numero di brevetto BCM – Bonifica Campi Minati), dei mezzi, delle attrezzature e degli apparati di ricerca (compresi i numeri di targa/matricola) che saranno impiegati nello svolgimento dello specifico servizio di bonifica. Una volta ultimate le operazioni di bonifica sistemática terrestre, a conclusione del procedimento di bonifica, il soggetto interessato trasmetterà al Sindaco l'Attestato di Bonifica Bellica, debitamente validato dall'Autorità militare competente.

4. Al fine dell'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art. 54 del T.U.E.L., le comunicazioni relative all'inizio di attività di cui al presente articolo, anche laddove non espressamente previsto dalla normativa di settore, dovranno essere inviate al Sindaco con congruo anticipo, fatti salvi i casi d'urgenza.

Art. 29.3 Rimozione amianto

1. Richiamate le norme:
LEGGE 27 marzo 1992, n.257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) e s.m.i..
DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITA' 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto)
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare art. 256
DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)
REGIONE LOMBARDIA Legge Regionale 29 settembre 2003, n.17 (Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto)
REGIONE LOMBARDIA Legge Regionale 31 luglio 2012 n. 14 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 settembre 2003, n. 17 (Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto)
2. I soggetti pubblici o privati, proprietari di edifici, impianti ecc. che intendono effettuare lavori di bonifica, demolizione o rimozione di materiali contenenti amianto dovranno porre in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa nazionale e regionale che disciplina la materia, ivi comprese le disposizioni e le linee di indirizzo riguardanti la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
3. E' altresì responsabilità, da parte degli aventi titolo, del rispetto di quanto disposto dalla vigente e/o sopravvenuta legislazione nazionale e regionale in materia relativamente agli obblighi di censimento, valutazione, custodia e manutenzione dei prodotti/manufatti a base amiantifera.
4. In caso di mancata ottemperanza alla rimozione di manufatti contenenti cemento amianto disposta con apposita ordinanza il Comando di Polizia Locale applicherà le sanzioni previste dal Vigente regolamento di Polizia Locale.
5. In caso di ordinanze non ottemperate, emesse prima dell'entrata in vigore delle sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Locale, si procederà comunque all'applicazione delle stesse fatta salva una preventiva verifica sullo stato di fatto che attesti la non esecuzione delle opere di rimozione dei manufatti contenenti cemento amianto.
6. Per l'applicazione delle sanzioni si farà riferimento alle seguenti fasce in base alla superficie da smaltire:
 - fino a 50,00 mq.
 - da 50,01 mq. a 200,00 mq.
 - oltre 200,01 mq.

Capo II - Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori

Art. 30. Principi generali dell'esecuzione dei lavori

1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme agli atti progettuali comunque assentiti. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative, sono responsabili della buona e regolare esecuzione dei lavori edilizi. Essi devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti, anche nei confronti dei diritti dei terzi, alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
2. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione e le norme di cui ai successivi articoli del presente regolamento che si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni vigenti, statali e/o comunitarie, in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro.

3. Il proprietario risponde della conformità delle opere alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore ed ha l'obbligo di attenersi alle disposizioni che verranno in seguito impartite dall'Amministrazione, tanto per le opere già eseguite, quanto per quelle ancora da eseguire.

Art. 30.1 Requisiti delle costruzioni

1. La realizzazione dei fabbricati dovrà conformarsi ai requisiti generali di resistenza meccanica e stabilità, sicurezza in caso di incendio, tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente, sicurezza nell'impiego, protezione contro il rumore, risparmio energetico e comfort igrotermico.
2. Per il soddisfacimento di tali requisiti i materiali impiegati nella costruzione dovranno uniformarsi alle scelte progettuali relative.
3. Fermi restando tali principi generali nella scelta dei materiali dovrà essere privilegiata la riciclabilità ed il possibile riuso.
4. Con riferimento alle norme di attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con D.G.R. 6/3/2001 n. VII/197, ai fini della conservazione dei caratteri che definiscono l'identità e la leggibilità dei paesaggi e per perseguire il miglioramento della qualità paesaggistica ed architettonica degli interventi di trasformazione del territorio, tenuto conto che ogni intervento edilizio costituisce potenziale modifica del paesaggio, nelle parti di territorio comunale non specificatamente sottoposte al vincolo di cui al D.Lgs. 22/1/04 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" tutti i progetti che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici dovranno essere corredati dalle schede per la valutazione della sensibilità e dell'incidenza paesistica così come approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 30/5/2006.

Art. 31 Punti fissi e quote di caposaldo per nuove costruzioni o ampliamenti del sedime di fabbricati esistenti

1. Per qualsiasi costruzione e ricostruzione il proprietario è tenuto a chiedere all'Area Demanio del Comune, prima dell'inizio dei lavori, la determinazione dei punti fissi di allineamento verso gli spazi pubblici cui dovrà scrupolosamente attenersi.
2. E' altresì facoltà del proprietario richiedere al competente servizio dell'Area Demanio del Comune la determinazione dei capisaldi altimetrici riferiti agli spazi pubblici.
3. Circa lo smaltimento delle acque nere e meteoriche, il proprietario, dovrà chiedere l'indicazione della quota e della sezione della fognatura stradale.
4. Gli edifici non possono invadere il suolo pubblico neppure con le fondazioni, ne possono trasmettergli spinte orizzontali, ad eccezione degli edifici a fronte strada.
5. Nel caso di rendesse indispensabile, per giustificati motivi tecnici la realizzazione di intercapedini o griglie di aerazione su spazi pubblici vale quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 32 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie

1. Premesso che i cantieri sono soggetti alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) nel cantiere deve obbligatoriamente essere affisso, in vista al pubblico, un cartello di dimensioni adeguate, contenente quanto indicato nel successivo articolo; la mancata esposizione di tale tabella comporta l'erogazione della sanzione amministrativa prevista dalle leggi in vigore;
 - b) nel cantiere deve essere tenuta a disposizione dei funzionari comunali copia autentica del progetto in corso di realizzazione e la documentazione prescritta dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - c) i cantieri e le costruzioni provvisoriamente in essi allestite sono assimilati agli edifici industriali per quanto riguarda la dotazione minima di servizi igienici prescritti per legge;
 - d) è vietato usare acqua dai canali pubblici;
 - e) è fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere reperibile in cantiere o di assicurarvi la presenza di persona idonea che lo sostituisca.
 - f) con provvedimento motivato, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, può essere ordinata la sospensione dei lavori;
 - g) le attività di cantiere devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni del Piano di Zonizzazione Acustica comunale e delle relative norme di attuazione (regolamento acustico).
2. Per tutta la durata dei lavori, ogni cantiere recintato deve essere organizzato in modo da essere mantenuto libero da materiali inutili, dannosi o che provochino inquinamento.
3. Deve inoltre essere adottato ogni accorgimento per evitare danni o eccessive molestie a persone e cose private.

4. Se il cantiere non è recintato da steccato, la prima impalcatura verso il pubblico passaggio non può essere costruita ad altezza inferiore a m. 3,00.
5. Al fine di evitare la proliferazione di piante infestanti, in particolare l'Ambrosia per il suo potere fortemente allergico, devono essere eseguiti periodici interventi di sfalcio e pulizia, con particolare attenzione ai cumuli di terra smossa e/o riportata.
6. Al fine di evitare l'infestazione da zanzara tigre dal 1 aprile al 31 ottobre si deve:
 - a) evitare raccolte idriche in bidoni o altri contenitori; in caso di presenza di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
 - b) disporre i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare la formazione di accumuli d'acqua;
 - c) provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare la formazione di accumuli di acque meteoriche.
7. L'utilizzo, per l'attività di cantiere o per la posa di ponteggi, del suolo pubblico e/o la manomissione dello stesso deve essere preceduto da apposita concessione nella quale vengano indicate le prescrizioni cui attenersi per non danneggiare il suolo, da restituire, alla scadenza della concessione, nelle medesime condizioni in cui lo si è ricevuto.
8. Solo dopo l'ottenimento della predetta concessione, l'area pubblica o d'uso pubblico può essere inclusa nella recinzione di cantiere, garantendo sempre la sicurezza del traffico veicolare e pedonale.
9. L'attività di cantiere è vietata al di fuori dell'area individuata, perimetrata e recintata allo scopo ed è vietato ingombrare le vie e gli spazi pubblici o d'uso pubblico adiacenti al cantiere. Solo in caso di necessità indicata e comprovata dagli interessati con esplicita richiesta, la Polizia Locale può autorizzare il deposito di materiali su spazi pubblici o d'uso pubblico al di fuori della recinzione di cantiere con le cautele stabilite per i singoli casi dal competente ufficio comunale e sotto l'osservanza dei regolamenti comunali e del "Codice della Strada".
10. Anche nel caso in cui la realizzazione dei lavori possa interessare canali o servizi pubblici, il costruttore deve richiedere le prescrizioni cui attenersi al competente ufficio comunale.
11. Qualora dall'attività di cantiere derivino effetti molesti, vibrazioni o altro, per gli spazi pubblici o d'uso pubblico o per le limitrofe proprietà private, il Comune può prescrivere specifiche misure per evitarli, attenuarli o attenuarne le conseguenze, su possibile indicazione della struttura tecnica dell'ATS.
12. Nell'esecuzione dei lavori deve essere evitato ogni imbrattamento del suolo pubblico, in particolare durante le operazioni di trasporto dei materiali di risulta ai recapiti autorizzati.

Art. 32.1 Recinzione dei cantieri provvisorie

1. I cantieri edili devono essere isolati, mediante opportune recinzioni, con materiali idonei e di altezza non inferiore a m. 2,00; In ogni angolo deve essere posta inoltre una lanterna a vetri colorati da mantenersi accesa, a cura e spese del costruttore, secondo l'orario della pubblica illuminazione stradale. Tali lanterne debbono avere dimensioni appropriate ed essere collocate in modo da segnalare bene il recinto o il riparo su cui sono collocate. Debbono avere inoltre luci di colore rosso se il transito è interrotto e luci di colore verde se il transito è ammesso con cautela.
2. I lavori su immobili (siano essi fabbricati o aree) prospicienti o insistenti su aree pubbliche od aperte al pubblico possono effettuarsi solo previa recinzione chiusa degli immobili medesimi o con analoghe misure protettive idonee ad assicurare l'incolumità e la tutela della salute della popolazione.
3. La recinzione va mantenuta con aspetto decoroso e deve essere sostituita o ripristinata qualora leda il decoro dell'ambiente anche a seguito di danneggiamento.
4. L'ufficio competente può prescrivere specifiche modalità tecnico-decorative artistiche per l'ottenimento del miglior risultato visivo.
5. Le norme del presente articolo non si applicano in caso di lavori di scarsa consistenza e di breve durata, purché vengano adeguatamente vigilati e/o segnalati e siano messe in atto idonee misure protettive per evitare ogni possibile inconveniente.

Art. 33 Cartelli di cantiere

1. Nel cantiere deve essere esposto il cartello di cantiere con i dati sui lavori da eseguire e le relative autorizzazioni.
2. All'interno del cartello di cantiere devono essere inserite le seguenti informazioni:
 - a) il tipo di opere da realizzare;
 - b) gli estremi dell'autorizzazione o Permesso di Costruire riguardante le opere da eseguire;
 - c) l'impresa o le imprese esecutrici (nome ed indirizzo legale);
 - d) le eventuali imprese subappaltatrici (anche di impianti tecnici);

- e) il nome del progettista architettonico;
- f) il nome del progettista delle strutture;
- g) il nome del progettista degli impianti;
- h) il nome del direttore dei lavori;
- i) il nome degli eventuali direttori operativi o ispettori di cantiere;
- j) il nome del coordinatore per la progettazione (in materia di sicurezza);
- k) il nome del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (in materia di sicurezza);
- l) il nome del direttore di cantiere;
- m) i responsabili delle imprese subappaltatrici.

Art. 34 Criteri da osservare per scavi e demolizioni

1. La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.
 2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo autorizzazione al comune.
 3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.
 4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà al comune di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico sulla base delle indicazioni del vigente Piano di Zonizzazione Acustica comunale e delle relative norme di attuazione (regolamento acustico).
 5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia; è fatto obbligo al titolare del titolo abilitativo di conservare la relativa documentazione.
 6. La rimozione di parti contenenti amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia.
- Il Comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

Art. 34.1 Operazioni di scavo

1. Nelle operazioni di scavo deve essere assicurata la stabilità dei fronti, in modo che resistano alla spinta del terreno e che non venga compromessa la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.
2. Nell'ambito delle operazioni di scavo, in particolare nella formazione di parcheggi interrati e nella realizzazione di paratie, l'adozione di una tecnica costruttiva basata su tiranti infissi nel sottosuolo delle proprietà limitrofe può essere autorizzata, solo in presenza di specifico accordo (atto pubblico debitamente registrato e trascritto) con le altre proprietà interessate e purché bene motivata e supportata da un accurato studio geologico ed indagine geotecnica estesa anche all'intorno del sito oggetto di scavo, che garantisca l'efficacia delle soluzioni tecniche adottate, la sicurezza generale e la stabilità degli immobili esistenti.
3. Tale sicurezza va inoltre verificata con operazioni di controllo e/o di monitoraggio periodiche, le quali devono interessare, non solo lo scavo, ma anche la zona circostante e gli immobili che possono essere interessati in relazione alle caratteristiche dello scavo stesso.
4. Le operazioni ed il programma di monitoraggio devono essere ben dettagliati nello studio di cui al comma precedente.
5. Qualora venissero riscontrate anomalie, quali infiltrazioni d'acqua, lesioni degli edifici o variazioni nei valori delle misure di monitoraggio, il direttore dei lavori deve dare tempestiva comunicazione all'ufficio competente degli interventi necessari a garantire la sicurezza dei luoghi e dei manufatti esistenti e provvedervi, sospendendo i lavori, fintanto che la realizzazione degli interventi citati non renda nuovamente sicura la loro realizzazione.

Art. 34.2 Demolizioni

1. Sono opere di demolizione gli interventi volti a rimuovere, in tutto o in parte, manufatti preesistenti, qualunque sia l'utilizzazione successiva dell'area risultante.
2. Il titolo abilitativo per l'esecuzione di opere di demolizione è subordinato:
 - a) alla libertà di persone e/o cose del fabbricato da demolire; in caso di demolizione parziale deve essere salvaguardata la stabilità e l'uso della residua parte della costruzione e a quanto indicato dal presente Regolamento in materia di documenti da produrre;

- b) all'impegno di procedere alla disinfestazione del fabbricato stesso, qualora necessaria, immediatamente prima di dare corso alla demolizione;
 - c) all'impegno di procedere alla chiusura di tronchi di fognatura che rimangono inutilizzati;
 - d) all'impegno di sistemare e recingere adeguatamente il terreno;
 - e) all'impegno di proteggere e conservare l'eventuale patrimonio arboreo.
3. In caso di inosservanza anche parziale degli impegni di cui sopra e di quant'altro si ritenga opportuno, può essere compiuto l'intervento sostitutivo in danno dell'inadempiente e a spese dello stesso.
 4. La richiesta di demolizione dovrà conseguire preventivamente i pareri e le autorizzazioni previsti dalle disposizioni legislative vigenti e dovrà specificare, sotto responsabilità dell'esecutore dei lavori, le modalità di smaltimento delle macerie, nonché quelle in ordine all'abbattimento delle polveri, al livello di rumorosità, alla sicurezza del personale e alle eventuali opere di bonifica.
 5. Nei cantieri ove si procede alle demolizioni si deve provvedere affinché i materiali risultanti dalle demolizioni vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di recipienti e comunque previa bagnatura allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.
 6. In tutti i cantieri ove si proceda alla demolizione a mezzo di pale o altri macchinari a braccio meccanico, oltre alla bagnatura, occorre adottare speciali accorgimenti, allo scopo di evitare l'eccessiva polverosità e rumorosità.
 7. Si possono demolire ed asportare tutte quelle strutture e/o finiture che - dall'indagine di progetto - risultino estranee al contesto edilizio preso in esame e, quindi siano in contrasto e d'ostacolo allo svolgimento delle funzioni storico-documentarie e alla trasmissione del relativo messaggio estetico.
 8. Sono senz'altro da considerare eliminabili tutti i tramezzi, le tamponature, le parti murarie che, realizzate in tempi successivi, risultano scientificamente inutili e/o in contrasto con l'organismo strutturale originario. Con esse tutte le superfetazioni di epoca recente e prive di qualità.

Art. 35 Misure di cantiere e eventuali tolleranze

1. Si fa riferimento all'art. 34 comma 2 ter del D.P.R. 380/2001.

Art. 36 Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera

Devono essere rispettati gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e dalle norme di settore applicabili.

Art. 36.1 Disciplina e sicurezza del cantiere

1. Se in un edificio si compiono lavori che possono pregiudicare la stabilità complessiva o quella di sue singole parti, creando situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e/o per l'integrità delle cose, l'ufficio competente ingiungerà al proprietario di prendere immediatamente i provvedimenti necessari per l'eliminazione dello stato di pericolo.
2. In tal caso il proprietario è tenuto a produrre, entro 7 giorni dall'ingiunzione, una perizia tecnica che specifichi le opere da fare per rimuovere lo stato di pericolo; nel caso di immediato pericolo le opere necessarie ad eliminare lo stesso sono eseguibili senza preventiva autorizzazione.
3. Per i cantieri che si aprono lungo le vie o piazze è fatto obbligo di costruire stabili ripari per i passanti.
4. Lungo gli spazi pubblici o gravati di pubblica servitù i ponteggi e le impalcature debbono essere costruite in modo da escludere la caduta di materiali tramite idonee strutture di protezione.
5. Per lavori da svolgersi nel centro del Paese i ponteggi devono essere protetti con opportuni veli, stuoie o altri materiali di rivestimento al fine di mascherarne gli stessi e fornire un'adeguata protezione per polveri e rumori.

Art. 36.2 Controllo dei cantieri

1. Il titolare del permesso di costruire è tenuto ad effettuare obbligatoriamente comunicazione per iscritto, all'Area Territorio, dell'avvenuto inizio dei lavori.
2. Tale comunicazione deve essere effettuata preventivamente all'inizio degli stessi
Visite di controllo possono essere effettuate in qualsiasi momento durante l'esecuzione dei lavori, da parte di funzionari comunali.
3. Per l'effettuazione di visite di controllo, il titolare del permesso di costruire o di altro titolo abilitativo deve fornire mano d'opera, strumenti e mezzi necessari e sostenere le eventuali spese corrispondenti.
4. Per ogni visita si redige apposito verbale in duplice copia, di cui una deve rimanere in cantiere.
5. La mancata visita di controllo da parte dei servizi comunali non esime il titolare del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività edilizia, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori dalle loro responsabilità circa l'osservanza delle norme generali di legge e di regolamento come dalle modalità esecutive che siano fissate nel permesso di costruire.

Art. 36.3 Norme per limitare l'inquinamento acustico

1. L'attività di cantiere edile, ancorché di carattere temporaneo, è considerata sorgente fissa di rumore ed è soggetta alle disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Per quanto riguarda le altre norme di carattere regolamentare tese a fissare gli orari in cui è consentita l'attività di cantiere, a limitare l'inquinamento acustico, a stabilire le modalità di rilascio delle eventuali autorizzazioni in deroga (come previsto, nell'ambito delle competenze dei Comuni, dalla legge 447/95, art.6 comma 1, punto h) per lo svolgimento di attività temporanee che comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, occorre fare riferimento a quanto previsto dal vigente Piano di Zonizzazione Acustica Comunale e dalle relative norme di attuazione (regolamento acustico).

Art. 37 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici

Art. 37.1 Conferimento dei materiali di risulta

1. Nelle opere di demolizione dovranno essere privilegiate le operazioni rivolte alla separazione di materiali di risulta in funzione di eventuale riciclaggio.
2. E' vietato ingombrare spazi pubblici adiacenti o no alla costruzione.
3. Solo in caso di assoluta e comprovata necessità l'ufficio competente può concedere lo scarico ed il deposito temporaneo dei materiali stabilendo le opportune cautele caso per caso.
Cessato lo stato di necessità, gli spazi pubblici occupati debbono essere sollecitamente sgomberati e ripuliti.
4. Chiunque effettui il trasporto di materiali di qualsiasi natura deve assicurarsi che il mezzo adoperato sia costruito, caricato e condotto in modo che il materiale trasportato non si sparga durante il tragitto.
5. Quando si verifica un qualsiasi spargimento di materiale, il trasportatore deve immediatamente provvedere alla pulizia della parte del suolo pubblico su cui si è verificato lo spargimento.

Art. 37.2 Rinvenimenti di pregio artistico, storico, archeologico

1. Chiunque compia scoperte di presunto interesse paleontologico, archeologico o storico - artistico deve farne denuncia alla competente Autorità a norma delle vigenti leggi.
2. Il titolare del Permesso di costruire, l'esecutore delle opere ed il Direttore dei Lavori sono inoltre tenuti solidamente a segnalare immediatamente all'ufficio competente il rinvenimento o la scoperta, sospendendo nel contempo i lavori per lasciare intatte le cose ritrovate.
3. Opportuna segnalazione va inoltre fatta nel caso di rinvenimento di materiali tossici e/o ossa umane.
4. Se nel corso di operazioni di scavo, di demolizione o altro si reperiscono pezzi autentici, lapidi, sculture, elementi lavorati significativi la cui tutela e proprietà pubblica non sia stabilita per legge, questi debbono essere opportunamente collocati sul posto denunciandone il valore documentario senza mai affidargli una funzione pratica.
5. Tali collocazioni debbono essere inserite nel progetto e ricevere debita approvazione.
6. Ove nel corso di un intervento edilizio, o nelle operazioni di scavo, si scoprono elementi di interesse storico, artistico o archeologico non conosciuti e denunciati in sede di progetto, il titolare del titolo abilitativo e/o della comunicazione, il direttore dei lavori, il costruttore o chiunque ne venisse a conoscenza deve darne immediato avviso al Comune e alla competente Soprintendenza, fermi restando gli obblighi previsti in materia dalle leggi vigenti.
7. All'atto del ritrovamento devono essere adottate tutte le misure idonee alla salvaguardia dei reperti. Nell'ipotesi di danno o pericolo di danno ad un bene culturale, ambientale od archeologico, i proprietari devono presentare immediata denuncia alla competente Soprintendenza ed al Comune e prendere idonei provvedimenti, atti a scongiurare l'immediato pericolo, senza compromettere il bene.
8. I lavori per la parte interessata dai ritrovamenti devono essere sospesi per lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi vigenti in materia.
9. Il danneggiamento e la manomissione di strutture e stratificazioni di interesse archeologico sono perseguibili ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio o del Codice Penale.

Art. 37.3 Ritrovamento ordigni bellici

1. Con riferimento alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri, la valutazione del rischio dovuto è eseguita dal coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. Quando si intende procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis del d.lgs.81/2008. L'attività di bonifica preventiva è soggetta ad un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della

collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute (d.lgs. 81/2008, articoli n. 28, 91 co. 2 bis, 100 e 104 co. 4bis).

Art. 38 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori

1. Chi esegue i lavori deve mantenere la via pubblica pulita su tutto il fronte dei lavori, ricorrendo, ove occorra anche a replicati innaffiamenti. Deve inoltre, immediatamente dopo il compimento dei lavori, far lavare i ponti, gli assiti, ecc., e restituire alla circolazione il suolo pubblico perfettamente sgombro e pulito a sue cure e spese.
2. Chi altera o danneggia le opere stradali o in generale spazi pubblici, patrimonio arboreo, ecc. è obbligato a ripristinarli a sue spese. Il Comune può come garanzia, chiedere il versamento di una somma a titolo di cauzione.
3. Tutte le volte che nell'esecuzione dei lavori vengono incontrati manufatti, condutture od altre opere per servizio pubblico o privato, deve essere usata ogni cautela per non danneggiarli dando immediato avviso al Comune. Per le opere private deve essere dato contemporaneamente avviso ai proprietari interessati.

TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI.

Capo I - Disciplina dell'oggetto edilizio

Art. 39 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici

1. Per gli edifici residenziali i parametri sono stabiliti dal DM 05.07.1975. Per i restanti edifici, si fa riferimento alla specifica normativa di settore. Per gli edifici non residenziali il Responsabile dell'Area Territorio ed Attività Economiche potrà richiedere parere dell'ATS competente, qualora non sia formalmente possibile da parte del progettista abilitato asseverare la conformità del progetto alle norme igienico sanitarie.

Art. 39.1 Altezze utili minime dei locali

1. La norma di riferimento è il D.M. del 5 luglio 1975;
2. Ai fini del presente articolo, l'altezza utile media è definita quale rapporto tra i volumi e la superficie utile del singolo spazio.
3. L'altezza utile media interna degli spazi destinati alla permanenza continuativa di persone non deve essere inferiore a m. 2,70.
4. In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a m. 2,10.
5. Per gli spazi accessori e di servizio così come definiti al punto 3 dell'art. 39.2 del presente regolamento, l'altezza utile media interna non deve essere inferiore a m. 2,40, ulteriormente riducibile a m. 2,10 per i ripostigli, per i corridoi e i luoghi di passaggio in genere, fino ad uno sviluppo massimo di metri lineari 5 (cinque) del lato più lungo.
6. Per i soli spazi di servizio, in caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a m. 1,80. Gli eventuali spazi di altezza utile inferiore ai minimi devono, in relazione all'uso del locale, essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne potrà essere considerato l'uso esclusivamente come ripostiglio, guardaroba, deposito.

Art. 39.2 Dotazione e dimensione minima degli alloggi

1. Ogni abitazione deve essere regolarmente disimpegnata e idonea ad assicurare lo svolgimento delle attività proprie del nucleo familiare in condizioni di riservatezza ed i locali in cui esse si effettuano devono essere raggiungibili con percorsi interni all'abitazione o per lo meno, qualora si tratti di interventi su fabbricati esistenti, attraverso passaggi coperti.
2. Gli spazi destinati a cucina e/o a zona cottura ed i servizi igienici devono essere dotati di accorgimenti atti a garantire il regolare smaltimento dei sottoprodotti e dei reflui delle attività che si svolgono. L'abitazione può essere a pianta fissa o a pianta libera a seconda che si intenda o meno separare in modo fisso gli spazi.
3. Nel caso di abitazioni realizzate secondo la tipologia della pianta libera permane l'obbligo della delimitazione fissa degli spazi destinati a servizio igienico. In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, in ogni abitazione si distinguono:
 - a) spazi di abitazione (locali di abitazione): camera da letto, sala soggiorno-pranzo, studio o sala di lettura, cucina, spazio cottura, ambienti multiuso della tipologia a pianta libera;
 - b) spazi accessori (locali integrativi): sala da gioco, tavernette, spazio cottura aggiuntivo a quello di cui alla precedente lettera a), ecc.;
 - c) spazi di servizio (locali di servizio): stanze da bagno, servizi igienici, lavanderia, cantine, spogliatoi, guardaroba, corridoi, ripostigli, ecc.
4. In ogni abitazione, sia a pianta fissa che a pianta libera, deve essere garantita una dotazione minima di spazi in relazione al numero di utenti.

La dotazione minima di spazi da garantire nelle abitazioni a pianta fissa è la seguente:

 - una cucina o, in alternativa, qualora si tratti di unità abitativa fino a due persone, uno spazio cottura;
 - un locale soggiorno-pranzo;
 - un numero adeguato di camere da letto in relazione al numero di utenti;
 - una stanza da bagno regolarmente disimpegnata.
5. La dotazione minima di spazi da garantire nelle abitazioni a pianta libera è la seguente:
 - un ambiente multiuso dimensionato in relazione al numero di utenti;
 - una stanza da bagno regolarmente disimpegnata.

6. Nelle seguenti Tabelle n° 1 e n° 2 è riassunta la tipologia degli spazi in relazione al numero di utenti e i requisiti dimensionali minimi, rispettivamente per abitazioni a pianta fissa e libera.

TABELLA N.1**Superfici minime in relazione al numero di utenti**

n.persone	tipologia	dimensioni minime	dotazioni obbligatorie
1	Pianta fissa	28 mq	///
1	pianta libera	28 mq	///
2	Pianta fissa	38mq	///
2	pianta libera	38 mq	///
3	Pianta fissa	50 mq	cucina
4	Pianta fissa	65 mq	cucina
5	Pianta fissa	85 mq	cucina
6	Pianta fissa	105 mq	cucina
7	Pianta fissa	125 mq	cucina
8	Pianta fissa	150 mq	cucina

TABELLA N.2**Requisiti minimi di superficie, volume ed altezza degli spazi di abitazione**

Tipologia dello spazio	superficie minima in mq	volume minimo in mc	altezza media minima in ml
Cucina	8	21,60	2,70
Spazio cottura	3	8,10	2,70
Camera singola	9	24,30	2,70
Camera doppia	14	37,80	2,70
Stanza da bagno	4	9,60	2,40
soggiorno-pranzo-cottura (i)	15	40,50	2,70
Servizio igienico	2	4,80	2,40
Studio sala lettura	8	21,60	2,70
Locale soggiorno	14	37,80	2,70
Locale pluriuso per unità abitativa a pianta libera per 1 persona	22	59,40	2,70
Locale pluriuso	29	78,30	2,70

1. (i) soluzione possibile solo per unità abitativa a pianta fissa per 1 persona

7. Le superfici e i volumi minimi netti delle abitazioni sono determinati in funzione della tipologia di spazi da garantire in relazione al numero di utenti ammissibili per le abitazioni a pianta libera e a pianta fissa come indicato nelle tabelle.
8. Le superfici e i volumi minimi si intendono al netto di eventuali disimpegni, corridoi, ingressi, ecc. anche se non fisicamente delimitati in modo completo e devono possedere le caratteristiche previste per la singola tipologia di spazio per essere utilmente considerate ai fini della determinazione del numero di utenti massimi ammissibili.
9. Il numero di utenti massimi ammissibili per ogni abitazione è determinato in funzione di quanto previsto alle Tabelle nr. 1 e nr. 2.
10. Ogni abitazione deve essere provvista di almeno una stanza da bagno, aerea illuminata naturalmente, dotata dei seguenti apparecchi: un vaso, un lavabo, un bidet, una vasca da bagno o doccia.
11. Eventuali ulteriori spazi non aventi la completa dotazione e/o la superficie previste per essere definiti stanze da bagno, sono considerati come servizi igienici purché con superficie minima non inferiore a mq. 2 con lato minimo di m 1. e dotati almeno di un vaso e un lavabo.
12. Gli spazi destinati a stanza da bagno e a servizio igienico, oltre ai requisiti di cui sopra, devono possedere anche le seguenti caratteristiche:
 - pareti perimetrali sino ad una altezza di cm. 200 e pavimenti piastrellati o rivestiti con materiale impermeabile, liscio, lavabile e resistente;
 - separazione completa con pareti fisse a tutta altezza da ogni altro locale;

Comune di Busto Garolfo (Città Metropolitana di Milano)

- avere accesso da corridoi o disimpegni e non comunicare direttamente con spazi di abitazione e accessori così come definiti al punto 3 dell'art. 39.2 del presente regolamento, eccezion fatta per seconde stanze da bagno o secondi servizi igienici per i quali è ammesso il diretto accesso dalla camera da letto.
13. Ogni abitazione deve essere dotata di uno spazio cucina o di uno spazio cottura.
 14. Lo spazio cucina, oltre ai requisiti generali di altezza, superficie, volume, illuminazione e aerazione, ecc., deve avere le seguenti caratteristiche:
 - avere le superfici delle pareti perimetrali piastrellate o rivestite di materiale liscio lavabile ed impermeabile per una altezza di m. 1.80; tale rivestimento può essere limitato anche alle sole pareti interessate dalla preparazione e cottura dei cibi;
 - Una dotazione minima di impianti ed attrezzature costituita da: lavello, frigorifero, attrezzatura idonea per la cottura ed il riscaldamento dei cibi, cappa sopra ogni punto cottura idonea ad assicurare la captazione e l'allontanamento dei prodotti della combustione, dei vapori ed odori.
Lo spazio cottura, oltre a quanto previsto al precedente comma, deve:
 - avere una superficie minima di mq. 3.00;
 - essere dotato di aerazione sussidiaria naturale mediante superficie finestrata apribile non inferiore a 0,5 mq. e comunque non inferiore a 1/8 della superficie in pianta. Tale requisito si ritiene altresì soddisfatto qualora lo stesso spazio sia aperto per almeno 4/5 del lato del quadrato equivalente, sullo spazio di soggiorno. In tal caso lo spazio di cottura viene considerato parte integrante dello spazio di soggiorno ai fini del calcolo del rapporto aero illuminante.
 15. Negli spazi di cottura, non fisicamente separati dagli altri spazi destinati anche al dormire, e' vietata l'installazione di apparecchi a fiamma libera, compresi gli apparecchi di cottura dei cibi.
 16. Qualora lo spazio cottura sia fisicamente delimitato e sia dotato di apparecchi di combustione a fiamma libera deve essere assicurata la regolamentare ventilazione naturale.
 17. Le emissioni provenienti dalla cottura dei cibi devono essere captate per mezzo di idonee cappe e, in relazione all'utilizzo o meno di apparecchi a fiamma libera, allontanate, rispettivamente, tramite camini/canne fumarie o canne di esalazione, indipendenti e sfocianti oltre il tetto con apposito comignolo.
 18. Sono vietate soluzioni tecniche che non prevedano l'allontanamento delle stesse emissioni all'esterno oltre il tetto del fabbricato.
 19. Per quanto attiene alle caratteristiche generali e dei materiali, al dimensionamento e alla messa in opera, i camini e le canne fumarie devono rispondere alle specifiche tecniche successive.
 20. In considerazione della possibile presenza di inquinanti a tossicità acuta (ossido di carbonio) sono comunque da preferire soluzioni tecniche che diano garanzia di continuità nel tempo quale un adeguato tiraggio naturale.
 21. Le tubazioni di collegamento delle cappe ai camini/canne fumarie o alle canne di esalazione devono avere andamento il più rettilineo possibile. Nel caso di tiraggio naturale e comunque in presenza di apparecchi di cottura a fiamma libera e' ammesso un solo tratto sub-orizzontale avente pendenza non inferiore al 3% e lunghezza non maggiore di 2,5 m.

Art. 39.3 Scale

1. Le strutture portanti delle scale interne dei nuovi edifici devono essere in cemento armato, in muratura di mattoni pieni al almeno due teste o di materiale di analoghe caratteristiche di resistenza termica.
Strutture diverse sono consentite soltanto per edifici unifamiliari o per scale di collegamento interno solo tra due piani.
2. Ai fini del presente regolamento le scale si distinguono in:
 - *scale primarie*: scale che collegano più piani con diverse unità immobiliari, e/o costituiscono l'accesso alla stessa unità immobiliare;
 - *scale secondarie*: scale che collegano tra loro spazi della medesima unità immobiliare.
3. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e fermo restando il rispetto della normativa in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche, le scale devono possedere i requisiti di seguito indicati.
4. Nei vani scala è fatto comunque assoluto divieto di realizzare aperture finestrate per l'aerazione sussidiaria di locali contigui, nonché ogni apertura per l'aerazione primaria e/o la ventilazione dei locali.
5. Le scale devono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa, essere sempre dotate di corrimano ad una altezza non inferiore a m 0,90 e, se del caso, di fermapiedi.
6. I parapetti che costituiscono la difesa verso il vuoto devono avere una altezza minima di 1 m e, se non completamente chiusi, avere aperture inattraversabili da una sfera di diametro di cm 10 ed essere dotati di tutti gli accorgimenti tecnici atti ad ostacolare l'arrampicamento e/o il superamento.
7. Le porte non possono aprirsi in adiacenza al gradino della rampa in discesa, ma ad una distanza non inferiore a

m 0,50 in modo da poter disporre al piano di arrivo della scala di uno spazio minimo di sosta tale da rendere sicuro/agevole il passaggio entrata/uscita nell'altro ambiente prospiciente.

8. I vetri che eventualmente costituiscono pareti nel vano scala, devono essere adeguatamente protetti o di materiale tale da non costituire pericolo per l'incolumità delle persone.
9. Caratteristiche delle scale primarie

Dimensioni

Le rampe delle scale primarie devono avere una larghezza minima di 1,20 m. anche se c'è la presenza di ascensore.

I gradini delle scale devono avere le seguenti misure:

- alzata minima 16 cm massima cm 18; l'altezza massima è consentita solo per casi particolari e comunque solo per interventi sull'esistente;
- pedata di larghezza tale che la somma di essa con due alzate sia compresa tra cm 62/64 e comunque non inferiore a 30 cm. sempre per una larghezza minima di m 1,20.

Le scale devono essere interrotte con apposito pianerottolo, di norma, almeno ogni 12 alzate.

Aeroilluminazione

Le scale chiuse sui quattro lati devono essere aerate e illuminate direttamente dall'esterno a mezzo di finestre di superficie non inferiore a mq. 1 ad ogni piano, agevolmente apribili. Per le scale con pareti laterali di non diretto accesso su spazi liberi, è consentita l'illuminazione dall'alto a mezzo di lucernario la cui apertura deve essere pari a mq 0,40 per piano servito e dovrà essere prevista e realizzata una aerazione naturale complessiva non inferiore a mq 1 per piano servito da garantire mediante idonee superfici apribili in alto e in basso escluso la porta di ingresso (negli edifici abitativi questo valore può essere ridotto del 50% nei casi in cui trovano applicazione le relative norme di sicurezza antincendio).

Chiusura

La scala primaria deve essere di norma coperta e devono essere realizzati idonei accorgimenti a difesa degli agenti atmosferici.

Quando la stessa dà accesso ad unità immobiliari poste in edifici con più di tre unità abitative o sia utilizzata per l'accesso ad unità abitative poste oltre il secondo livello fuori terra dovrà altresì essere chiusa su ogni lato.

Ai fini dell'applicazione del presente comma si considera scala primaria unicamente il manufatto avente le caratteristiche indicate nel punto titolato "dimensioni" con ciò escludendo manufatti realizzati per superare dislivelli inferiori ad 1,20 ml. (riferiti al manufatto stesso) con conformazioni diverse da quelle sopra indicate.

Non sono altresì assimilabili a scala primaria o secondaria, e quindi non soggetti a requisiti specifici delle scale, così come proposto con delibera della ex ASL Milano 1 del 29/4/2004 n. 270, "camminamenti gradinati" ossia manufatti di percorrenza per l'accesso all'unità immobiliare realizzati sull'area esterna a collegamento tra l'accesso pedonale dalla strada e la porta di primo ingresso purché l'alzata non superi 10 cm. e la pedata non sia inferiore a cm. 60.

Materiali

Le pareti dei vani delle scale devono essere realizzate con materiali lavabili che consentano una facile pulizia per una altezza di almeno cm. 180.

Stesse caratteristiche devono avere gradino-alzata-pedata e pianerottoli nonché il parapetto e la balaustra completi di corrimano.

10. Caratteristiche delle scale secondarie

Dimensioni

Le scale secondarie, fermo restando quanto previsto da norme speciali, devono avere una alzata minima di 16 cm. e massima di cm. 18, una pedata di profondità minima di cm 25 per una larghezza di almeno 80 cm

Nel caso di realizzazione di scale a chiocciola le stesse devono avere un'apertura di diametro non inferiore a ml. 1,40.

La superficie delle scale deve essere computata in proiezione ortogonale. Per gli edifici mono o bifamiliari e per le tipologie a schiera le scale potranno avere qualunque conformazione, a patto che la larghezza dei gradini non superi 1,20 m.. Oltre tale soglia la proiezione sul piano orizzontale delle scale deve essere computata ai fini del calcolo della slp;

Art. 39.4 Locali sottotetto

1. Il piano sottotetto può avere le seguenti funzioni:

- Funzione abitativa, sia come unità immobiliare singola che come porzione aggiunta di unità immobiliare esistente;
- Funzione di locale accessorio alla residenza come ripostiglio;
- Volume tecnico inutilizzabile per la realizzazione di tetti a falde

2. Per la funzione abitativa dei sottotetti valgono le prescrizioni della L.R. 12/05, integrata dalla L.R. 20/2006, artt. 63, 64 e 65, oltre le eventuali Deliberazioni di Consiglio comunale sugli ambiti di esclusione. Va verificato il valore della trasmittanza U (W/m^2K) della copertura di cui al presente Regolamento che deve essere inferiore a quanto stabilito dai parametri contenuti nel Testo Unico approvato con DDUO di Regione Lombardia vigente.
3. Per la funzione accessoria alla residenza, intesa unicamente ad uso ripostiglio, il piano può essere servito anche da scala fissa e deve avere le seguenti caratteristiche onde non essere conteggiato ai fini della verifica dell'indice volumetrico: - avere un'altezza media ponderale inferiore a ml 2,40 e un rapporto aeroilluminante minore di 1/20; Tale condizione deve essere comunque soddisfatta, anche tenendo conto dell'eventuale realizzazione di tramezzi interni.
4. Sono da considerarsi "Volumi tecnici" non utilizzabili, e quindi non verificabili né nell'altezza massima di zona prevista dalle norme di PGT né ai fini del calcolo della Slp, i sottotetti non accessibili o accessibili solo da botola con eventuale scala retrattile che abbiano un'altezza media ponderale inferiore a ml 1,80, copertura inclinata (sono escluse coperture piane) e con altezza alla radice non superiore a 50cm. rispetto all'estradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile; I sottotetti di qualsiasi natura non aventi tali caratteristiche dovranno essere verificati negli indici urbanistici.
5. La superficie dei sottotetti, sia utilizzati come accessori o definiti come "volumi tecnici", che abbiano una altezza media ponderale maggiore di ml. 1,80 verrà conteggiata nel calcolo delle superfici non residenziali ai fini del contributo di cui all'art. 6 della L.10/77.

Art. 39.5 Spazi di cantinato, seminterrati e sotterranei

Fatto salvo quanto previsto in materia di recupero ai fini abitativi dalle L.R. 7/17 e L.R. 18/2019 si dispone quanto di seguito:

1. Ai fini del presente regolamento, i piani dei fabbricati che si trovano al di sotto del piano di campagna sono considerati interrati, seminterrati o parzialmente interrati secondo le seguenti definizioni:
 - *piani interrati*: sono quelli che, prendendo a riferimento per ciascun lato il relativo piano di campagna, si trovano completamente al di sotto dello stesso;
 - *piani seminterrati*: sono quelli che, prendendo a riferimento per ciascun lato il relativo piano di campagna, si trovano al di sotto dello stesso per non meno della metà della loro altezza e del loro perimetro;
 - *piani parzialmente interrati*: sono quelli che, prendendo a riferimento per ciascun lato il relativo piano di campagna, si trovano al di sotto dello stesso per meno della metà della loro altezza e del loro perimetro.
2. Gli ambienti ubicati in piani parzialmente interrati e quelli ubicati in piani seminterrati o interrati, di norma possono essere adibiti ad usi che presuppongano la presenza solo saltuaria di persone, quali deposito, ripostiglio, locale tecnico, fatte salve le vigenti norme in materia di sicurezza impiantistica e prevenzione incendi.
3. Possono essere utilizzati anche per locali di servizio (servizi igienici, spogliatoi, ecc.), purché rispettino i requisiti previsti nei singoli capitoli del regolamento di igiene per detti ambienti in relazione alla specifica destinazione d'uso del fabbricato.
4. È fatto divieto di adibire gli ambienti ubicati ai piani seminterrati o interrati a spazi di abitazione di cui all'articolo 39.2 del presente regolamento; tale destinazione d'uso è ammissibile per i piani parzialmente interrati purché dotati dei requisiti di seguito specificati.

Per l'utilizzo degli ambienti di cui al presente articolo ad usi non residenziali si rimanda alle disposizioni legislative vigenti.
5. Fermo restando quanto sopra e fatte salve specifiche disposizioni legislative, nelle nuove costruzioni i locali ubicati al di sotto del piano di campagna possono essere adibiti ad usi che comportino la presenza non saltuaria di persone quando possiedono oltre ai requisiti di aerazione, illuminazione, altezza, superficie e volume previsti per la specifica destinazione anche quelli di seguito elencati:
 - Sistema che consenta la circolazione dell'aria sotto il pavimento e il conseguente allontanamento della stessa all'esterno dell'edificio. Tale requisito si ritiene soddisfatto mediante la realizzazione di vespaio aerato di altezza minima m 0,50 con bocche di aerazione contrapposte, o altri sistemi equivalenti.
 - Muri protetti efficacemente contro l'umidità per capillarità; pavimento unito ed impermeabile.
 - Muri perimetrali distanziati dal terreno mediante intercapedine di larghezza non inferiore a m 0,80, munita di sistemi per l'allontanamento delle acque filtranti.
 - Idonei meccanismi o sistemi che garantiscano il regolamentare smaltimento degli scarichi idrici e regolamentari modalità di allontanamento delle emissioni in atmosfera.
 - Perimetro di base completamente fuori terra per almeno i $\frac{3}{4}$ negli ambienti parzialmente interrati a destinazione d'uso abitativa;

- Presenza di porte e vie di uscita di emergenza che consentano l'evacuazione in luogo sicuro mediante percorsi anche interni a ciò dedicati, negli ambienti destinati ad attività lavorative e terziario - commerciali.
- Rispetto di quanto previsto all'art. 43 del presente Regolamento Edilizio.

art. 39.6 Box ed autorimesse, fabbricati accessori

1. Fermo restando quanto previsto in materia di prevenzione incendi, per gli ambienti destinati al ricovero degli autoveicoli è necessario che vengano rispettati i requisiti di compatibilità con gli spazi abitabili delle unità immobiliari soprattutto in relazione alla disposizione delle aperture di ventilazione ed in ottemperanza ai disposti del DM 1/2/86.
2. Per quanto attiene alle caratteristiche edilizie di tali manufatti si fa riferimento alle previsioni delle N.d.P. del P.G.T.

Art. 39.7 Locali di ritrovo e per pubblici spettacoli

1. I teatri, i cinema ed in genere tutti gli edifici o i locali adibiti a pubblici spettacoli, ritrovo o riunioni, devono essere di adeguata cubatura in relazione al numero dei posti, ben ventilati, se occorre anche con mezzi meccanici e con impianti di condizionamento dell'aria.
2. La cubatura non deve in ogni caso essere inferiore a mc. 4 per persona.
3. Ogni locale di ritrovo e di spettacolo pubblico deve essere provvisto di almeno due servizi igienici con regolare antilatrina, divisi per sesso fino a 200 possibili utilizzatori contemporanei del locale con l'aggiunta di un ulteriore servizio igienico per ogni successivo incremento di cento possibili utenti.
4. Gli edifici di cui al presente punto devono possedere tutti i requisiti previsti per civili abitazioni del presente regolamento ad eccezione di quelli di aerilluminazione naturale diretta per il conseguimento dei quali si farà ricorso ad idonei impianti tecnici.

Art. 39.8 Edifici per attività produttive, depositi

1. Fatto salvo il rispetto delle vigenti leggi in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e diverse disposizioni di legge a norma della Legge 833/78 e del D.Lgs 81/08 del 09/04/2008, gli edifici destinati all'uso generico di laboratori, opifici, depositi, ove sia prevista presenza continuativa di addetti od altro che si configuri come ambiente di lavoro, devono avere le caratteristiche di seguito enunciate.
2. I locali di lavorazione devono essere ben riparati dagli agenti atmosferici e dall'umidità, devono avere una soffittatura e/o pareti laterali costituite da strutture murarie o di analoghe caratteristiche, tali da assicurare il rispetto dei limiti di termocoibentazione, previsti per le civili abitazioni, in ogni punto dell'edificio.
3. L'area attorno all'edificio dovrà essere opportunamente sistemata, dovrà essere realizzato lungo tutto il perimetro dell'edificio un marciapiede impermeabile di larghezza minima di cm. 50 o altra opera idonea allo scopo; se nell'area si prevedono depositi di materiali il terreno dovrà essere opportunamente sistemato e impermeabilizzato qualora il materiale depositato possa rilasciare sostanze inquinanti.
4. Il pavimento dei locali di lavoro deve essere isolato dal terreno allo scopo di evitare la presenza di umidità all'interno dei locali, il piano di calpestio deve essere più alto rispetto al piano di campagna circostante ogni ingresso.
5. Sotto il pavimento, qualora non esista cantinato, sarà realizzato idoneo vespaio, regolarmente aerato di altezza non inferiore a cm. 40.
6. Il pavimento dei locali di lavoro dovrà essere realizzato in materiale impermeabile, resistente, in superficie unita, raccordata alle pareti con spigoli arrotondati, di facile pulizia e tale da evitare ogni caso di polverosità.
7. Dovrà essere assicurata una superficie di illuminazione naturale pari a 1/8 della superficie del pavimento se laterale; ad 1/10 se a livello della copertura.
8. Dovrà inoltre essere assicurata una superficie di aereazione naturale apribile con comandi ad altezza d'uomo, comprensiva degli ingressi, non inferiore ad 1/12 della superficie del pavimento.
9. In ogni ambiente di lavoro, ove sia previsto un numero di addetti fino a tre, sarà necessario almeno un vano latrina con antibagno con lavabo.
10. Ove sia previsto un numero di addetti, titolari e/o soci compresi, maggiore di tre, si dovranno prevedere almeno due vani latrina con relativo antibagno.
11. La dotazione di servizi per ambienti di lavoro che presumibilmente avranno addetti da 11 a 40, dovrà essere di almeno 3 vani latrina con antibagno e di almeno un locale spogliatoio per sesso di adeguata superficie.
12. Ogni successivi 30 dipendenti, si dovrà prevedere un ulteriore gabinetto.
13. Il vano latrina deve essere di superficie minima di mq. 1; l'antibagno di superficie minima di mq. 1; laddove non sia previsto apposito spogliatoio e si usi l'antibagno come spogliatoio la superficie minima di esso non dovrà essere inferiore a mq. 3.

Comune di Busto Garolfo (Città Metropolitana di Milano)

14. I gabinetti devono possedere regolamentari requisiti di aeroilluminazione naturale diretta essendo ammissibile la ventilazione forzata solo ove sia dimostrata un'impossibilità tecnica alla prima soluzione.
15. Le pareti dei servizi igienici devono essere piastrellate fino ad un'altezza di mt. 1,80.
16. Gli spogliatoi devono avere la superficie minima di mq. 10 e comunque non meno di mq.1 per ogni addetto potenziale utilizzatore contemporaneo; le pareti devono essere rivestite di materiale impermeabile e facilmente lavabile fino ad un'altezza di ml. 1,80.
17. Anche gli spogliatoi devono avere regolamentare aeroilluminazione naturale.

Art. 39.9 Locali ad uso commerciale e laboratori artigianali

1. I locali ad uso commerciale ed artigianale oltre a soddisfare le prescrizioni del vigente regolamento locale di igiene debbono avere:
 - altezza minima di ml. 3,00 se situati al piano terreno; tale altezza si misura dal pavimento al soffitto; se il soffitto è a volta si misura all'intradosso della volta, a due terzi della montata.
 - sotterranei o vespai ben ventilati in tutta la loro estensione;
 - vano di porta, vetrina o finestra all'aria aperta, con apertura a riscontro d'aria e adeguati sistemi di ventilazione nei locali aventi profondità superiore a ml. 7,00.
 - disponibilità di almeno un gabinetto per esercizio nel caso di esercizi di vicinato;
 - nel caso di locali ad uso commerciale destinati a somministrazione al pubblico di alimenti e bevande un servizio igienico ad uso esclusivo del personale ed un servizio igienico per il pubblico per locali con capienza minore di 50 posti; in caso di superamento di tali limiti dovrà essere previsto un ulteriore servizio igienico;
 - scarico regolare delle acque di rifiuto in fognatura comunale.
2. Per quanto attiene alla Superficie di vendita (Sdv) dei locali ad uso commerciale ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è la superficie degli esercizi commerciali esplicitamente destinati alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffali e altre attrezzature con caratteristiche simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. Nelle medie e grandi strutture di vendita non costituiscono altresì superficie di vendita gli spazi complementari e di servizio anche utilizzati dai consumatori come, ad esempio, gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, spazi antistanti le casse e quelli necessarie per assicurare la sicurezza dei consumatori (vie di fuga, locali a tenuta di fumo, ecc...).

Art. 39.10 Case rurali, pertinenze e stalle

1. La morfologia degli edifici rurali riveste fondamentale importanza nella cura e conservazione del paesaggio in quanto normalmente tali edifici sono ubicati in zone libere da edificazione e quindi assumono un valore determinante e decisivo nella creazione del paesaggio stesso.
2. Il sistema delle aperture sulle pareti verticali sarà articolato attraverso forometrie regolari e simmetriche di forma riconducibile al parallelogramma a lati paralleli col lato più lungo disposto verticalmente. Sono vietate le finestre a nastro e le finestre immediatamente a ridosso dell'imposta della copertura.
3. Per quanto riguarda la determinazione dei parametri funzionali e prestazionali delle aziende agricole, oltre a quanto specificatamente previsto dal locale Regolamento di Igiene, si rimanda al D.D.G. della Regione Lombardia del 29.12.2005, n. 20109 (pubblicato nel 3° Suppl. Strad. al n. 6 del 10.2.2006 del B.U.R.L.).
4. Per quanto attiene alle distanze, le altezze e le caratteristiche in genere delle costruzioni principali ed accessorie in merito al posizionamento nel lotto, al rapporto tra costruito e spazi liberi, all'orientamento, ai materiali costruttivi, alle tecnologie da impiegarsi, all'efficienza energetica, all'inquinamento e all'inserimento nel contesto trovano applicazione le NdP del PGT. (scheda d'ambito n.7)
5. Le case rurali sono soggette a tutte le norme relative ai fabbricati di civile abitazione.
6. Nella costruzione di case rurali devono essere attuati i migliori accorgimenti allo scopo di separare convenientemente la parte residenziale da quella aziendale.
7. Le stalle ed altri ricoveri per animali in genere non devono comunque comunicare con i locali di abitazione e non devono avere aperture sulla stessa facciata ove esistono le finestre delle abitazioni a distanza inferiore a mt. 3 in linea orizzontale.
8. Non è comunque consentito destinare ad uso alloggi i locali sovrastanti i ricoveri per animali.
9. I locali degli edifici rurali adibiti ad operazioni agricole capaci di modificare negativamente l'area confinata devono essere separati dai locali di abitazione mediante mezzi divisorii impermeabili; nelle nuove costruzioni detti locali devono essere ubicati in un corpo di fabbrica separato da quello ad uso abitazione.
10. Ogni abitazione deve essere dotata di acqua corrente dichiarata potabile.

11. I cortili, le aie, gli orti, i giardini, annessi alle case rurali devono essere provvisti di scolo sufficiente in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa.
12. Le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in genere tutti i serbatoi per raccolta di liquami decadenti dalle attività devono essere realizzati con materiali impermeabili a doppia tenuta; devono inoltre essere collocati a valle e lontani almeno mt. 200 dai pozzi di prelevamento o di qualsiasi altro serbatoio di acqua potabile e devono essere ubicati ad una distanza dalle abitazioni di almeno mt. 50 e comunque tale da non arrecare molestia al vicinato.
13. Gli immondezzeai sono consentiti solo presso le abitazioni rurali sparse, ove non viene effettuato il servizio di raccolta rifiuti e devono avere pavimento e pareti impermeabili, coperchi a tenuta ed essere svuotati prima della colmatatura; devono distare almeno mt. 20 dalle finestre e dalle porte dei locali di abitazione o di lavoro.

Art. 39.11 Edifici per il ricovero animali

1. Gli edifici destinati al ricovero degli animali debbono essere indipendenti da quelli destinati all'abitazione.
2. La contiguità è tollerata per gli edifici esistenti purchè siano rispettate le condizioni di cui al precedente punto.
3. I ricoveri per gli animali devono essere sufficientemente areati ed illuminati, approvvigionati di acqua potabile, dotati di idonei sistemi di smaltimento dei liquami e di idonea protezione contro gli insetti ed i roditori, agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili.
4. I recinti all'aperto devono essere dislocati lontano dalle abitazioni e quando non abbiano pavimenti impermeabili devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami.
5. Tutte le stalle, le porcilaie ed altri locali adibiti al ricovero di bestiame devono poter usufruire di una presa d'acqua con relativa lancia per il lavaggio.
6. Le stalle per bovini ed equini devono avere pavimentazione impermeabile, dotata di idonei scoli.
7. Le stalle adibite a più di due capi devono essere dotate di concimaia; le stalle per vacche lattifere devono essere dotate di appositi locali per la raccolta del latte e depositi di recipienti; dotate di adeguati servizi igienici aventi i requisiti di cui al D.P.R. 327/80 per il personale di custodia e per i mungitori eventuali.
8. Il locale per la raccolta del latte deve essere attiguo alla stalla, avere pavimento in materiale impermeabile e che permette lo scolo delle acque all'esterno, pareti rivestite in materiale impermeabile e facilmente lavabile fino ad un'altezza di mt. 2,20, finestra apribile all'esterno e reti antimosche, impianto di acqua corrente potabile per il lavaggio dei recipienti, spogliatoio, lavandino e docce per gli operatori addetti.
9. I porcili, anche a carattere familiare, non possono essere realizzati all'infuori delle zone agricole, devono essere realizzati in muratura, ad una distanza minima di mt. 10 dalle abitazioni e dalle strade; devono avere aperture sufficienti per il rinnovamento dell'aria; devono, inoltre, avere mangiatoie e pavimenti ben connessi e di materiale impermeabile; il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine in pozzetti a tenuta.
10. I pollai, qualsiasi struttura per il ricovero di volatili di qualsiasi genere, le conigliaie e le strutture ad uso ricovero animali di affezione (cani, gatti ecc.) devono essere areati, dotati di idonea pavimentazione in relazione alla specie animale e mantenuti puliti; devono inoltre essere ubicati al di fuori delle aree urbanizzate (TUC, APC, ATU), all'interno delle quali sarà ammessa la realizzazione di tali strutture atte a contenere solo un numero di capi limitato all'uso familiare (massimo 10 totali per singolo lotto edificato) e comunque a distanza dalle abitazioni poste su lotti confinanti non inferiore a mt. 10 e, qualora le stesse configurino superficie coperta, saranno assimilate alle costruzioni accessorie così come previste dal PGT.

Art. 40 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo, al rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica

Art. 40.1 Ventilazione naturale e/o attivata

1. Ai fini della lettura del presente articolo si applicano le definizioni di seguito riportate:
 - Ventilazione: afflusso naturale permanente, diretto o indiretto, di aria esterna negli ambienti in cui sono installati impianti o apparecchi a fiamma libera finalizzato a garantire la regolarità del processo di combustione ed a tale scopo realizzato, con le modalità e le caratteristiche previste dalla specifica normativa tecnica vigente con particolare riferimento alle Norme UNI.
 - Aerazione naturale e aerazione sussidiaria: ricambio d'aria in uno spazio confinato garantito dai naturali moti convettivi dell'aria (naturale propriamente detta o "infiltrazione") ovvero ottenuto attraverso aperture verso l'esterno (sussidiaria).

- Aerazione artificiale: ricambio d'aria in uno spazio confinato garantito mediante impianti meccanici, distinta in :
 - aerazione artificiale propriamente detta, che prevede impianti di immissione e di estrazione dell'aria;
 - aerazione per estrazione che prevede la sola estrazione meccanica dell'aria con immissione attraverso aperture dall'esterno o locali confinanti;
- Aerazione naturale o primaria: afflusso permanente di aria esterna, ottenuto quindi a porte e finestre chiuse, tale da garantire un ricambio d'aria minimo atto ad evitare l'accumulo degli inquinanti negli ambienti.
- Aerazione sussidiaria: ricambio d'aria, anche di natura non continua, ottenibile di norma mediante apertura di superfici comunicanti con l'esterno quali porte e finestre, che serve ad integrare l'aerazione primaria, al fine di garantire il rinnovo dell'aria nei locali occupati da persone, la pronta evacuazione di inquinanti e vapore acqueo nonché una velocità dell'aria tale da realizzare confortevoli condizioni microclimatiche;
- Doppio riscontro d'aria: presenza di superfici finestrate apribili, ubicate su più pareti perimetrali di norma contrapposte, ovvero di superfici finestrate apribili ubicate su pareti non contrapposte, purchè la retta passante per due aperture su pareti diverse divida il locale in due parti di cui la più piccola non sia inferiore ad 1/3 del totale;
- Canne di aerazione : canne impiegate per immettere e/o estrarre aria al fine di garantire e/o integrare il ricambio d'aria negli ambienti;
- Camini e canne fumarie: condotti impiegati per l'allontanamento dei prodotti della combustione provenienti da apparecchi ed impianti, ivi compresi quelli per la cottura dei cibi.

Art. 40.2 Aerazione primaria dell'unità abitativa

1. L'aerazione primaria deve essere garantita mediante aperture permanenti verso l'esterno adeguatamente ubicate e dimensionate.
2. Tale requisito può essere ottenuto mediante presenza di sistemi di ventilazione connessi alla presenza di apparecchi a fiamma libera;
3. In assenza di questi, l'aerazione primaria dovrà essere comunque ottenuta mediante la realizzazione di apposite aperture permanenti verso l'esterno con superficie non inferiore a 100 cmq. per le abitazioni monostanza/monopersona e a 200 cmq. opportunamente ubicate per le altre abitazioni.

Art.40.3 Aerazione sussidiaria degli spazi di abitazione ed accessori

1. L'aerazione sussidiaria deve essere garantita mediante la presenza del doppio riscontro d'aria per ogni unità abitativa e di superfici finestrate apribili nella misura non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento per ciascuno degli spazi di abitazione e accessori così come definiti al punto 3 dell'art. 39.2 del presente regolamento; la superficie finestrata dovrà essere apribile su spazio esterno (non vengono considerate utili ai fini dell'aerazione naturale le aperture su spazi chiusi anche se dotate di aperture apribili es. verande create su balconi).
2. Il requisito del doppio riscontro d'aria può essere derogato solo per abitazioni con capacità ricettiva non superiore a due persone a condizione che siano adottate soluzioni alternative quali ad esempio:
 - predisposizione di canna di aerazione naturale, anche non permanente, di adeguate dimensioni (sezione di area non inferiore a 200 cmq e lunghezza non inferiore a 5 ml), indipendente per ciascuna abitazione, sfociante oltre il tetto del fabbricato con apposito comignolo ubicato a distanza idonea da possibili fonti di inquinamento, realizzata preferibilmente in posizione opposta alla parete finestrata. Per l'adozione di tale soluzione, in presenza di apparecchi a fiamma libera, dovrà comunque documentarsi il rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento locale di igiene
 - predisposizione di apertura finestrata apribile di adeguate dimensioni (superficie non inferiore a 0,5 mq) sopra la porta di ingresso purché prospiciente su spazio esterno aperto ed in posizione preferibilmente opposta alla apertura di aerazione sussidiaria.

Art. 40.4 Aerazione sussidiaria naturale e/o artificiale degli spazi di servizio

Gli spazi di servizio dell'unità abitativa devono possedere i requisiti di aerazione sussidiaria naturale e/o artificiale di seguito riportati:

A. STANZE DA BAGNO E SERVIZI IGIENICI

Ogni abitazione deve disporre di almeno una stanza da bagno dotata di aerazione sussidiaria naturale fornita di apertura finestrata apribile all'esterno, di superficie non inferiore a mq. 0,50 e comunque non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento.

Comune di Busto Garolfo (Città Metropolitana di Milano)

Le stanze da bagno aggiuntive e i servizi igienici così come definiti all'art. 39.2 del presente regolamento privi della regolamentare aerazione sussidiaria naturale, devono essere dotati di impianto di aerazione artificiale (anche solo per estrazione) che assicuri un ricambio minimo di 6 mc/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in espulsione intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 1 ricambio per ogni utilizzazione dell'ambiente.

B. CORRIDOI, DISIMPEGNI

Nei corridoi e nei disimpegni di lunghezza superiore a m. 10, indipendentemente dalla presenza di interruzioni (porte), o di superficie non inferiore a mq. 20, non comunicanti su spazi di abitazione primaria, deve essere assicurata una aerazione sussidiaria naturale mediante superficie finestrata apribile non inferiore ad 1/12 della superficie in pianta ovvero una adeguata aerazione artificiale (anche solo per estrazione) che assicuri il ricambio dell'aria nella misura non inferiore a 0,5 volumi/ora.

C. LAVANDERIE E/O STIRERIE

Gli spazi di servizio destinati a lavanderia e/o stireria, devono essere dotati di aerazione sussidiaria naturale ottenuta mediante superficie finestrata apribile non inferiore a 0,5 mq e comunque non inferiore a 1/8 della superficie in pianta ovvero di adeguata aerazione artificiale (anche solo per estrazione) che assicuri, per il periodo d'uso, il ricambio dell'aria nella misura non inferiore a 15 mc/ora.

D. CANTINE

L'insieme degli spazi destinati a cantina, comunicanti tra loro, inseriti in edifici plurifamiliari es. condomini, deve essere dotato di un adeguato ricambio d'aria naturale mediante la realizzazione di aperture verso l'esterno di superficie non inferiore ad 1/30 della superficie complessiva in pianta.

Ciascun singolo spazio deve comunque essere dotato di superficie di aerazione naturale non inferiore ad 1/100 della superficie in pianta realizzabile anche sulla porta di ingresso.

Fermo restando il divieto di comunicazione diretta con i box o con centrali termiche, fatta salva l'installazione di porte con caratteristiche REI, nella superficie per l'aerazione di tali spazi di servizio possono essere computate aperture di comunicazione con altri ambienti dotati di regolamentare aerazione naturale.

E. ALTRI SPAZI DI SERVIZIO

Negli altri spazi di servizio, quali spogliatoi, guardaroba e ripostigli, di superficie maggiore di 5 mq., deve essere assicurata una aerazione sussidiaria naturale mediante superficie finestrata apribile non inferiore a 0,5 mq e comunque non inferiore a 1/12 della superficie in pianta ovvero una adeguata aerazione artificiale (anche solo per estrazione) che assicuri, per il periodo d'uso, il ricambio dell'aria nella misura non inferiore a 50 mc/h e comunque non inferiore a 3 volumi/ora.

Art. 40.5 Illuminazione naturale artificiale

1. Di norma tutti gli ambienti di nuova costruzione devono avere una regolamentare illuminazione naturale fornita da superficie finestrata, come specificato nei singoli capitoli del Regolamento Locale di Igiene, nonché di idonea illuminazione artificiale.
2. Possono usufruire di illuminazione solo artificiale gli ambienti descritti nel Manuale allegato al citato Regolamento di igiene (Tab. n° 3)
3. Negli ambienti destinati ad attività terziaria (uffici) la cui estensione, per particolari esigenze operative, non consente la regolamentare illuminazione naturale, sono ammesse integrazioni mediante impianti di illuminazione artificiale.
4. L'impianto di illuminazione artificiale deve possedere caratteristiche di adattabilità, facilità di regolazione dell'intensità luminosa e del numero di unità in funzione.
5. Nella progettazione e nell'uso di lampade a fluorescenza o alogene è opportuno prevedere sempre la schermatura e per le seconde, ove possibile, un illuminamento indiretto.
6. L'illuminazione artificiale deve essere realizzata in modo da consentire la buona visione e il normale comfort visivo in tutti i punti di utilizzazione degli ambienti.
7. Le condizioni illuminotecniche devono essere controllate periodicamente per evitare che l'invecchiamento delle lampade od il deposito delle polveri modifichi i parametri previsti.
8. Restano fatte salve diverse disposizioni dell'Autorità Sanitaria Locale per l'applicazione, ove necessario, di disposizioni integrative
9. Al fine di garantire agli occupanti adeguate condizioni ergonomiche, il benessere psicofisico e la possibilità di relazione con l'ambiente esterno:
 - a) in tutti gli spazi delle abitazioni così come definiti al punto 3 lettere a) e b) dell'art. 39.2 del presente regolamento e nella prima stanza da bagno, deve essere assicurata un'adeguata illuminazione naturale diretta
 - b) in tutti gli spazi delle abitazioni così come definiti al punto 3 lettera a) dell'art. 39.2 del presente regolamento deve essere assicurata una adeguata visione verso l'esterno.

Il raggiungimento dell'obiettivo è garantito quando la visione verso l'esterno è assicurata per tutta la serie dei punti di vista distribuiti in verticale ad una altezza dal pavimento compresa tra 1,00 ml. E 2,00 ml. In corrispondenza di almeno un affaccio del singolo "spazio di abitazione".

10. Possono usufruire di illuminazione solo artificiale gli spazi di cui alla lettera c) dell'art. 3.4.3 del Regolamento locale di igiene (esclusa la prima stanza da bagno).

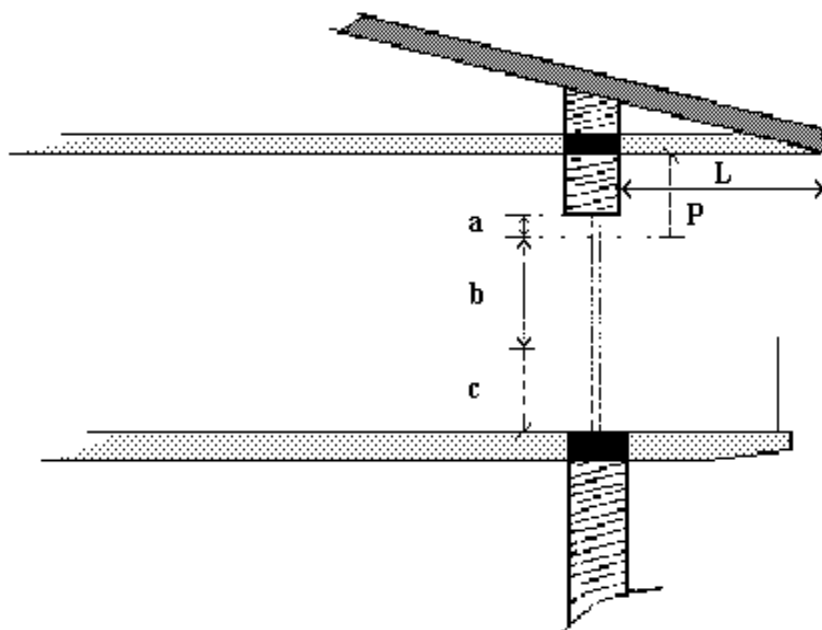
Art. 40.6 Requisiti minimi di illuminazione naturale diretta

1. La superficie finestrata, dovrà assicurare in ogni caso un fattore medio di luce diurna non inferiore allo 0,018, misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale ad una altezza di m. 0,90 dal pavimento, qualunque sia la posizione dell'ambiente, anche in presenza di ostacoli all'illuminazione (aggetti, pareti o strutture prospicienti, profondità del locale).
Tale requisito si ritiene soddisfatto quando la superficie illuminante utile non è inferiore al 12,5% (1/8) della superficie del pavimento dello spazio abitativo, con le specificazioni e le integrazioni di seguito riportate.
2. Per superficie illuminante utile, che deve essere riportata sul progetto, si intende la superficie totale dell'apertura finestrata verticale misurata in luce architettonica (vuoto di progetto) detratta la eventuale quota inferiore fino ad una altezza di cm. 60 misurata dal pavimento del locale. Si considera altresì equivalente alla superficie finestrata verticale la superficie finestrata inclinata posta ad una altezza compresa tra 1 e 2 ml. dal piano pavimento.
3. Superfici finestrate diverse da quelle verticali o inclinate, come definite al punto 2, sono consentite per l'illuminazione naturale diretta degli spazi accessori e di servizio. Sono consentite anche negli spazi di abitazione quale sistema integrativo, per una quota comunque non maggiore del 30% (max il 30% della superficie illuminante minima richiesta).
4. In presenza di ostacoli o limitazioni all'illuminazione naturale diretta, la superficie illuminante utile deve essere opportunamente dimensionata in modo da garantire comunque il rispetto del requisito di cui al punto 1 del presente articolo, procedendo come segue.

Art. 40.7 Calcolo della Superficie illuminante utile con presenza di aggetti

1. Quando al di sopra della apertura finestrata è presente un aggetto di traccia dal punto più esterno il segmento di retta perpendicolare alla parete e:
 - Se il segmento ha lunghezza inferiore o uguale a ml. 1,20 non si tiene conto dell'ostacolo alla illuminazione;
2. Se il segmento ha lunghezza superiore a ml. 1,20, la eventuale porzione di apertura finestrata che si trova ad una distanza da tale segmento inferiore o uguale alla metà della lunghezza del segmento stesso deve essere considerata utile agli effetti dell'illuminazione solo per 1/3 così come dallo schema esplicativo.

SCHEMA ESPLICATIVO SUPERFICIE ILLUMINANTE UTILE



Legenda:

L = lunghezza dell'aggetto superiore

P = proiezione dell'aggetto = $L/2$ (si calcola solo per $L > 120$ cm)

a = superficie finestra utile per $1/3$ agli effetti dell'aeroilluminazione

b = superficie finestra utile agli effetti dell'aeroilluminazione

c = superficie anche se finestrata comunque non utile ai fini dell'aeroilluminazione (c = 60 cm)

La superficie finestrata utile è uguale a: $b - 1/3a$

Art. 40.8 Calcolo della superficie illuminante utile con presenza di ostacoli all'aeroilluminazione (pareti o strutture prospicienti)

1. Di regola la distanza tra le pareti finestate prospicienti di edifici, anche esistenti, e anche quando una sola di esse e' provvista di finestre, o tra pareti finestate e strutture prospicienti che costituiscono ostacolo all'illuminazione, deve essere non inferiore alla maggiore delle altezze misurate dal piano marciapiede perimetrale al punto più alto degli edifici o della struttura prospicienti.
2. Per le situazioni in cui ciò non si verifichi si deve operare nel seguente modo:
 - per ciascuna apertura finestrata si tracciano le rette passanti per il centro dell'apertura stessa e rispettivamente per il punto più alto ed il punto più esterno del fabbricato o struttura prospiciente e si prende in considerazione la retta che forma l'angolo maggiore con la sua proiezione sul piano orizzontale;
 - se l'angolo e' inferiore o uguale a 45° non si tiene conto dell'ostacolo alla illuminazione
 - se l'angolo e' superiore a 45° l'apertura finestrata deve essere proporzionalmente aumentata fino a raggiungere il 20% ($1/5$) della superficie del pavimento per un angolo di 60° .

Non e' consentita la realizzazione di nuove costruzioni in cui l'angolo determinato come sopra riportato sia maggiore di 60° .

L'incremento della superficie finestrata utile per angoli compresi tra 45° e 60° si ottiene dalla seguente formula (ricavata per interpolazione lineare):

$$I = Sp ((\alpha - 45)/200)$$

dove:

I = incremento in mq della superficie finestrata utile (da sommare al valore pari ad $1/8$)

Sp = superficie del pavimento in mq

α = maggiore degli angoli formati dalle rette passanti per il centro della finestra e rispettivamente per il punto più alto ed il punto più esterno del fabbricato o struttura prospicienti

Art. 40.9 Calcolo della superficie illuminante per i locali di profondità maggiore di 2,5 volte l'altezza delle finestre

1. Di regola i locali devono avere una profondità non superiore a 2,5 volte l'altezza del voltino della finestra misurata dal pavimento. Potrà essere ammessa una profondità maggiore, comunque non superiore a 3,5 volte l'altezza del voltino della finestra misurata dal pavimento, a condizione che la superficie illuminante utile sia proporzionalmente incrementata fino a raggiungere il 25% ($1/4$) della superficie del pavimento.

L'incremento della superficie illuminante utile per locali di profondità compresa tra 2,5 e 3,5 volte l'altezza del voltino della finestra si ottiene dalla seguente formula (ricavata per interpolazione lineare):

$$I = Sp (V - 2,5)/8$$

dove:

I = incremento in mq della superficie finestrata utile (da sommare al valore di $1/8$)

Sp = superficie del pavimento in mq

V = rapporto tra la profondità del locale e l'altezza del voltino della finestra misurata dal pavimento.

Art. 40.10 Illuminazione artificiale

1. Ogni spazio di abitazione, di servizio o accessorio deve essere munito di impianto elettrico stabile atto ad assicurare l'illuminazione artificiale tale da garantire un normale comfort visivo per le operazioni che vi si svolgono.

Art. 40.11 Controllo del soleggiamento

1. Negli spazi chiusi per attività principale deve essere possibile ottenere, quando richiesto, un opportuno oscuramento in relazione alle attività svolte al fine di:
 - evitare i disagi provocati da una insufficiente attenuazione della luce entrante, in relazione a condizioni di riposo e sonno;
 - contribuire al raggiungimento di adeguate condizioni di benessere termico estivo.

Anche negli spazi chiusi di pertinenza deve essere possibile ottenere, quando richiesto, un opportuno oscuramento in relazione alle attività svolte, onde evitare:

- condizioni non adatte alla conservazione di alimenti e/o cose;
 - eccessivi apporti di calore durante la stagione estiva
2. Il controllo del soleggiamento in alternativa può essere ottenuto attraverso la formazione di aggetti al di sopra delle superfici finestrate e/o un loro arretramento rispetto al filo di facciata.
 3. Al fine di assicurare un adeguato soleggiamento nelle nuove abitazioni è vietata la realizzazione di unità abitative nelle quali tutti gli spazi di abitazione abbiano affacci solo verso nord.
 4. Si intende per affaccio verso nord quello in cui l'angolo formato tra la linea di affaccio e la direttrice est-ovest sia inferiore a 30°.
 5. Prescrizioni e requisiti degli edifici ai fini del presente articolo sono regolati dal Regolamento locale di igiene Titolo III, Capitolo IV.

REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI

Art. 40.12 Caratteristiche acustiche degli edifici

1. Gli edifici debbono essere progettati, realizzati e ubicati in conformità ai disposti del Regolamento Locale di Igiene, del D.P.C.M. 01.03.1991, della Legge 26/10/1995 n. 447 e dei relativi decreti o e regolamenti attuativi, del D.P.C.M. 5/12/1997, della L.R. 10/8/2001 n.13 e delle relative delibere attuative.
2. Le modalità di applicazione delle norme citate e le modalità di redazione della "documentazione di valutazione di impatto acustico" e della "documentazione di valutazione previsionale di clima acustico", sono definite dagli articoli del presente Regolamento e dal combinato disposto della L.R.13/2001 con le relative delibere attuative e loro s.m.i.
Gli edifici devono essere costruiti in modo da garantire ai potenziali occupanti le singole unità immobiliari una sufficiente protezione dai rumori provenienti dall'ambiente esterno, nonché da quello emesso da sorgenti interne o contigue agli edifici stessi, e di differenti unità immobiliari.
3. Ai sensi del DPCM 5/12/1997 gli ambienti abitativi vengono così classificati:
 - Categoria A edifici adibiti a residenza o assimilabili
 - Categoria B edifici adibiti ad uffici o assimilabili
 - Categoria C edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed assimilabili
 - Categoria D edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e simili
 - Categoria E edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli
 - Categoria F edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
 - Categoria G edifici adibiti ad attività commerciali od assimilabili.
4. Gli indici di valutazione ed i livelli di rumore che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:
 - Indice del potere fono isolante apparente di partizioni fra ambienti (R_w);
 - Indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata ($D_{2m,nT,w}$);
 - Indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato ($L_{n,w}$);
 - Livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow (L_{Amax}) per rumore prodotto da servizi a funzionamento discontinuo;
 - Livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A (L_{Aeq}) per rumore prodotto da servizi a funzionamento continuo.
5. In funzione di quanto contenuto ai commi 2 e 3 del presente articolo, i limiti da osservare per le diverse classi di edifici ed ai diversi requisiti acustici passivi sono:

	Categoria D	Categoria A e C	Categoria E	Categoria B - F - G
Indice di isolamento acustico standardizzato di facciata	Db 45	Db 40	Db 48	Db 42
Indice del potere di fonoisolamento apparente di partizioni tra ambienti (*)	Db 55	Db 50	Db 50	Db 50
Indice del livello di rumore da calpestio di solai normalizzato	Db 58	Db 63	Db 58	Db 55

Comune di Busto Garolfo (Città Metropolitana di Milano)

Livello di rumore di servizi a funzionamento continuo	Db 25	Db 35	Db 25	Db 35
Livello di rumore di servizi a funzionamento discontinuo	Db 35	Db 35	Db 35	Db 35

(*) valori riferiti a elementi di separazione fra due distinte unità immobiliari.

In riferimento all'edilizia scolastica, i limiti per il tempo di riverberazione sono quelli riportati nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22/5/1967, recante "Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici"

Art. 40.13 Piani di risanamento acustico e controlli

1. E' obbligatoria la redazione di "Piani di risanamento acustico" da parte di imprese le cui emissioni sonore superano i limiti previsti dal piano di classificazione acustica vigente.
2. Il piano:
 - deve essere redatto secondo i criteri emessi dalla DGR 8/3/2002 n. 7/8313
 - deve essere presentato agli uffici comunali competenti che ne verificano la conformità alle norme regionali vigenti;
 - deve essere portato a termine entro un periodo massimo di 30 mesi dalla presentazione.
3. Il Comune può effettuare controlli e verifiche sulle attività produttive in corso, anche avvalendosi degli organismi tecnici istituzionali preposti e imporre tempi per il risanamento acustico delle stesse, qualora le emissioni sonore riscontrate risultassero superiori a quelle previste dal Piano di classificazione acustica vigente.

Art. 40.14 Certificato acustico

1. I requisiti acustici passivi degli edifici di nuova realizzazione devono essere verificati in opera attraverso un collaudo effettuato da tecnici competenti in acustica ambientale, riconosciuti dalla legge. I risultati del collaudo di fatto costituiscono il CERTIFICATO ACUSTICO DELL'EDIFICIO.
2. Il certificato di collaudo acustico costituisce documentazione indispensabile per il rilascio dell'agibilità dell'immobile.

Art. 40.15 Requisiti acustici del patrimonio edilizio esistente

1. I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che modifichino le caratteristiche acustiche di elementi soggetti a vincoli fissati dal D.P.C.M. 5/12/1997 (requisiti acustici passivi) devono essere corredati da una dichiarazione del progettista che ne attesti il rispetto dei requisiti acustici di cui al presente regolamento.

REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ED EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI

Art. 40.16 Verifiche obbligatorie

1. Sugli edifici di nuova costruzione, su quelli soggetti a demolizione e ricostruzione a seguito di ristrutturazione e per gli ampliamenti volumetrici in cui la parte aggiuntiva a temperatura controllata sia maggiore del 20% del volume esistente, in sede progettuale degli stessi si deve procedere:
 - a) alla determinazione ed alla verifica dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale;
 - b) alla verifica del rendimento globale medio stagionale dell'impianto di riscaldamento;
 - c) alla verifica della trasmittanza termica delle singole componenti edilizie;
2. Nei casi di ristrutturazioni edilizia che coinvolge più del 25% della superficie disperdente dell'edificio va comunque effettuata la verifica della trasmittanza termica.

Art. 40.17 Verifica dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale

1. L'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale deve risultare inferiore ai seguenti dati:
 - Zona climatica E
 - Gradi giorno previsti per il Comune di Busto Garolfo 2470
 - Valori tra 39,2 e 99,5 espressi in Kwh/mq per gli edifici residenziali e tra 10,8 e 26 espressi in Kwh/mc per tutti gli altri edifici; ottenuti per interpolazione lineare tra i rapporti S/V dell'edificio dove: S è la superficie in mq che delimita verso l'esterno il volume riscaldato e V è il volume lordo in mc delle parti di edificio riscaldato.

Art. 40.18 Verifica del rendimento globale medio dell'impianto

1. Il rendimento globale medio stagionale dell'impianto deve risultare inferiore al valore limite calcolato secondo la formula:
$$(75 + 3 \log P_n) \%$$
dove P_n è la potenza nominale utile del generatore di calore

Art. 40.19 Verifica della trasmittanza delle singole componenti edilizie

2. I valori limite della trasmittanza U espressa in W/m^2K delle singole componenti edilizie devono essere inferiori ai seguenti valori:
 - strutture opache verticali: 0,34
 - coperture: 0,30
 - pavimenti verso l'esterno o verso locali non riscaldati: 0,33
 - chiusure trasparenti comprensive di infissi: 2,2
 - strutture edilizie di separazione tra edifici od unità immobiliari confinanti (verticali od orizzontali): 0,80
 - strutture opache verticali od orizzontali od inclinate che delimitino verso l'esterno ambienti non dotati di impianto di riscaldamento: 0,80
 - chiusure trasparenti comprensive di infissi che delimitino verso l'esterno ambienti non dotati di impianto di riscaldamento: 2,80
 - vetri: 1,9 a partire dal 1.07.2008 e 1,7 a partire dal 1.01.2011 secondo quanto previsto dal D.Lgs. 311/06

Art. 40.20 Interventi edilizi su edifici esistenti

1. Nei casi di intervento di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria ed ampliamenti volumetrici difformi da quanto indicato nell'articolo precedente è obbligatoria la verifica dei valori limite della trasmittanza U come indicato nell'articolo preposto con un margine di tolleranza pari al 30% riferito alle strutture opache che delimitano l'edificio verso l'esterno.
2. Nel caso di edifici esistenti, quando si procede alla sostituzione di serramenti, anche senza opere di ristrutturazione edilizia, è obbligatoria l'installazione di elementi di chiusura rispondenti ai valori di trasmittanza previsti all'art 133. I cassonetti coprirullo dovranno soddisfare i requisiti acustici ed essere del tipo a tenuta.

Art. 40.21 Aumenti di spessori murari per maggiori livelli di coibentazione

1. I tamponamenti perimetrali ed i muri perimetrali portanti, nonché i tamponamenti orizzontali ed i solai delle costruzioni di qualsiasi genere soggette alle norme sul risparmio energetico ed, indistintamente, di tutti gli edifici residenziali che comportano spessori complessivi sia degli elementi strutturali che sovrastrutturali superiori a cm 30, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi e dei rapporti di copertura, previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, nella sola parte eccedente i cm 30 e fino ad un massimo di ulteriori cm 25 per gli elementi verticali e di copertura e di cm 15 per quelli orizzontali intermedi, se il maggior spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica.
2. Le norme del comma precedente si applicano con gli stessi criteri anche agli edifici esistenti in relazione ai soli spessori da aggiungere a quelli esistenti, compatibilmente con la salvaguardia delle facciate, elementi costruttivi e decorativi di pregio storico e/o artistico nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano gli edifici urbani di antica costruzione.
3. I muri perimetrali portanti e di tamponamento, nonché i solai che costituiscono involucro esterno di nuove costruzioni e di ristrutturazioni soggette al rispetto dei limiti di fabbisogno di energia primaria o di trasmittanza termica, previsti dalle disposizioni regionali in materia di risparmio energetico, non sono considerati nei computi per la determinazione della superficie lorda di pavimento (s.l.p.), dei volumi e dei rapporti di copertura in presenza di riduzioni certificate superiori al 10 per cento rispetto ai valori limite previsti dalle disposizioni regionali sopra richiamate. In tal caso la certificazione di tali riduzioni dovrà essere prodotta mediante asseverazione di un "soggetto certificatore", così come individuato dall'art.13 della D.G.R. 31.10.2007, n 8/5773, che non intervenga successivamente in alcun modo ed a nessun titolo nella fase realizzativa o di certificazione finale dell'intervento.

Art. 40.22 Contabilizzazione energetica

1. Negli edifici di nuova costruzione e per quelli oggetto di riqualificazione impiantistica, gli impianti di riscaldamento con produzione centralizzata di calore, devono essere dotati di sistemi di contabilizzazione individuale che consentano una regolazione autonoma indipendente ed una contabilizzazione dei consumi di energia termica.

Art. 40.23 Installazione di sistemi di regolazione termica locale

1. In tutti gli edifici di nuova costruzione dotati di impianti di riscaldamento è obbligatoria l'installazione di sistemi di regolazione locali (valvole termostatiche, termostati collegati a sistemi locali o centrali di attuazione) che agendo sui singoli elementi di diffusione del calore garantiscono il mantenimento della temperatura dei singoli ambienti riscaldati o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso e di esposizione uniformi.
2. Per gli edifici esistenti il provvedimento di cui al comma precedente si applica nei seguenti casi:
 - a) interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento che preveda la sostituzione dei terminali scaldanti;
 - b) rifacimento della rete di distribuzione del calore

Art. 40.24 Sistemi di produzione di calore ad alto rendimento

1. Negli edifici di nuova costruzione ed in quelli in cui è prevista la completa sostituzione dell'impianto di riscaldamento o del solo generatore di calore, è obbligatorio l'impiego di sistemi di produzione di calore ad alto rendimento.
2. Nel caso in cui l'edificio sia collegato alla rete del gas metano i nuovi generatori di calore dovranno avere i seguenti rendimenti:
 - a) Rendimento a potenza nominale temperatura media dell'acqua nella caldaia 70° rendimento $91 + 1\text{LogPn}$
 - b) Rendimento a carico parziale temperatura media dell'acqua nella caldaia 30° rendimento $97 + 1\text{LogPn}$
3. Nel caso in cui l'alimentazione disponibile sia il gasolio, i nuovi generatori di calore dovranno avere i seguenti rendimenti:
 - a) Rendimento a potenza nominale temperatura media dell'acqua in caldaia 70° rendimento $93 + 2\text{LogPn}$
 - b) Rendimento a carico parziale temperatura media dell'acqua in caldaia 50° rendimento $89 + 3\text{LogPn}$
4. Le prescrizioni dei commi precedenti non si applicano nei seguenti casi:
 - collegamento ad una rete di teleriscaldamento
 - utilizzo di pompa di calore

Art. 40.25 Adozione di sistemi a bassa temperatura

1. Per il riscaldamento invernale E' SUGGERITO l'utilizzo di sistemi a bassa temperatura quali: pannelli radianti integrati nei pavimenti, nelle pareti, nelle solette dei locali da climatizzare.

Art. 40.26 Impianti centralizzati di produzione di calore

2. Negli edifici di nuova costruzione con più di QUATTRO unità abitative è obbligatorio l'impiego di impianti centralizzati. L'intervento deve prevedere un sistema di gestione e contabilizzazione individuale dei consumi.

Art. 40.27 Certificazione energetica degli edifici

1. Tutti gli edifici di nuova edificazione, quelli oggetto di ristrutturazione che preveda demolizione e ricostruzione degli stessi, quelli oggetto di ristrutturazione edilizia che coinvolga più del 25% della superficie disperdente dell'edificio cui l'impianto di riscaldamento è asservito, al termine dei lavori devono essere dotati dell'"ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA".
2. Gli edifici sottoposti ad ampliamenti volumetrici, a condizione che il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell'edificio sia superiore al 20% di quello esistente, al termine dei lavori devono essere dotati dell'"ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA":
 - a) limitatamente alla nuova porzione di edificio se questa è servita da un impianto termico ad essa riferito;
 - b) all'edificio nel suo complesso (esistente più ampliamento) se la nuova porzione è allacciata all'impianto termico dell'edificio esistente.

Art. 40.28 Attestato di Prestazione energetica

1. L'attestato di prestazione energetica è compilato ed asseverato da un soggetto certificatore come definito dalla vigente normativa in materia.
2. L'attestato di prestazione energetica deve riportare gli usi di energia riguardanti:
 - a) Riscaldamento dell'edificio
 - b) Produzione di acqua calda per uso sanitario
 - c) Climatizzazione estiva
 - d) Utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili
3. L'attestato di prestazione energetica ha validità prevista dalla DDUO 18546/2019 e smi. e deve essere aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto.

Art. 40.29 Procedura per la Certificazione energetica

1. Il proprietario o chi ne ha titolo, unitamente alla richiesta di permesso di costruire od alla SCIA, deposita la relazione tecnica di cui L. 9/1/91 n.10 art.28 , redatta secondo le modalità indicate dalla D.G.R. n. 005773 del 31/10/07 e smi in forma cartacea e digitale.
2. Il proprietario o chi ne ha titolo, prima dell'inizio dei lavori o comunque non oltre 30 giorni dalla data del rilascio del titolo abilitativo attribuisce ad un soggetto certificatore l'incarico di compilare l'attestato di prestazione energetica.
3. In caso di SCIA la nomina del soggetto certificatore va effettuata contestualmente al deposito della documentazione relativa al progetto edilizio.
4. In caso di variante al titolo abilitativo il proprietario o chi ne ha titolo deposita la relazione di cui al comma 1 aggiornata secondo le varianti introdotte.
5. Al termine dei lavori il proprietario o chi ne ha titolo deposita presso il Comune:
 - La dichiarazione di ultimazione lavori;
 - L'asseverazione del direttore dei lavori circa la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto;
 - l'attestato di prestazione energetica redatto ed asseverato dal soggetto certificatore
 - la ricevuta rilasciata dall'organismo accreditato per la formazione del catasto energetico.
6. La documentazione di cui al comma precedente è da considerarsi aggiuntiva rispetto alla documentazione da produrre per il rilascio del certificato di agibilità di cui all'apposito articolo del presente regolamento edilizio.

Art. 40.30 Classificazione energetica degli edifici

1. Con Decreto 26/6/2015 sono state definite le linee guida nazionali alla classificazione energetica degli edifici.
2. La nuova classificazione della prestazione energetica degli edifici è formata dalle seguenti 10 classi:

	Classe A4	$\leq 0,40 EP_{gl,nren,rif,standard (2019/21)}$
$0,40 EP_{gl,nren,rif,standard (2019/21)} <$	Classe A3	$\leq 0,60 EP_{gl,nren,rif,standard (2019/21)}$
$0,60 EP_{gl,nren,rif,standard (2019/21)} <$	Classe A2	$\leq 0,80 EP_{gl,nren,rif,standard (2019/21)}$
$0,80 EP_{gl,nren,rif,standard (2019/21)} <$	Classe A1	$\leq 1,00 EP_{gl,nren,rif,standard (2019/21)}$
$1,00 EP_{gl,nren,rif,standard (2019/21)} <$	Classe B	$\leq 1,20 EP_{gl,nren,rif,standard (2019/21)}$
$1,20 EP_{gl,nren,rif,standard (2019/21)} <$	Classe C	$\leq 1,50 EP_{gl,nren,rif,standard (2019/21)}$
$1,50 EP_{gl,nren,rif,standard (2019/21)} <$	Classe D	$\leq 2,00 EP_{gl,nren,rif,standard (2019/21)}$
$2,00 EP_{gl,nren,rif,standard (2019/21)} <$	Classe E	$\leq 2,60 EP_{gl,nren,rif,standard (2019/21)}$
$2,60 EP_{gl,nren,rif,standard (2019/21)} <$	Classe F	$\leq 3,50 EP_{gl,nren,rif,standard (2019/21)}$
	Classe G	$> 3,50 EP_{gl,nren,rif,standard (2019/21)}$

Art. 40.31 Targa energetica

1. La targa energetica rilasciata dall'organismo regionale di accreditamento deve essere riprodotta in conformità al modello indicato dalla Regione.
2. La targa energetica deve essere obbligatoriamente esposta in luogo che garantisca la massima visibilità e riconoscibilità.
3. La targa energetica ha validità per il periodo di idoneità dell'attestato di prestazione energetica a cui si riferisce.
4. Qualora venga aggiornato l'attestato di prestazione energetica è fatto obbligo aggiornare anche la targa energetica dell'edificio.

ACQUE –RIDUZIONE DEL CONSUMO ED UTILIZZO ACQUE METEORICHE

Art. 40.32 Contenimento dei consumi idrici e contabilizzazione dei consumi di acqua potabile

1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile è introdotta la contabilizzazione individuale obbligatoria, in modo da garantire che i costi per l'approvvigionamento di acqua potabile sostenuti dall'immobile vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario, favorendo la razionalizzazione dei consumi.
2. Tale obbligo va applicato a tutti gli edifici di nuova costruzione, mentre per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nel caso di rifacimento della rete condominiale di distribuzione dell'acqua potabile.

3. La contabilizzazione dei consumi di acqua potabile si ottiene attraverso l'applicazione dei contatori volumetrici regolarmente omologati CE (art. 25 DLgs 15/5/1999 n. 152).

Art. 40.33 Contenimento dei consumi idrici: regolamentazione del flusso idrico

1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile è obbligatoria l'adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici ed è consigliato l'uso di "flussi aerati" per rubinetti e docce, fisse o direzionabili.
2. Il provvedimento si applica nei servizi igienici degli alloggi ed in quelli riservati al personale negli edifici a destinazione diversa dalla residenza di nuova costruzione. Per gli edifici esistenti il provvedimento si applica alle stesse categorie nel caso di rifacimento di servizi igienici.
3. Le cassette di scarico devono essere dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la regolamentazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi d'acqua: il primo compreso fra 7 e 12 litri ed il secondo tra 5 e 7 litri.

Art. 40.34 Contenimento dei consumi idrici: utilizzo delle acque meteoriche

1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile è obbligatorio, fatte salve necessità specifiche di attività produttive con particolari prescrizioni, l'utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e passaggi, lavaggi auto ecc.
2. Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico, quanto verso il cortile interno ed altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere utilizzate.
3. Tutti gli edifici di nuova costruzione con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o cortile di almeno 100 mq devono dotarsi di una cisterna per la raccolta delle acque meteoriche di dimensioni non inferiori a mc 1 per ogni 50 mq di superficie coperta (o frazioni superiori) degli stessi edifici. La cisterna dovrà essere dotata di sistema di filtratura per l'acqua in entrata, sfioratore sifonato per smaltire l'eventuale acqua in eccesso e di adeguato sistema di pompaggio per fornire l'acqua alla pressione necessaria agli usi sopra indicati.
4. L'impianto idrico così formato non potrà essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette dovranno essere dotate di dicitura "acqua non potabile", secondo la normativa vigente.

RISPARMIO ENERGETICO E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO

Art. 40.35 Criteri comuni per gli impianti elettrici

1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica o privata, devono essere eseguiti a norma di antinquinamento luminoso ed a ridotto consumo energetico, secondo quanto previsto dalla L.R. 27 marzo 2000 n. 17 "misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso", modificata ed integrata dalla L.R. 21 dicembre 2004 n.38. Detti impianti devono avere le caratteristiche indicate dalla DGR 29/9/01 n. 7/ 6162, applicazione della L.R. 17/2000.
2. L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso per ridurre le dispersioni verso la volta celeste e le rifrazioni per gli edifici.
3. Per le insegne dotate di illuminazione propria il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen.

Art. 40.36 Riflettori, torri- faro e fari

1. L'uso di riflettori, torri-faro e fari deve uniformarsi a quanto previsto dall'art.9 comma 5 della L.R. 17/2000.
2. L'uso di fari fissi o roteanti per meri fini pubblicitari o di richiamo è vietato su tutto il territorio comunale ai sensi del punto 10 della DGR 20/9/01 n. VII/ 6162.

Art. 40.37 Criteri per impianti specifici

1. L'illuminazione degli impianti sportivi operata con fari, torri-faro e proiettori deve essere realizzata nel rispetto delle indicazioni generali di cui al punto 5 del DGR 20/9/01 n. VII/ 6162. la stessa dovrà essere garantita con l'impiego preferibilmente di lampade ad alta efficienza, ove occorra garantire un'alta resa cromatica è consentito l'impiego di lampade agli alogenuri metallici. Gli impianti devono essere dotati di appositi sistemi della variazione della luminanza in relazione alle attività e/o avvenimenti. I proiettori devono essere di tipo asimmetrico con inclinazione tale da contenere la dispersione di luce al di fuori dell'area destinata all'attività sportiva. Nel caso in cui gli impianti sportivi siano inseriti in parchi e giardini pubblici, il progetto di illuminazione pubblica, oltre che rispettare le indicazioni del presente comma, dovrà prevedere accorgimenti idonei per non arrecare disturbo ai frequentatori e non provocare danni alla vegetazione presente.

Art. 40.38 Contenimento energetico: illuminazione degli edifici pubblici, degli edifici ad uso terziario e delle parti comuni degli edifici residenziali

1. Per gli edifici pubblici, per quelli adibiti ad uso terziario e per le sole parti comuni degli edifici residenziali, è obbligatorio l'uso di dispositivi che permettano di controllare i consumi di energia dovuti all'illuminazione, quali interruttori locali, interruttori a tempo, controlli azionati da sensori di presenza, controlli azionati da sensori di illuminazione naturale. In particolare:
 - a) per gli edifici residenziali (vani scala e parti comuni) installazione obbligatoria di interruttori crepuscolari od a tempo per la riduzione dei consumi elettrici;
 - b) per gli edifici ad uso terziario e pubblico: obbligatoria l'installazione di dispositivi per la riduzione dei consumi elettrici (interruttori a tempo, sensori di presenza, sensori di illuminazione naturale, ecc.)

Art. 40.39 Sviluppo della mobilità mediante veicoli a bassa emissioni complessive

1. In attuazione dell'art.4, comma 1ter, del D.P.R. 380/01, si dispone che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire, D.I.A., S.C.I.A.) è obbligatoria per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle seguenti disposizioni edilizie di dettaglio:
 - Per i parcheggi coperti e scoperti occorre riservare almeno uno stallone di sosta alle autovetture elettriche dotato di impianto di ricarica delle batterie, di adeguata potenza, azionabile in sicurezza direttamente dagli utilizzatori nel rispetto delle normative specifiche di settore vigenti;
 - Per ciascun box auto occorre installare una presa per la ricarica dei veicoli di adeguata potenza nel rispetto delle normative specifiche di settore vigenti;Il presente articolo, ai sensi e per gli effetti del comma 1-quinques dell'art. 4 del D.P.R. 380/01, non si applica agli immobili di proprietà delle Amministrazioni Pubbliche.

Art. 40.40 Deroghe

1. Le uniche deroghe concedibili a quanto sopra espresso sono quelle previste dal punto 9 della DGR 20/9/01 n. VII/ 6162.

Art. 40.41 Invarianza idraulica e idrologica

1. L'Art. 58 bis della LR 12/05 dispone in merito ai principi di invarianza idraulica, invarianza idrologica e drenaggio urbano sostenibile; con REGOLAMENTO REGIONALE 23 novembre 2017, n. 7 sono stati disposti criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi del citato articolo 58 bis.
2. Il Comune di Busto Garolfo risulta inserito in area "B" ovvero a media criticità idraulica ma, ai sensi del regolamento Regionale n. 7/17, indipendentemente dalla ubicazione territoriale sono assoggettate ai limiti e alle procedure individuate per le aree "A" le aree inserite nel vigente PGT come ambiti di trasformazione o come piani attuativi previsti dal piano delle regole.
3. In base alla tipologia di intervento si distinguono i seguenti casi:
 - Per gli interventi soggetti a Permesso di Costruire, a Segnalazione di Inizio Attività di cui agli artt. 22 e 23 del DPR 380/01 :
 - nello sviluppo del progetto dell'intervento è necessario redigere anche un progetto di invarianza idraulica e idrologica, firmata da un tecnico abilitato, qualificato e di esperienza nell'esecuzione di stime idrologiche e calcoli idraulici, redatto conformemente alle disposizioni del regolamento regionale; Tale progetto è allegato alla domanda, in caso di Permesso di Costruire, o alla Segnalazione di Inizio Attività, unitamente:
 - o alla richiesta di allacciamento, presentata al gestore, nel caso di scarico in fognatura; in caso di utilizzo di un allacciamento esistente, agli estremi del permesso di allacciamento;
 - o all'accordo tra il richiedente lo scarico e il proprietario nel caso di scarico in reticolo privato; in caso di utilizzo di uno scarico esistente in un reticolo privato, al relativo accordo con il proprietario del reticolo;
 - nel caso di adozione del requisito minimo di cui all'art. 12, lettera a), alla domanda, in caso di istanza di Permesso di Costruire, alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività è allegata la dichiarazione del progettista ai sensi della stessa lettera a);
 - in caso di scarico in rete fognaria, il Comune, nell'ambito della procedura di rilascio di Permesso di Costruire, può chiedere il parere preventivo del gestore del servizio idrico integrato sull'ammissibilità dello scarico in funzione della capacità idraulica della rete;

Comune di Busto Garolfo (Città Metropolitana di Milano)

- in caso di variante all'intervento che modifichi i parametri funzionali al calcolo dei volumi di invarianza idraulica ed idrologica, il progetto di invarianza idraulica ed idrogeologica deve essere adeguato e allegato alla richiesta di variante del Permesso di Costruire, ovvero alla presentazione di variante nel caso di Segnalazione di Inizio Attività di cui agli artt. 22 e 23 del d.p.r. 380/01, ovvero alla nuova domanda di Permesso di Costruire o alla nuova Segnalazione Certificata di Inizio Attività; qualora la variante comporti anche una modifica dello scarico, deve essere ripresentata l'istanza, la domanda o accordo di cui ai punti precedenti;
- prima dell'inizio dei lavori deve essere rilasciato il permesso di allacciamento nel caso di scarico in fognatura o deve essere sottoscritto un accordo tra il richiedente lo scarico e il proprietario, nel caso di scarico in reticolo privato; l'efficacia della SCIA è condizionata all'acquisizione della concessione, del permesso o dell'accordo di cui al presente comma;
- la segnalazione Certificata presentata ai fini dell'agibilità di cui all'art. 24 del d.p.r.380/01 è, altresì, corredata:
 - o da una dichiarazione di conformità delle opere realizzate a firma del direttore dei lavori, ove previsto, oppure dal titolare, che documenti la consistenza e congruità delle strutture o anche opere progettate e realizzate, ai fini del rispetto dei limiti ammissibili di portata allo scarico;
 - o dal certificato di collaudo, qualora previsto, ovvero dal certificato di conformità alla normativa di settore delle opere di invarianza idraulica e idrologica;
 - o dagli estremi del permesso di allacciamento nel caso di scarico in fognatura;
 - o dalla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata con cui è stato inviato in Regione il modulo di cui all'allegato "D" del regolamento regionale;
- Al fine di garantire il rispetto della portata limite ammissibile, lo scarico nel ricettore è attrezzato con gli equipaggiamenti, individuati nel citato regolamento regionale, inseriti in un pozzetto di ispezione a disposizione per il controllo, nel quale deve essere ispezionabile l'equipaggiamento stesso e devono essere misurabili le dimensioni del condotto di allacciamento alla pubblica rete fognaria o del condotto di scarico nel ricettore; i controlli della conformità quantitativa dello scarico al progetto sono effettuati dal gestore del servizio idrico integrato, se lo scarico è in pubblica fognatura;
- Per gli interventi relativi a opere di cui all'art. 3, comma 2, lettera d) del regolamento regionale:
 - occorre rispettare il regolamento regionale per quanto riguarda i limiti e le modalità di calcolo dei volumi;
 - prima dell'inizio dei lavori deve essere rilasciato il permesso di allacciamento nel caso di scarico in fognatura o deve essere sottoscritto un accordo tra il richiedente lo scarico e il proprietario, nel caso di scarico in un reticolo idrico privato;
- Per gli interventi relativi alle infrastrutture stradali, loro pertinenze e parcheggi:
 - nello sviluppo del progetto dell'intervento è necessario redigere anche un progetto di invarianza idraulica ed idrologica, firmata da un tecnico abilitato, qualificato e di esperienza nell'esecuzione di stime idrologiche e calcoli idraulici, redatto conformemente alle disposizioni del regolamento regionale;
 - prima dell'inizio dei lavori deve essere rilasciato il permesso di allacciamento nel caso di scarico in fognatura o deve essere sottoscritto un accordo tra il richiedente lo scarico e il proprietario, nel caso di scarico in un reticolo privato;
- Nel caso di impossibilità a realizzare le opere di invarianza idraulica o idrologica:
 - alla domanda di permesso di costruire, alla presentazione della segnalazione Certificata di inizio Attività deve essere allegata la dichiarazione motivata di impossibilità a realizzare le misure di invarianza idraulica, firmata dal progettista dell'intervento tenuto al rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica, unitamente al calcolo della monetizzazione secondo le modalità specificate nel regolamento regionale;
 - la Segnalazione Certificata presentata ai fini dell'agibilità deve essere corredata anche dalla ricevuta di pagamento al Comune di Busto Garolfo dell'importo di cui allo specifico articolo del regolamento regionale e dalla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata con cui è stato inviato alla Regione il modulo di cui all'allegato "D" al regolamento regionale;

- Per ogni intervento assoggettato ai requisiti di invarianza idraulica e idrogeologica il progettista delle opere di invarianza idraulica ed idrologica, o il direttore lavori qualora incaricato, è tenuto a compilare il modulo di cui all'allegato "D" al regolamento regionale e a trasmetterlo mediante posta elettronica certificata alla Regione; Il modulo deve essere firmato digitalmente e va compilato a lavori conclusi, in modo che tenga conto di eventuali varianti in corso d'opera. Tale obbligo vige fin tanto non sarà operativo l'apposito applicativo informatico regionale al quale dovrà poi essere trasmesso il citato modulo.

Art. 40.42 Confort igrotermico

1. Gli edifici devono essere realizzati in modo che si abbiano in ogni locale temperature d'aria e temperature superficiali interne delle parti opache delle pareti, adeguate alle specifiche funzioni svolte all'interno di ciascun ambiente.
2. La temperatura di progetto degli spazi interni abitabili di norma non deve superare i 20° né essere inferiore ai 18°.
3. Le parti opache delle pareti degli alloggi non devono essere sedi di condensazioni superficiali nelle condizioni di occupazione ed uso previste dal progetto.
4. La ristrutturazione muraria deve essere tale che eventuali condensazioni interne possano essere smaltite nel bilancio di accumuli della condensa estate/inverno senza che abbiano ad alterarsi le caratteristiche prestazionali delle stratificazioni inserite.
5. La velocità dell'aria nei locali dotati di impianto di condizionamento o di aerazione non deve eccedere 0,15 metri al secondo.
6. Valori maggiori sono consentiti se richiesti dal ciclo tecnologico in locali destinati ad attività produttive o assimilabili.
7. Deve in ogni caso essere perseguita la ricerca di maggiore isolamento dell'involucro esterno a vantaggio di una riduzione dei costi di gestione degli impianti termici per la climatizzazione.
8. Dovranno comunque essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 3.4.18 del vigente R.L.I.

Art. 40.43 Qualità dell'aria negli spazi confinati

1. Le costruzioni devono essere progettate e realizzate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti per quanto concerne la presenza di inquinanti chimici, fisici, biologici derivanti da fonti di rischio artificiali (sistemi radianti, sistemi di trattamento e smaltimento rifiuti, depuratori, strade, ferrovie, aeroporti, ecc..) o naturali (radon, ecc.) al fine di garantire la salubrità dell'ambiente confinato.
2. Di norma tutti gli ambienti di nuova costruzione devono avere una regolamentare aerazione naturale fornita da superficie apribile come specificato nei singoli capitoli.
3. Possono usufruire di aerazione solo artificiale unicamente gli ambienti indicati nel Manuale del Regolamento di igiene vigente (Tabella n° 2 – Ambienti con aerazione solo artificiale) purché dotati di impianti con i requisiti ivi specificati.
4. Per gli ambienti dotati di impianto di condizionamento, fatto salvo il rispetto delle norme in materia di prevenzione incendi ove previste, deve essere comunque garantito un ricambio d'aria naturale (mediante apertura finestrata o canne di aerazione) da valutarsi in funzione dell'attività svolta, con superficie minima pari ad 1/100 della superficie di pavimento, a meno che l'impianto medesimo sia dotato dei seguenti sistemi di:
 - controllo in continuo del funzionamento e segnalazione con allarme delle anomalie;
 - affidabilità di funzionamento mediante l'adozione di sistema di alimentazione elettrico indipendente ovvero di alimentazione da un gruppo di continuità o altri sistemi equivalenti.
7. In caso di mancato o non corretto funzionamento degli impianti di aerazione artificiale (condizionamento, impianto di ventilazione artificiale) gli ambienti, se non dotati di regolamentare aerazione naturale, devono ritenersi non usabili fino al ripristino del funzionamento degli stessi.
8. Qualora si ricorra alla installazione di impianti di aerazione artificiale (condizionamento, ventilazione artificiale) in ambienti con aerazione naturale regolamentare non devono risultare pregiudicate le normali condizioni microclimatiche.
9. In ogni caso devono essere rispettati i limiti di rumorosità previsti dalla vigente normativa.
10. Per impianto di condizionamento dell'aria si intende un impianto capace di realizzare e mantenere negli ambienti, contemporaneamente, condizioni termiche, igrometriche, di ventilazione e di purezza dell'aria comprese entro i limiti richiesti per il benessere delle persone durante tutte le stagioni (UNI).
11. Gli impianti di condizionamento devono avere le caratteristiche e soddisfare i requisiti riportati nel Manuale allegato al Regolamento di igiene, che si riferiscono agli ambienti con la sola presenza di inquinamento biologico ed eventuale fumo di sigaretta (ambienti termici moderati e attività leggere principalmente sedentarie).

Art. 41 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale

Art. 41.1 Flessibilità distributiva

1. In relazione alla possibilità di trasformazione del tempo delle unità immobiliari, in sede di progettazione, dovranno essere previste soluzioni atte a consentire sia l'incremento della dotazione minima di servizi sia l'eventuale suddivisione degli spazi.

Art. 41.2 Flessibilità impiantistica

1. In relazione al prevedibile sviluppo futuro delle reti impiantistiche all'interno degli edifici, nella individuazione delle soluzioni tecnologiche dovrà essere valutata l'opportunità di realizzare intercapedini verticali od orizzontali accessibili.

Art. 41.3 Edifici ad uso pubblico e privati a destinazione terziaria, produttiva e commerciale

1. Nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni totali, al fine di evitare le emissioni di anidride carbonica e di altre sostanze inquinanti nell'atmosfera, oltre che ridurre i consumi di energia, gli edifici adibiti ad uso pubblico ed in quelli di uso privato a destinazione terziaria, produttiva e commerciale è verificata in via prioritaria l'opportunità di soddisfare il fabbisogno energetico per il riscaldamento, il condizionamento, l'illuminazione e la produzione di acqua calda sanitaria, facendo ricorso a fonti di energie rinnovabili od assimilate, salvo impedimenti di natura tecnica od economica che devono essere dimostrate nel progetto e nella relazione tecnica di cui all'art. 28 comma 1 della L. 9/1/91 n.10 relativi all'impianto termico, riportando le specifiche valutazioni che hanno determinato la non applicabilità del ricorso alle fonti rinnovabili di energia.
2. Per quanto riguarda gli impianti termici tale obbligo si determina anche in caso di nuova installazione o ristrutturazione dei medesimi.

Art. 41.4 Edifici di proprietà ed uso privato

1. Negli edifici di proprietà ed uso privato, qualunque sia la loro destinazione d'uso, esclusi centri commerciali e polifunzionali, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi, ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il condizionamento, l'illuminazione e la produzione di acqua calda sanitaria, è consigliato il ricorso a fonti di energia rinnovabile, salvo impedimenti di natura tecnica od economica o relativi al ciclo di vita degli impianti.
2. E' comunque obbligatoria la predisposizione delle opere riguardanti l'involucro dell'edificio e gli impianti necessari a favorire l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici ed i loro collegamenti alle reti ed agli impianti dei singoli utenti, ai sensi dell'allegato D del DLgs 192/05.

Art. 42 Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti

Art. 42.1 Premialità per il risparmio energetico

1. Si rimanda a quanto previsto dalla L.R. 12/2005, L.R. 28 novembre 2014, n. 31 e L.R. 18/2019 e dalle normative del P.G.T.

Art. 42.2 Scomputi volumetrici

1. Si rimanda a quanto previsto dalla L.R. 12/2005, L.R. 28 novembre 2014, n. 31 e L.R. 18/2019 e dalle normative del P.G.T.

Art. 42.3 Incentivi per cappotti termici

1. Si rimanda a quanto previsto dal D.Lgs. 102/2014, dalla Legge regionale 38/2015 e Legge Regionale 15/2017 e s.m.i.

RIDUZIONE EFFETTO RADON

Art. 43 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon

1. Gli interventi di nuova costruzione nonché gli interventi relativi al patrimonio edilizio esistente (interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di restauro e risanamento conservativo; interventi di manutenzione straordinaria) destinati in qualsiasi modo alla permanenza di persone (abitazioni, insediamenti produttivi, commerciali, di servizio ecc) devono assicurare criteri e sistemi di progettazione e costruzione tali da eliminare o mitigare a livelli di sicurezza l'esposizione della popolazione al gas Radon. Il riferimento per tali

criteri di sistemi e' costituito dal decreto regionale DDG 12678 del 21/12/2011 – linee Guida per la prevenzione della esposizione al gas Radon negli ambienti “indoor” ed eventuali s.m.i. allegato al presente regolamento come parte integrante e sostanziale della presente norma. La coerenza e conformità di tali sistemi, con particolare riferimento alle “tecniche di prevenzione e mitigazione” di cui al cap. 3 delle Linee Guida, andrà certificato dal committente, progettista e direttore dei lavori in fase di progetto e in fase di abitabilità. La verifica dell'efficacia delle misure adottate potrà essere effettuata mediante determinazione sulle concentrazioni residue ad intervento ultimato e prima dell'occupazione dei fabbricati.

Art. 44 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. “linee vita”)

1. In tutte le situazioni e per tutte le operazioni che devono essere fatte in bilico, o in quota, sono necessari dei sistemi antinfortunio e dei **sistemi anticaduta** che permettono di svolgere qualsiasi opera in sicurezza
2. Con il Decreto Legislativo 115/08 è stato disciplinato l'obbligo di **installazione delle linee vita** sul tetto.

Art.44.1 Requisiti di sicurezza per la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto

1. Per le disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto si richiama la normativa nazionale e regionale vigente in materia.
2. Tutti i nuovi edifici, nonché gli edifici oggetto di rifacimento della completa struttura di copertura, devono essere muniti di idonei manufatti fissi tali da consentire l'accesso ed il lavoro in sicurezza sulla copertura. Quando i manufatti sono costituiti da dispositivi fissi di ancoraggio che permettono l'uso di altri attrezzi per garantire la sicurezza (ad esempio imbracatura di sicurezza, funi di trattenuta, ecc.), gli stessi devono risultare conformi alla normativa e devono essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità. Costituiscono riferimento le Norme Tecniche UNI.
3. Le seguenti disposizioni si applicano alle nuove costruzioni di qualsiasi tipologia d'uso (residenziale, commerciale, industriale, agricolo ecc.) nonché in occasione di interventi su edifici esistenti che comportino anche il rifacimento sostanziale della copertura.
4. L'intera opera deve essere progettata ed eseguita in modo che le successive azioni di verifica, manutenzione o di riparazione dell'opera stessa e delle sue pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, possano avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano tali lavori e per le persone presenti nell'edificio ed intorno ad esso.

Art. 44.2 Accesso alla copertura

1. Per l'accesso alla copertura devono esservi una o più aperture aventi le seguenti dimensioni minime:
 - l'apertura verticale di accesso alla copertura deve avere larghezza > 0,70 metri ed altezza > 1,20 metri. In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili saranno prese in considerazione dimensioni diverse, ma che devono garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali;
 - l'apertura orizzontale di accesso al sottotetto deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali e attrezzature da trasportare e comunque non deve avere una superficie inferiore a 0,50 mq.
 - l'apertura orizzontale o inclinata di accesso alla copertura deve avere le seguenti misure minime di luce netta di passaggio:
 - superficie > 0,50 mq.
 - se di forma rettangolare, il lato inferiore deve essere > 0,70 ml; nelle vecchie costruzioni esso può essere ridotto a 0,65 ml nel rispetto comunque della superficie minima prevista
 - se a sezione circolare il diametro deve essere > 0,80 ml;
 - l'accesso da aperture orizzontali o inclinate non deve comportare la rimozione dell'anta dalla/e sede/i in cui è incernierata allo stipite ed il sistema di connessione dell'anta allo stipite deve essere tale da impedire il distacco accidentale dell'anta in posizione di apertura; l'anta dovrà inoltre essere provvista di meccanismo tale da evitare l'investimento improvviso e incontrollato del soggetto che la apre.

Art. 44.3 Installazioni di sicurezza per accesso a luoghi elevati

1. L'accesso ai luoghi elevati deve poter avvenire in condizioni di sicurezza. Gli edifici devono essere muniti di idonei manufatti (es. scale, passerelle, parapetti, dispositivi di ancoraggio, ecc.) tali da consentire l'accesso sulla copertura e permettere gli interventi di manutenzione e riparazione in sicurezza. Le modalità di accesso in sicurezza ai luoghi elevati dovranno essere definite nel fascicolo dell'opera se previsto o in un documento equivalente predisposto dal progettista. La presente disposizione non elimina l'obbligo di allestire idonee opere provvisorie (es. ponteggi o simili) laddove si configurano lavori importanti sulle facciate e sui tetti nel rispetto della normativa vigente.

Art. 44.4 Accesso sulle coperture di edifici industriali, commerciali, agricoli

1. Per gli edifici di cui sopra laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura all'interno dell'edificio medesimo e non sono previsti manufatti fissi esterni (scale), dovrà essere descritta una modalità d'accesso che minimamente preveda:
 - l'attrezzatura più idonea da utilizzare per accedere alla copertura (es. ponteggio, trabattello, scale aeree, piattaforme elevabili ecc.);
 - il punto esterno dell'edificio dove operare l'accesso in relazione alla posizione sulla copertura dei sistemi di ancoraggio.
2. Tale descrizione deve far parte degli elaborati grafici di progetto.
3. La suddetta disposizione si applica anche agli edifici di carattere residenziale laddove non sono previsti manufatti fissi di accesso alla copertura (scale o altro).

Art. 44.5 Dispositivi di ancoraggio

1. I manufatti richiesti negli edifici per consentire l'accesso ed il lavoro in sicurezza sulle coperture, possono essere costituiti da dispositivi di ancoraggio.
2. Questi dispositivi richiedono che:
 - siano dislocati in modo da consentire di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a partire dal punto di accesso alla stessa, fino al punto più lontano;
 - siano chiaramente identificati per forma e/o colore o con altro mezzo analogo;
 - nella zona di accesso alla copertura sia posta idonea cartellonistica identificativa da cui risulti l'obbligo dell'uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, l'identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio;
 - il punto di accesso sia conformato in modo da consentire l'ancoraggio al manufatto fisso senza rischio di caduta.
3. Questi dispositivi devono essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità.
4. L'azione di mantenimento di tali requisiti è a carico del proprietario dell'edificio e verrà esercitata sulla base di adeguati programmi di manutenzione eseguiti da personale specializzato seguendo le prescrizioni del fabbricante.
5. I dispositivi di ancoraggio devono possedere i requisiti previsti dalla norma UNI EN 795 del 31 maggio 1998: "Protezione contro le cadute dall'alto – dispositivi di ancoraggio – requisiti e prove" e norme EN in essa contenute e successivi aggiornamenti.
6. Le soluzioni adottate ai fini dell'ottemperanza di quanto sopra esposto, devono essere evidenziate negli elaborati grafici di progetto presentato sia ai fini del rilascio del Permesso di Costruire che nel caso di altri titoli abilitativi.

Art.44.6 Ultimazione dei lavori

1. A lavori ultimati l'installatore attesta la conformità dell'installazione dei manufatti o dispositivi che consentono l'accesso e il lavoro in sicurezza sulla copertura mediante:
 - la dichiarazione della corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica; le certificazioni del produttore di materiali e componenti utilizzati;
 - la verifica della rispondenza alle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progettuale;
 - la verifica della disponibilità presso l'opera delle informazioni sulle misure tecniche predisposte e delle istruzioni per un loro corretto utilizzo.
2. Questa attestazione farà parte della documentazione a corredo dell'immobile.

Art. 44.7 Edifici con estese superfici finestrate

1. All'atto della progettazione di edifici dotati di ampie superfici finestrate (pareti a specchio) sarà cura del progettista indicare nell'elaborato grafico di progetto, le attrezzature fisse previste per eseguire in sicurezza le successive opere di manutenzione o pulizia delle superfici verticali esterne.

Art. 44.8 Informazioni per gli addetti

1. In luogo prossimo all'accesso alla copertura dovrà essere esposta idonea cartellonistica che richiami l'obbligo di utilizzare appropriati dispositivi di protezione individuale (es. cinture di sicurezza).
2. Inoltre, nell'affidamento dei lavori di manutenzione, verifica o riparazione, il committente deve prendere in considerazione il fascicolo dell'opera, se predisposto, ed informare del contenuto l'appaltatore affinché questi

possa eseguire i lavori commissionati tenendo conto delle caratteristiche dell'opera, dei rischi potenziali, degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle attrezzature temporanee necessarie.

3. Tali notizie devono essere fornite a maggior ragione laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura all'interno dell'edificio medesimo e non esistono manufatti fisici per accedervi.
4. L'esecuzione di lavori di manutenzione, verifica o riparazione all'interno di una azienda, ovvero di una unità produttiva da parte di un appaltatore, deve altresì avvenire secondo quanto prescritto dalle specifiche norme.

Art. 44.9 Fascicolo dell'opera

1. Il fascicolo dell'opera, laddove previsto, deve contenere le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui saranno esposti i lavoratori nel corso di lavori successivi e i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi.
2. Ove non sia previsto il fascicolo, sarà cura del progettista redigere un documento analogo con la descrizione degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie per condurre i lavori di manutenzione in sicurezza.
3. Copia del fascicolo dell'opera o documento equivalente viene fornita dal progettista al proprietario o comunque al responsabile dell'immobile (Amministratore condominiale, responsabile della sicurezza nel caso di attività non residenziali, ecc.).
4. Il documento deve essere aggiornato in occasione di ogni intervento successivo sulle componenti statiche e/o sugli impianti.

Art. 45 Prescrizioni per le sale da gioco, l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa

1. Si applicano i disposti della legge Regionale n. 8 del 2013 ("Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico"), che interviene sui seguenti aspetti:
 - divieto di installazione di apertura di nuove sale da gioco e installazione di apparecchi di gioco (esclusi quelli che distribuiscono premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica) entro un ambito di 500 metri dai "luoghi sensibili" (scuole, luoghi di culto, strutture sociosanitarie – ivi inclusi gli asili nido –, centri di aggregazione giovanile etc); l'"installazione" presuppone il "collegamento dell'apparecchio ad un sistema di elaborazione telematico in rete"; sono equiparati alla nuova installazione il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi, la stipula di un nuovo contratto nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere e l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività; la legge regionale prevede il rilascio del permesso di costruire in tutti i casi di mutamenti di destinazione d'uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla realizzazione o all'ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo (vedi sul punto sentenza del Tar Milano n. 2022 del 2018);
 - divieto di qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici;
 - attribuzione di un osservatorio regionale sulle dipendenze con compiti di studio del gioco d'azzardo, di monitoraggio e proposta e di individuazione di buone prassi;
 - previsione di un marchio "No slot" per i circoli e gli altri luoghi di intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo;
 - contributi ad enti associazioni che svolgono attività di assistenza e sensibilizzazione sui rischi del gioco e sull'uso responsabile del denaro;
 - obblighi di informazione a carico dei gestori delle sale gioco sul fenomeno del G.A.P. e sui rischi connessi al gioco ed attività di formazione del personale che lavora all'interno;
 - le sanzioni sono destinate prioritariamente a iniziative per la prevenzione e il recupero dei soggetti patologici, anche in forma associata, o a finalità di carattere sociale e assistenziale;

Capo II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico

Art.46 Strade

1. Si rimanda a quanto previsto dal Codice della Strada d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dalle normative del P.G.T.

Art. 47 Portici

1. Nella realizzazione di interventi di recupero del centro urbano dovranno essere previsti, laddove possibile in quanto non alteranti la continuità delle cortine storiche, spazi porticati ad uso pubblico.
2. L'altezza minima di tali spazi dovrà essere pari a ml. 3,00 e la loro larghezza minima pari a ml. 1,50 di luce netta.
3. La pavimentazione dovrà essere in pietra naturale, unita e antiscivolo e rispettare i disposti vigenti in materia di eliminazione barriere architettoniche.

Art. 48 Piste ciclabili

1. La realizzazione di percorsi ciclabili viene incentivata in modo da favorire sul suolo urbano l'uso della bicicletta quale mezzo di trasporto individuale. A tale scopo nella programmazione di interventi pubblici nel settore stradale l'ufficio competente dovrà prestare particolare rilievo a tale viabilità.
2. Nella progettazione di tali percorsi ciclabili si dovrà prevedere il rispetto delle disposizioni previste dalla Legge Regionale 30.04.2009, n.7 e s.m.i. ed al Regolamento di cui al D.M.L.P. n. 557 del 30/11/1999 e dal Codice della Strada d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 .

Art. 49 Aree per parcheggio

1. Si rimanda a quanto previsto dalla normativa specifica di settore.

Art. 50 Piazze e aree pedonalizzate

1. Le strade e le piazze, i suoli pubblici o assestati ad uso pubblico devono essere trattati superficialmente in modo da facilitare le condizioni di pedonalizzazione e accessibilità.
2. Le superfici di calpestio devono essere sagomate in modo da favorire il deflusso e il convogliamento delle acque meteoriche ed evitare possibili ristagni.
3. I marciapiedi, gli spazi di pubblico passaggio dovranno essere realizzati nel seguente modo:
 - cordatura in cemento prefabbricato o in pietra naturale a spigolo smussato e avente una altezza non superiore a cm. 15;
 - pavimentazione in asfalto colato di cm. 2, cubetti o lastre di porfido, beola, materiale sintetico antiscivolo e comunque con materiale scelto in accordo con l'Area Demanio del Comune di Busto Garolfo;
 - sottofondo in materiale cementizio;
 - idonei pozzetti sifonati di raccolta delle acque stradali nella misura pari a 5 dcm/mq di superficie scolante con sigilli in ghisa.
4. E' prescritta l'adozione di parapetti di altezza pari a cm. 100 o comunque di opere di riparo, per i lati di aree coltivate, altane, ballatoi, terrazze, ecc. comunque accessibili, che prospettino su zone di terreno, rampe, parti di edificio poste ad una quota inferiore, con dislivello maggiore di 50 cm.
5. In presenza di sottoservizi impiantistici, devono essere dettate, di volta in volta dall'Area Demanio del Comune di Busto Garolfo, le soluzioni di finitura rimovibili e facilmente ripristinabili in caso di possibile intervento.
6. Negli spazi pubblici ove si svolgono manifestazioni ripetitive dovrà essere accertata la disponibilità di acqua potabile, servizi igienici per i frequentatori garantendone la totale accessibilità/fruibilità a persone con ridotta/impedita capacità motoria, contenitori idonei per rifiuti, indicazioni e mezzi per lo sgombero di infortunati, feriti o comunque colpiti da malore.

Art. 51 Passaggi pedonali

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in tutte le vie di nuova formazione la realizzazione di marciapiedi e/o passaggi pedonali pubblici dovrà avvenire in conformità con le norme di legge sulla eliminazione delle barriere architettoniche (fra cui il D.M. 236 del 14.06.1989).
2. Tali passaggi dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - larghezza minima : ml. 1,50;
 - dislivello rispetto al piano carrabile : da + 8 cm a + cm. 15;
 - pendenza massima trasversale : 1%
 - la configurazione di raccordi in presenza di intersezioni con passi carrabili o con accessi al

piano stradale dovrà essere predisposto in modo da non rendere difficoltoso il transito pedonale e con pendenza massima non superiore all' 8%.

3. A tali disposizioni dovranno uniformarsi i proprietari delle unità immobiliari che fronteggiano tali spazi. Gli attraversamenti stradali pedonali dovranno essere realizzati in materiale simile al manto stradale e ad una quota massima di + cm. 5 rispetto allo stesso

Art. 52 Passi carrai e uscite per autorimesse

1. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della Strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico.
3. L'accesso agli spazi pubblici dovrà avvenire in modo da favorire le condizioni di massima visibilità ed evitare situazioni di pericolo attraverso percorsi in piano di lunghezza adeguata al tipo di transito veicolare previsto.
4. Gli accessi carrai saranno soggetti a specifica richiesta e l'onere della loro realizzazione sarà a totale carico dei richiedenti; dovranno essere realizzati in modo tale che il piano di marciapiede non venga abbassato in corrispondenza degli accessi medesimi, perciò si farà uso di opportuni scivoli in lastre nel materiale costituente la cordatura.
5. Le eventuali rampe di accesso dei veicoli devono essere precedute da un tratto in piano di almeno ml.3,50 a partire dal filo stradale;
6. La pendenza delle rampe non dovrà in nessun caso, né in nessun tratto della stessa, superare il 20%.
7. E' concessa, a spesa della proprietà ed a cura dell'Area Demanio, la formazione di un accesso carraio sulla cordatura del marciapiede per l'accesso degli autoveicoli alle seguenti condizioni:
 - larghezza compresa tra 3,50 ml e 5,00 ml; per eventuali larghezze superiori motivate da difficoltà di accesso, le stesse verranno preventivamente valutate ed autorizzate.
 - distanza non inferiore a ml. 12,00 misurata dall'inizio dell'accesso carraio da un incrocio stradale eccettuati i casi nei quali la lunghezza della fronte della proprietà non lo consenta; in tal caso saranno prescritte norme di sicurezza più idonee.
8. I passi dovranno avere il manufatto di chiusura degli stessi (cancello) posto in arretrato di ml. 3,50 rispetto al filo stradale così come definito dalle tavole della viabilità/azionamento del PGT comunale. Sono ammesse deroghe a tale arretramento unicamente nei casi previsti dal DPR n. 610/96.
9. Di norma è ammissibile un passo carraio per ogni proprietà; è possibile la realizzazione di un secondo accesso carraio unicamente previa dimostrazione di giustificato motivo riconducibile ad esclusive cause tecniche.

Art. 53 Chioschi dehors su suolo pubblico

1. L'installazione di chioschi, edicole e altre strutture a carattere temporaneo su spazi pubblici, è soggetta a provvedimenti autorizzativi così come normato sia dalle N.d.P. del P.G.T. Vigente sia da apposito regolamento gestito dai competenti uffici.
2. Chioschi ed edicole situate in spazi pubblici, anche se di tipo precario e provvisorio, devono rispondere a criteri di decoro urbano e di armonizzazione con l'ambiente circostante.

Art. 54 Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato

1. Per ragioni di pubblica utilità l'ufficio competente ha la facoltà di applicare alle fronti dei fabbricati o costruzioni di qualsiasi natura:
 - targhette dei numeri civici e tabelle necessarie alla toponomastica urbana;
 - piastrine e capisaldi per indicazioni planimetriche ed altimetriche di tracciamento, idranti e simili;
 - apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
 - sostegni per gli impianti dei pubblici servizi, con targhe ed apparecchi relativi;
 - lapidi e fregi decorativi per commemorare personalità celebri od eventi storici della vita nazionale o cittadina;
 - tabelloni per pubbliche affissioni;
 - cartelli indicatori dei pubblici servizi di trasporto, di pronto soccorso, di farmacie e di servizi statali.
2. Tale facoltà viene esercitata previo avviso agli interessati.
3. Una volta apposti i manufatti oggetto della predetta servitù, i proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli, di non sottrarli alla pubblica vista e di rinnovarli quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti loro imputabili.

4. Nei casi di interventi su edifici ai quali siano affissi fanali, targhe, mensole, fili od altre opere necessarie per il servizio pubblico, il proprietario del fabbricato è tenuto a curarne la perfetta conservazione ed a effettuarne il ripristino qualora, durante l'esecuzione dei lavori, debba rimuoverli.

Art. 55 Occupazione degli spazi pubblici

1. Il rilascio della concessione e le modalità per la corresponsione dei canoni sono stabilite dal Regolamento Comunale per l'Applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria.

Art. 56 Recinzioni

1. Le aree edificate o edificabili fronteggianti zone private, vie o spazi pubblici, possono essere delimitate con recinzioni.
2. Le recinzioni dovranno avere aspetto decoroso, essere intonate all'ambiente e non dovranno impedire o disturbare la visibilità per la circolazione.
3. Le recinzioni in zona residenziale e commerciale:
 - prospettanti zone private: dovranno essere di tipo aperto o chiuso con altezza max di ml. 2,00;
 - prospettanti vie o spazi pubblici: dovranno essere di tipo aperto con zoccolo in muratura o cls dell'altezza massima di ml. 0,60 e sovrastante cancellata in metallo (o struttura prefabbricata in cls. di tipo alveolare o grigliata) della altezza massima di ml. 1,40. L'area delle porzioni aperte dovrà essere superiore al 50% dello sviluppo in superficie della recinzione (con esclusione dello zoccolo); le aperture dei passi carrai e pedonali verranno considerate come porzioni aperte;
4. Le recinzioni in zona produttiva e a verde pubblico (attività sportive):
 - prospettanti zone private: dovranno essere di tipo aperto o chiuso con altezza massima di ml. 2,50; tali recinzioni, nel tratto corrispondente alla distanza di arretramento stradale prevista per il fabbricato, dovranno essere realizzate con altezza massima pari a ml. 2,00;
 - prospettanti vie, piazze o spazi pubblici: dovranno essere di tipo aperto, di altezza massima pari a ml. 2,00, con zoccolo in muratura e cls della altezza massima di ml. 0,60 e sovrastante cancellata in metallo (o struttura in cls di tipo alveolare o grigliata) della altezza massima di ml. 1,40.
7. Le recinzioni in zona agricola dovranno obbligatoriamente avere le caratteristiche previste dalle N.d.P. del PGT Vigente disciplinate sulla base della tipologia della zona agricola nella quale verranno previste.
8. Le recinzioni in corrispondenza dell'incrocio fra due spazi pubblici dovranno essere fornite di smusso a forma triangolare, con i lati minori non inferiori a ml. 3,00 e dovranno essere di tipo a visuale aperta compreso almeno ml. 2,00 di risvolto per parte.

Art. 57 Numeri civici

1. La procedura per l'ottenimento e l'apposizione sui singoli edifici, e di eventuali targhe identificative dell'edificio è normata in apposito regolamento gestito dal competente ufficio comunale.

Art. 58 Toponomastica e segnaletica

1. L'apposizione di targhe della toponomastica urbana, piastrelle e tabelle per indicazioni planimetriche derivanti e simili, apparecchi e tabelle di segnalazione stradali, cartelli indicatori relativi al transito veicolare o pedonale, orologi ed avvisatori stradali, lapidi commemorative, può essere effettuata solo da personale dell'Amministrazione Comunale o da soggetti da essa incaricati.
2. Ai fini della salvaguardia delle condizioni di decoro urbano ogni nuova apposizione può essere effettuata solo previo una verifica di compatibilità con quanto precedentemente apposto.

Capo III Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente

Art. 59 Disciplina del verde

1. La formazione, la conservazione e/o la sostituzione del verde negli spazi pubblici, in quanto fattore di qualificazione ambientale è assoggettata allo specifico regolamento per la tutela e lo sviluppo del verde di Busto Garolfo, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 81 del 29/11/2005.

Art. 60 Aree Verdi

1. La previsione di aree a verde è inserita nelle apposite tavole del PGT.

Art. 61 Parchi urbani

1. Sono soggette a particolare salvaguardia le seguenti aree ed i seguenti esemplari presenti nel territorio comunale:
 - PARCO COMUNALE VILLA BRENTANO
 - PARCO DI VILLA ANGELINI – ROTA BATTAGLIA (PRIVATO)
 - PARCO DI VILLA VILLORESI (PRIVATO)
 - BAGOLARO (Celtis australis) di VIA PER BUSTO ARSIZIO
 - PIOPPA NERA (Populus nigra) presso STRADA VICINALE di VIA PER FURATO
 - FARNIA (Quercus robur) all'altezza del civico 80 di VIA INVERUNO
 - GIARDINO PROPRIETA' F.LLI RIMOLDI (PRIVATO)
 - GIARDINO PROPRIETA' EX PESSINA (PRIVATO)
 - BAGOLARO (Celtis australis) di VIA SAURO 3 (PRIVATO)
 - PARCO FIGINI NAJMILLER (PRIVATO)
 - CEDRO (Cedrus deodora) del CIMITERO di BUSTO GAROLFO
 - PIOPPA NERA (Populus nigra) di VIA LEGNANOPer le quali valgono le norme inserite nell'apposito regolamento del verde urbano e nelle N.d.P. del PGT Vigente.

Art. 62 Orti urbani

1. La normativa specifica è inserita in apposito regolamento predisposto dall'Area Demanio del Comune di Busto Garolfo.

Art. 63 Parchi e percorsi in territorio rurale

1. Si rimanda a quanto previsto dalle norme del PLIS (Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Roccolo)

Art. 64 Sentieri

1. Si rimanda a quanto previsto dalle norme del PLIS (Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Roccolo)

Art. 65 Tutela del suolo e del sottosuolo

1. Ogni nuovo intervento dovrà essere compatibile con la Direttiva del D.P.C.M. 3/3/99 – Razionale sistemazione del sottosuolo e degli impianti tecnologici – e con i futuri sviluppi della occupazione e non dovrà costituire elemento di possibile limitazione futura.
2. Tutte le manomissioni del suolo e sottosuolo pubblico devono essere preventivamente autorizzate dall'Area Lavori pubblici ed ogni intervento deve rispettare le seguenti condizioni:
 - salvaguardia generale di altri servizi esistenti;
 - salvaguardia della viabilità e della sicurezza di persone e cose;
 - posa in opera di adeguata ed idonea segnaletica, con eventuale sorveglianza in armonia ad eventuali prescrizioni dell'Ufficio di Polizia Municipale, per tutta la durata dei lavori;
 - immediato ripristino del manto stradale in asfalto eseguito in due riprese con successivo tappeto di usura per una larghezza minima di cm. 150;
 - l'intervento deve avere una durata non superiore alle 8 ore giornaliere; la viabilità deve essere comunque interrotta solo per le ore necessarie all'esecuzione dei lavori e ripristinata per le ore serali e notturne;
 - è prescritto l'obbligo di segnalare all'Area Lavori Pubblici la data di inizio ed ultimazione dei lavori così come indicato nell'apposita autorizzazione.
3. Si rimanda inoltre a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e al Regolamento Locale d'Igiene

Art. 66 Connessioni ecologiche in ambito urbano e perturbano

1. Si rimanda a quanto previsto dal Piano dei Servizi e dalle N.d.P. del PGT. nonché lo specifico regolamento del verde

Art. 67 Connessione alla rete verde comunale

1. Si rimanda a quanto previsto dal Piano dei Servizi e dalle N.T.A. del PGT. nonché lo specifico regolamento del verde

Art. 68 Bonifiche e qualità dei suoli

1. Il certificato di avvenuta bonifica deve essere allegato a tutte le richieste di titoli edilizi o comunicazioni di effetto analogo, anche in caso di modifica della destinazione d'uso senza opere, nonché allegati al fascicolo del fabbricato di cui all'Articolo apposito

Art. 69 Salubrità dei terreni edificabili

1. L'accertamento delle condizioni di salubrità dei terreni è requisito indispensabile per ogni nuova edificazione.
2. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano serviti come deposito di immondizie, letame od altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente nel rispetto delle norme vigenti.
3. Il giudizio di risanamento è dato dalla struttura tecnica territorialmente competente.
4. E' altresì vietato l'uso del terreno, a scopo edificabile, già adibito a cimitero per il tempo previsto dal Regolamento di polizia mortuaria.
5. Se il terreno oggetto di edificazione è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e si dovranno adottare accorgimenti per impedire che l'umidità si trasmetta alle fondazioni, alla muratura e/o strutture sovrastanti.
6. In ogni caso devono essere adottati accorgimenti tali da impedire la risalita dell'umidità per capillarità; inoltre i muri dei sotterranei devono essere difesi dal terreno circostante a mezzo di materiali impermeabili o di adeguata intercapedine.

Art. 70 Spazi ineditati

1. La superficie scoperta, non occupata da costruzioni, dal sottosuolo edificabile e quello non pavimentato, deve essere tenuta allo stato naturale e sistemata a verde.
2. Tali aree saranno soggette a manutenzione periodica da parte dei soggetti proprietari per il regolare sfalcio.

Art. 71 Sistemazioni esterne ai fabbricati

1. Le sistemazioni esterne ai fabbricati costituiscono parte integrante del progetto edilizio e come tali costituiscono vincolo ai fini dell'ultimazione delle opere.
2. Nella progettazione degli spazi residuali del lotto edificabile dovranno essere tenute in conto le esigenze di massimo utilizzo della superficie a verde praticabile anche in relazione dell'irraggiamento solare.
3. Nelle zone di contiguità con gli spazi pubblici tali sistemazioni dovranno essere armonizzate con il piano dei materiali e delle finiture disposte dal Comune per gli spazi pubblici.
4. Le superfici a verde dovranno seguire le disposizioni previste per gli spazi pubblici con riferimento alle specie ed alle tipologie di piantumazione. Le essenze utilizzate dovranno essere preferibilmente del tipo autoctono.
5. Dovranno in ogni caso essere rispettati i limiti previsti dal Regolamento Locale di Igiene, in relazione all'area scoperta e drenante intesa come porzione di terreno o suolo, con almeno 30/40 cm. di terra da coltivazione in superficie, non sottoposto ad alcuna opera edilizia e/o intervento che ne possa modificare le caratteristiche di permeabilità e filtrazione, ed ha lo scopo di garantire la naturale depurazione ed il conseguente percolamento (o drenaggio) delle acque meteoriche del sottosuolo senza opera di raccolta e smaltimento.

Capo IV Infrastrutture e reti tecnologiche

Art. 72 Reti di servizi pubblici

1. Le reti dei servizi pubblici costituiscono parte integrante del disegno urbano e ad esso devono conformarsi in modo da non alterare i caratteri ambientali.
2. In particolare i punti di accesso, così come le camerette di ispezione e le tombinature debbono inserirsi nel disegno delle superfici di pavimentazione. Tutti i sigilli delle condotte fognarie dovranno essere adeguatamente sifonati.
3. Le linee aeree e le palificazioni di supporto non devono costituire limitazione alle condizioni di accessibilità degli spazi pubblici.

Art. 73 Approvvigionamento idrico

1. Si rimanda al Regolamento Regionale (Regione Lombardia) 24-03-2006, n. 2 e s.m.i.
2. Ogni unità immobiliare dev'essere regolarmente rifornita di acqua potabile in quantità proporzionale al numero dei locali e degli utilizzatori previsti, tenuto conto del maggiore fabbisogno estivo.
3. Nel caso di fabbricati multipiano, l'impianto di acqua potabile dev'essere munito di autoclave per servire adeguatamente, anche nel periodo di maggior consumo, i piani alti dell'edificio.
4. Al fine della sussistenza delle condizioni di agibilità l'insufficienza di dotazione di acqua potabile è causa di inagibilità. In tal senso, la richiesta del Permesso di Costruire deve risultare integrata da dichiarazione attestante che l'edificio è approvvigionato di acqua potabile nella quantità necessaria alla sua destinazione, in relazione al numero degli utenti insediabili.
5. Gli impianti per la distribuzione interna dell'acqua potabile debbono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni di legge o regolamento.

Art. 74 Depurazione e smaltimento delle acque

1. Si rimanda al Regolamento Regionale 29-03-2019, n. 6 e s.m.i. e al Regolamento Regionale 23/11/2017 n. 7 e s.m.i.
2. Gli edifici vanno dotati d'impianti permanenti che possano assicurare in misura sufficiente la raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, delle acque usate, dei liquami e dei rifiuti solidi.
3. Gli impianti per la raccolta e smaltimento delle acque reflue debbono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni di legge o regolamento.
4. I liquami, le acque usate e le acque di scarico industriale devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia.
5. È vietato, senza speciale nulla osta del comune, servirsi per i lavori dell'acqua defluente da fontane pubbliche o corrente in fossi e canali pubblici nonchè deviare, impedire o comunque intralciare il corso normale di questi ultimi.

Art. 75 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

1. Per interventi di nuova costruzione e di demolizione e ricostruzione, il progetto dovrà prevedere, in ogni alloggio, uno spazio destinato alla raccolta differenziata dei rifiuti organici e inorganici, dimensionato per idonei contenitori da 12 litri ciascuno.
2. Se questo spazio è localizzato su balconi, logge, verande o terrazze la superficie necessaria, in misura massima di 1,00 mq, non concorrerà alla formazione del volume o superficie edificabile.
3. Per edifici condominiali sarà previsto uno spazio, preferibilmente in area esterna pertinenziale o, nel caso di impossibilità, in locale comune condominiale, in ogni caso facilmente accessibile per gli operatori, dimensionato per il posizionamento di contenitori carrellati da 120÷240 litri.
4. Dal computo della SIp e della superficie coperta sono esclusi manufatti destinati a deposito rifiuti a condizione che abbiano una sup. lorda minore di 5 mq. ed una altezza minore o uguale a ml. 2,50 all'extradosso.
5. Le caratteristiche costruttive di tali manufatti saranno quelle indicate nel Locale Regolamento di Igiene.

Art. 76 Distribuzione dell'energia elettrica

1. La progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici sono regolati dalla legislazione vigente in merito.
2. Gli edifici ed i loro impianti vanno progettati, realizzati, accessoriati e condotti in modo che non vengano superati i consumi energetici e le emissioni di sostanze inquinanti consentiti.

Art. 76.1 Limiti di esposizione e valori di attenzione

1. Ai sensi dell'art. 3 del DPCM 3 luglio 2003 " Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 hz) generati dagli elettrodotti", come modificato dal D.M. 29 maggio 2008, a titolo cautelativo, per la protezione da possibili effetti connessi con l'esposizione ai campi magnetici generati dalla frequenza di rete (50 hz), in tutto il territorio comunale è vietato realizzare aree da gioco per l'infanzia, quartieri residenziali, scuole e, in genere, ambienti adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere, in luoghi in cui l'induzione magnetica di elettrodotti abbia un valore superiore a 10 micro Telsa, misurato secondo le disposizioni dell'art.5 del citato DPCM.

Art. 76.2 Obiettivo di qualità

1. Le società di distribuzione di energia elettrica attraverso elettrodotti operanti alla frequenza di 50 hz, nella progettazione di nuovi elettrodotti, nelle vicinanze di aree gioco per bambini, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici, devono garantire l'obiettivo di qualità di 3 micro Telsa con valore dell'induzione magnetica ai sensi dell'art.4 del DPCM 3/7/03.
2. Ai sensi del D.M. 29 maggio 2008 il proprietario / gestore dell'elettrodotto e/o cabina di trasformazione, deve definire l'ampiezza della relativa fascia di rispetto e comunicarla al Comune di Busto Garolfo. Le modalità di calcolo dovranno essere quelle previste dal citato D.M.

Art. 77 Distribuzione del gas

1. La progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono regolati dalla legislazione vigente in merito.
2. Gli edifici ed i loro impianti vanno progettati, realizzati, accessoriati e condotti in modo che non vengano superati i consumi energetici e le emissioni di sostanze inquinanti consentiti.

Art. 78 Ricarica dei veicoli elettrici

2. Si richiamano le norme statali e regionali:
LEGGE 7 agosto 2012, n. 134 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese), in particolare art. 17 quinquies (Semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica)
DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi)
L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), in particolare articoli 89 e 89 bis .

Art. 79 Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento

1. Si richiamano le norme indicate all'art. 9.1.7 del presente Regolamento Edilizio.
2. Nella realizzazione degli interventi edilizi è sempre da privilegiare l'utilizzo di energie da fonti rinnovabili e, ai sensi del punto 6.9 della delibera di G.R. del 22.12.2008, n.8/8745 e s.m.i., nel caso di presenza di tratte di rete di teleriscaldamento ad una distanza inferiore a 1000 mt. dal lotto oggetto dell'intervento, è obbligatoria la predisposizione delle opere e degli impianti necessari al collegamento a tali reti. Dovrà pertanto essere prodotta alla richiesta di Permesso di Costruire una adeguata dichiarazione/certificazione sottoscritta dal Progettista e dalla Proprietà richiedente l'intervento attestante quanto sopra.

Art. 80 Telecomunicazioni

1. L'installazione e la modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti radioelettrici e, in particolare, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radiotrasmettenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS/5G, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, vengono autorizzate dall'Autorità Comunale, ovvero soggette alla disciplina della Comunicazione o Segnalazione Certificata di inizio Attività nei casi previsti, previo rilascio di parere tecnico preventivo favorevole da parte dell'ARPA Lombardia – competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge Quadro) – in ordine alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale in

relazione al disposto della citata Legge Quadro e dal DPCM 8 luglio 2003, nonché con gli obiettivi di qualità fissati dalla Regione Lombardia, il tutto come previsto dal D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.

2. Gli impianti dovranno essere realizzati minimizzando gli impatti visivi, mediante appositi accorgimenti di mitigazione e mimetizzazione, nel rispetto del contesto e di eventuali vincoli paesaggistici.

Art. 81 Illuminazione pubblica

1. L'illuminazione di strade deve essere garantita con l'impiego preferibilmente di lampade al LED;
2. L'illuminazione di parcheggi, piazzali ed altre superfici similari deve essere garantita con l'impiego, preferibilmente, di lampade al LED. Gli impianti devono essere dotati di appositi sistemi di spegnimento o di riduzione della luminanza nei periodi di non utilizzazione.
3. I centri luminosi in presenza di alberature devono essere posizionati in modo da evitare che il flusso verso le superfici da illuminare sia intercettato significativamente dalla chioma degli alberi stessi. L'illuminazione del centro storico deve dare la preferenza agli apparecchi posizionati sotto gronda o direttamente a parete.
4. L'illuminazione di monumenti ed edifici di particolare importanza, fatte salve le indicazioni di cui al punto 5 del DGR 20/9/01 n. VII/ 6162, deve essere di tipo radente e dall'alto verso il basso. Solo in casi di conclamata impossibilità e per manufatti di comprovato valore storico, i fasci di luce possono essere orientati diversamente, rimanendo comunque almeno 1 metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare ed entro il perimetro della stessa, provvedendo allo spegnimento parziale o totale od alla diminuzione di potenza impiegata entro le ore ventiquattro.

Art. 82 Contenimento energetico: illuminazione degli edifici pubblici, degli edifici ad uso terziario e delle parti comuni degli edifici residenziali

1. Per gli edifici pubblici, per quelli adibiti ad uso terziario e per le sole parti comuni degli edifici residenziali, è obbligatorio l'uso di dispositivi che permettano di controllare i consumi di energia dovuti all'illuminazione, quali interruttori locali, interruttori a tempo, controlli azionati da sensori di presenza, controlli azionati da sensori di illuminazione naturale. In particolare:
 - a) per gli edifici residenziali (vani scala e parti comuni) installazione obbligatoria di interruttori crepuscolari od a tempo per la riduzione dei consumi elettrici;
 - b) per gli edifici ad uso terziario e pubblico: obbligatoria l'installazione di dispositivi per la riduzione dei consumi elettrici (interruttori a tempo, sensori di presenza, sensori di illuminazione naturale, ecc.)

Art. 83 Illuminazione esterna negli spazi privati

1. Al fine di consentire l'agevole individuazione delle abitazioni e l'utilizzo degli spazi esterni in condizioni di sicurezza, gli accessi, le rampe e gli spazi di circolazione di pertinenza devono essere ben visibili ed individuabili sia di giorno che di notte mediante adeguato impianto di illuminazione, anche temporizzato o a comando esterno.
2. Quanto sopra a valere anche per i numeri civici nei casi in cui non vi provveda l'illuminazione stradale.
3. Resta in ogni caso fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 17/2000 e s.m.i.

Capo V Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico

Art. 84 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi

1. Le nuove costruzioni costituiscono una parte importante nella definizione e nel rinnovo dei caratteri urbani. Ad esse deve venire affidato il ruolo insostituibile di promuovere il miglioramento delle condizioni insediative nel rispetto degli elementi positivi sedimentati nella memoria urbana.
2. Le nuove costruzioni devono pertanto essere rispettose delle condizioni climatologiche, degli aspetti storici ambientali e culturali dei contesti in cui si inseriscono.
3. Negli edifici residenziali sono preferibili coperture a falda con materiale possibilmente in cotto.
4. Nei fabbricati a cortina deve essere posta particolare attenzione alla possibilità del mantenimento delle linee di gronda e/o degli edifici limitrofi.
5. Non sarà concesso effettuare nuove costruzioni od ampliamenti di edifici esistenti, se non quando risultino altresì osservate tutte le condizioni che valgono a garantire la salubrità e l'igiene dell'edificio progettato, di quelli limitrofi e del sottosuolo, secondo le norme stabilite dalle leggi sanitarie, del presente regolamento e del regolamento locale di igiene.

Art. 85 Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni

1. E' fatto obbligo ai proprietari di mantenere le costruzioni nelle condizioni di abitabilità e di decoro prescritte dalle Leggi e dai Regolamenti Comunali di Edilizia e di Igiene. Quando tali condizioni vengono a mancare, i proprietari debbono provvedere alle opportune riparazioni ed adeguamenti nei termini eventualmente fissati dall'Amministrazione Comunale previo rilascio, se necessario, dell'eventuale titolo abilitativo.
2. Le condizioni minime di decoro vengono a mancare quando si verifica uno dei seguenti fattori:
 - Intonaco ed elementi di facciata ammalorati e/o suscettibili al distacco;
 - Infissi ed elementi di chiusura/protezione in genere con evidenti segni di degrado o inefficienza;
 - Canali di gronda o pluviali parzialmente disconnessi dal fabbricato o con evidenti fenomeni di stillicidio;
 - Nel caso di gronde in legno, deterioramento della perlinatura e dell'orditura;
 - Manto di copertura ed elementi emergenti disconnessi o con presenza di vegetazione arborea evidente.
3. In caso di mancata ottemperanza all'ordine di sistemazione dell'immobile disposto con apposita ordinanza o diffida, il Comando di Polizia Locale applicherà le sanzioni previste dal Vigente regolamento di Polizia Locale.
4. L'Amministrazione Comunale può far eseguire in ogni momento ispezioni da personale tecnico dell'ATS Milano Città Metropolitana per accertare le condizioni igieniche delle costruzioni. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione Comunale può ordinare i lavori di risanamento necessari ovvero dichiarare inabitabile una abitazione o parte di essa su proposta dell'ATS Milano Città Metropolitana competente.

Art. 86 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio

3. E' fatto divieto a chiunque di eliminare elementi architettonici di pregio sia costruttivi che tipologici caratterizzanti l'immobile.

Art. 87 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali

1. Nessun aggetto superiore a 10 cm. può essere ammesso sotto la quota di ml. 4,50 in qualsiasi prospetto su pubblico passaggio anche per parti mobili di infissi.
2. Se per ragioni di sicurezza sono prescritti infissi con apertura verso l'esterno, questi devono essere opportunamente arretrati.
3. Balconi e pensiline non sono consentiti su suolo pubblico.

Art. 88 Allineamenti

1. All'interno del perimetro del centro abitato sono ammesse deroghe alle distanze stradali unicamente:
 - nei nuclei di antica formazione, ove comunque è sempre possibile mantenere gli allineamenti esistenti;
 - quando almeno il 30% dei lotti fra incrocio e incrocio è edificato e almeno il 30% degli edifici hanno una distanza inferiore a quella prevista. I nuovi interventi potranno così riprendere gli allineamenti esistenti, assicurando in ogni caso un arretramento minimo uguale non inferiore a 5,00 m. Qualora gli allineamenti esistenti non congruenti con le distanze previste fossero tra loro differenti, si terrà conto dell'arretramento medio, con particolare attenzione alla posizione degli edifici più prossimi.

2. Sono altresì ammesse deroghe alle distanze stradali nei sopralzi e negli ampliamenti degli edifici esistenti, alla data di adozione delle presenti norme, di qualsiasi natura, purché autorizzati o condonati, ma a condizione che l'altezza del nuovo fabbricato in progetto non ecceda il rapporto 1:1 con la larghezza della strada
3. Per gli ampliamenti, inoltre, la deroga è ammessa quando la distanza dal ciglio della strada non è inferiore a quella di fatto e quando lo sviluppo lineare verso strada del nuovo corpo è uguale o minore alla metà di quello esistente.

Art. 88.1 Spazi conseguenti ed arretramenti

1. L'edificazione arretrata rispetto agli allineamenti preesistenti, ove non prescritta, deve comportare una attenta definizione degli spazi prospicienti il suolo pubblico attraverso soluzioni rivolte a valorizzare la qualità complessiva dello spazio urbano.
2. In tale ottica i materiali da utilizzarsi sono quelli che possano condurre ad una armonica composizione con gli spazi pubblici.
3. In sede di presentazione del progetto di edificazione dovrà essere pertanto presentato un progetto esecutivo di sistemazione dell'area esterna collegata con gli spazi pubblici con un elenco di materiali e le specifiche del caso.

Art. 88.2 Distanza degli edifici dai confini

1. Per tali distanze valgono le disposizioni contenute nella normativa del vigente strumento urbanistico generale P.G.T.
2. Gli edifici dovranno sorgere normalmente isolati e in arretrato rispetto ai confini di proprietà.
3. Si potrà costruire a confine o in aderenza ad altri fabbricati quando:
 - preesistente parete o porzione di parete cieca in aderenza;
 - quando trattasi di ricostruzione in aderenza al confine;
 - previo convenzionamento tra le parti;
 - trattasi di autorimesse e fabbricati accessori la cui altezza massima (comprensiva degli eventuali ornamenti) non sia superiore a ml. 2,50 dalla quota del colmo stradale incrementata di 15 cm.
4. È altresì ammessa la costruzione ad una distanza dal confine di proprietà minore di quella prevista dalle norme del PGT, previo convenzionamento fra le parti e qualora sia comunque rispettata la distanza minima tra fabbricati prevista dal PGT per le varie zone omogenee e che, in ogni caso, non deve mai essere inferiore a ml. 10,00 fra pareti finestrate di edifici esistenti e nuove realizzazioni fatto salvo il caso in cui, a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, si sia in presenza di lotti limitrofi non edificati; in tal caso la distanza tra fabbricati non potrà in nessun modo essere inferiore a ml. 10,00 anche in assenza di pareti finestrate.
5. Nel caso di edifici posti obliquamente rispetto al confine, la distanza dovrà essere verificata sullo spigolo.
6. Quando l'edificazione di due edifici previsti in reciproca aderenza non avvenga contemporaneamente gli eventuali frontespizi dovranno essere rivestiti con gli stessi materiali impiegati per le facciate principali

Art. 88.3 Piano del colore

1. Le tinteggiature, gli intonaci e i diversi materiali di rivestimento devono presentare un insieme estetico ed armonico lungo tutta la facciata dell'edificio.
2. Le parti in pietra (portali, balconi, scale ecc.) presenti negli edifici e che rappresentano elementi documentali di significato storico e/o architettonico vanno conservate allo stato originario ed i necessari interventi manutentivi non devono prevedere nessun tipo di tinteggiatura.
3. Le facciate e le porzioni di edifici visibili dal suolo pubblico devono essere intonacate integralmente.
4. Per le zone urbane soggette a vincolo ambientale, storico o monumentale, nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo deve prevedersi, per le parti esterne degli edifici, l'impiego di materiali compatibili con quelli preesistenti. Il colore delle facciate deve riprendere quello originale e, laddove non sia possibile riprendere la cromia originale, deve essere impiegato un colore ad azione neutralizzante che si rapporti armonicamente con le tinte delle facciate degli edifici adiacenti e circostanti.

Art. 89 Coperture degli edifici

2. Nella realizzazione delle coperture degli edifici ci si dovrà attenere a quanto specificatamente previsto dalla disciplina delle N.d.P. del P.G.T.

Art. 90 Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici

1. Gli eventuali elementi emergenti oltre le coperture devono essere risolti architettonicamente ed eseguiti con materiali di provata solidità, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici.
2. Le antenne televisive in numero non superiore ad una per ricezioni di tipo tradizionale e di una sola parabola per ricezioni satellitari per ogni fabbricato devono essere collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici, a distanza dal filo di gronda pari almeno alla rispettiva altezza emergente dal tetto e possibilmente sulla falda interna della copertura.
3. Non sono ammesse antenne televisive su balconi o terrazzi non di copertura.
4. Nel caso di lavori condominiali di manutenzione straordinaria del tetto è obbligatoria la centralizzazione delle antenne televisive, con l'installazione di una sola antenna televisiva per ricezioni di tipo tradizionale e di una sola parabola per ricezioni satellitari.
5. Le antenne paraboliche non sono consentite in vista sulle facciate principali prospicienti spazi pubblici.
6. Le eventuali antenne paraboliche, che devono essere anch'esse centralizzate, devono essere collocate sempre sulla copertura in posizione defilata e mai in contrapposizione visiva ad edifici di rilevante valore storico ambientale.
7. È comunque da privilegiare la sistemazione di ogni tipo di antenna sulla falda del tetto opposta alla facciata principale.
8. È vietata la calata dei fili delle antenne lungo la facciata.
9. E' vietata l'installazione di unità esterne di qualsiasi forma e dimensione di impianti di condizionamento su facciate di immobili sia realizzati a filo strada sia prospettanti la pubblica via seppur in arretrato ed è sempre vietata sulle coperture ; è ammesso il posizionamento di tali unità unicamente su balconi e/o terrazzi dotati di parapetto pieno che garantisca il completo mascheramento degli stessi.

Art. 91 Serramenti esterni degli edifici

1. Oltre alle specifiche previsioni delle N.d.P. del P.G.T. per il NAF, si dispone che in tutto il territorio comunale gli infissi debbano essere regolarmente mantenuti ed essere in condizioni di decoro visivo.

Art. 92 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe

1. Fatte salve le prescrizioni del Nuovo Codice della Strada, l'installazione di mezzi pubblicitari quali, insegne, sorgenti luminose e cartellonistica pubblicitaria deve essere attuata con particolare riguardo alle esigenze di decoro degli spazi pubblici e alle caratteristiche panoramiche dei percorsi. A tale scopo tali mezzi pubblicitari dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:
 - a) striscioni pubblicitari
 - superficie non superiore a mq. 5,00;
 - essere ubicati ad almeno 50 metri da intersezioni stradali;
 - essere ancorati in modo stabile al fine di evitare pericoli sulla pubblica Via;
 - essere di materiale non deteriorabile;
 - avere una altezza da quota stradale di minimo 4,50 ml.;
 - l'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non potrà comunque superare 1/5 dell'intera superficie dello striscione;
 - essere posizionati esclusivamente nei punti indicati nella planimetria allegata alla deliberazione di G.C. 354/96 e non più di uno striscione per volta;
 - rispettare integralmente i disposti degli artt. 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 56 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con DPR 16 Dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.
 - i supporti su cui fissare gli striscioni dovranno essere reperiti ad esclusiva cura ed onere dei richiedenti senza alcun obbligo per l'Amministrazione Comunale.
 - b) insegne e mezzi pubblicitari su edifici
 - tali mezzi pubblicitari dovranno rispettare quanto previsto specificatamente dalle N.d.P del P.G.T. fatto salvo per le medie strutture di vendita che, stante le dimensioni dell'insediamento, la corretta installazione dei mezzi pubblicitari andrà valutata di volta in volta dalla locale Commissione Comunale per l'Edilizia;

Art. 93 Cartelloni pubblicitari

2. I manufatti devono inserirsi armonicamente nell'ambiente circostante, rispettare quanto previsto dall'apposito regolamento e non possono essere posizionati su aree sulle quali l'Amministrazione Comunale ha in corso od in progetto programmi di rimboschimento.

Art. 94 Beni culturali ed edifici storici

1. Nell'esecuzione di qualsiasi lavoro negli edifici riconosciuti di carattere storico ed artistico dovrà aversi particolare cura di conservare in loco quanto ancora di pregevole esiste. Gli eventuali ritrovamenti di carattere artistico e storico dovranno essere prontamente segnalati agli Uffici Comunali competenti. Sono comunque fatte salve le disposizioni di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 e smi

Art. 95 Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani

1. Il concetto di sicurezza urbana e la relativa domanda di sicurezza si sono progressivamente modificati. Se prima erano legati solamente a fatti criminosi, oggi includono anche molti fenomeni connessi al disagio dei cittadini nell'uso degli spazi pubblici.
La domanda di sicurezza urbana comprende un ampio arco di fattori che possono così essere sintetizzati:
 - rischio effettivo di essere vittime di intimidazioni, aggressioni o altri atti violenti (gratuiti o intenzionati all'ottenimento di un bene);
 - disagio dovuto alla rottura dei codici di comportamento della civile convivenza (atti di vandalismo, graffiti, dormire e urinare in luogo pubblico, accattonaggio aggressivo);
 - malessere dovuto al degrado dei codici tradizionali di cura del territorio (manutenzione e cura del verde, pulizia, presenza di vigilanza sulle strade, etc.);
 - percezione di insicurezza (concetto disgiunto dalla reale insicurezza), legato spesso a fattori ambientali quali scarsa illuminazione, percorsi poco chiari e frequentati, non conoscenza dei luoghi;
 - paura come sentimento soggettivo, non necessariamente legato all'aumento del rischio, ma derivante da fattori più ampi e spesso lontani dal contesto specifico
2. Nella progettazione di luoghi pubblici urbani dovrà essere posta particolare attenzione alla chiarezza nell'organizzazione degli spazi e a non creare zone poco vitali, buie o poco visibili, agendo sulla conformazione degli spazi, sulla disposizione del verde e degli arredi urbani e sugli impianti di illuminazione, andando ad incidere sulla possibilità ed efficacia di sorveglianza spontanea e sulla identificazione con i luoghi da parte dei fruitori.
3. Si ritiene doveroso richiamare l'attenzione dei progettisti anche sulla necessità di organizzare lo spazio fisico tenendo conto dell'incolumità delle persone sotto tutti i punti di vista. Si allude in particolare alle soluzioni volte a garantire la fruizione degli spazi collettivi alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

Capo VI Elementi costruttivi

Art. 96 Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche

1. Valgono, per le tipologie di interventi ivi previste, le vigenti disposizioni di legge sia nazionali che regionali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ed in particolare la Legge 9 Gennaio 1989, n. 13 e la Legge Regionale 20 Febbraio 1989, n. 6.
2. A tale scopo, nelle richieste di Permesso di Costruire, di S.C.I.A. alternativa al Permesso di Costruire e di S.C.I.A. dovrà essere prodotta tutta la documentazione atta a comprovare il rispetto di quanto sopra.

Art. 97 Serre bioclimatiche o serre solari

1. Ai soli fini di cui alla Legge Regionale 39/2004, art. 4 comma 4, le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate all'edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre rientrano nella casistica dei "volumi tecnici", non computabili ai fini volumetrici, se sono congiuntamente rispettati i seguenti criteri:
 - La superficie netta in pianta della serra bioclimatica o della porzione di serra sia inferiore o uguale al 15% della superficie utile di ciascun subalterno a cui essa è collegata; la possibilità di realizzare una serra bioclimatica o una loggia addossata o integrata all'edificio, di superficie maggiore a quella sopra indicata, è ammessa solo qualora l'ampliamento relativo alla superficie che eccede il suddetto limite sia consentito dal vigente PGT, fatto salvo il versamento, per la sola parte eccedente, degli oneri di urbanizzazione e dei contributi previsti dalle norme edilizie vigenti;
 - La serra consenta una riduzione, documentata nella relazione tecnica di cui all'Allegato B della DGR VIII/5018 e s.m.i., pari ad almeno il 10% del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale o il riscaldamento di ciascun subalterno a cui è collegata; tale riduzione non è richiesta qualora la realizzazione della serra bioclimatica avvenga nell'ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia che coinvolga più del 25% della superficie disperdente dell'intero edificio a cui è addossata o integrata e siano, di conseguenza, rispettati i requisiti di cui al punto 7 della dgr 8745/2008.
 - La serra sia provvista di opportune schermature e/o dispositivi mobili e rimovibili ed apposite aperture per evitarne il surriscaldamento estivo;
 - La serra non deve essere dotata di impianto di riscaldamento né di raffrescamento;
 - La superficie disperdente della serra sia costituita per almeno il 50% da elementi trasparenti.

Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici

Art. 98 Impianti solari termici

1. Per tutti gli edifici di nuova costruzione, qualunque sia la loro destinazione d'uso, nella progettazione del sistema di produzione di acqua calda ad uso sanitario è obbligatoria l'installazione di PANNELLI SOLARI TERMICI, di superficie idonea a garantire la copertura del fabbisogno annuo di acqua calda in misura non inferiore al 50% del totale. In tutto il territorio comunale è vietata l'installazione di pannelli solari con serbatoio di accumulo esterno e gli stessi devono essere inseriti lungo la linea di pendenza di una falda del tetto, senza utilizzo di sovrastrutture orientate in maniera diversa dalle falde della copertura.
2. In caso di interventi su edifici esistenti, la posa di pannelli solari termici o fotovoltaici, disposti secondo le pendenze preesistenti delle coperture, viene classificata come intervento di "manutenzione ordinaria" e non necessita di documenti autorizzativi o di denuncia di inizio attività.
3. Sono fatte salve diverse prescrizioni architettoniche previste dagli strumenti urbanistici vigenti per le zone di pregio storico – architettonico - monumentale o ambientale .

Art. 99 Strade private e passaggi

1. La realizzazione di strade private è soggetta agli atti di pianificazione e controllo previsti dall'ordinamento vigente.
2. La larghezza minima di una strada privata non può essere inferiore a ml. 6,00;
3. Nella realizzazione gli Enti o le persone fisiche proprietarie devono assicurare il rispetto delle disposizioni relative alle caratteristiche dimensionali e delle finiture previste per gli altri spazi pubblici urbani.
4. La manutenzione di tale viabilità spetta in tutto e per tutto ai soggetti proprietari
5. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.

6. Gli enti od i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:
 - a) alla pavimentazione, se il comune la ritiene necessaria;
 - b) alla manutenzione e pulizia;
 - c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
 - d) all'efficienza del sedime e del manto stradale;
 - e) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
 - f) all'illuminazione

Art. 100 Cortili

1. Eventuali interventi di ristrutturazione che interessino cortili dovranno tenere in particolare conto i problemi della circolazione naturale dell'aria e della privacy.
2. La superficie minima dei cortili non può essere inferiore alla quinta parte della superficie delle pareti che li delimitano.
3. Agli effetti di questo calcolo, per gli edifici di nuova costruzione, i lati del cortile confinanti con altre proprietà, anche se questi lati non siano fabbricati o fabbricati ad altezza inferiore, saranno considerati dell'altezza massima raggiungibile in zona, salvo computarne l'effettiva minore altezza quando tale minore altezza risulti da convenzione di servitù di "altius non tollendi" stipulata tra i confinanti a loro spese con atto pubblico da trascriversi; copia legale del quale con la prova dell'avvenuta trascrizione spetterà al Comune.
4. Le aree valutate nei computi dei cortili si intendono asservite alle costruzioni cui sono annesse.
5. L'altezza delle fonti delimitanti i cortili dovrà misurarsi a partire dal piano di pavimento del locale di abitazione più basso illuminato ed areato dal cortile stesso e non devono essere superiori ad una volta e mezzo la normale media tra le pareti opposte.
6. Il suolo dei cortili deve essere sistemato in modo da permettere lo scolo delle acque e pavimentato per una zona perimetrale larga almeno un metro, in modo da impedire l'infiltrazione oltre i muri.
7. La restante superficie deve essere sistemata in modo da non dare luogo alla formazione di ristagno delle acque.
8. E' vietata, a qualsiasi titolo, sul terreno dei cortili la concimazione con materiale fecale, il deposito di immondizie, di imballaggi usati, di residui di lavorazione, di materie putrescibili o maleodoranti.

Art. 101 Cavedi

1. Nelle nuove costruzioni le superfici finestrate realizzate su cavedi, chiostrine e pozzi luce non possono essere computate per il raggiungimento del requisito minimo di aerilluminazione naturale diretta degli spazi confinati anche se di servizio o accessorio.
2. In caso di ristrutturazione di edifici esistenti, le superfici finestrate apertisi su cavedi, chiostrine e pozzi luce, possono essere computate esclusivamente per la aerilluminazione naturale diretta di servizi igienici, corridoi, disimpegni, ripostigli.
3. Nei cavedi è vietata l'immissione di scarichi gassosi.
4. In rapporto alla loro altezza devono essere così dimensionati:
 - altezza fino a 8 metri : lato minimo ml. 2,50, superficie minima mq. 6;
 - altezza fino a 12 metri: lato minimo ml. 3,00, superficie minima mq. 9;
 - altezza fino a 18 metri: lato minimo ml. 3,50, superficie minima mq. 12;
 - altezza oltre 18 metri : lato minimo ml. 4,00, superficie minima mq. 16;
5. La superficie minima netta si intende quella libera da proiezioni orizzontali.
6. L'altezza dei cavedi, si computa a partire dal piano di calpestio dello stesso.
7. I cavedi devono essere completamente aperti in alto e, nel caso siano a servizio di più unità immobiliari, abitative e non, devono comunicare in basso direttamente con l'esterno del fabbricato o con altri spazi aperti a quota pavimento con aperture o accessi sempre liberi, e di sezione di almeno 1/5 dell'area del cavedio e comunque di dimensioni non inferiori a ml. 1 di larghezza e ml. 2,40 di altezza.
8. La pavimentazione deve essere dotata di idonei sistemi per lo smaltimento delle acque meteoriche.

Art. 102 Intercapedini e griglie di aerazione

1. La realizzazione di intercapedini poste fra i muri perimetrali delle costruzioni e i muri di sostegno del terreno circostante aventi funzione di servizio, illuminazione diretta, aerazione e protezione dell'umidità dei locali interrati nonché rivolte a favorire l'accesso a condutture e canalizzazioni in esse inserite, può essere consentita purché la disposizione delle griglie di ventilazione venga correttamente inserita nelle finiture di pavimentazione degli spazi pubblici su cui si aprono.

2. Di volta in volta l'ufficio competente valuterà le richieste pervenute in relazione alle reali necessità di tali strutture ed in ogni caso la realizzazione e la manutenzione delle stesse è a totale carico dei proprietari previo provvedimento di assenso del Comune. Le intercapedini dovranno essere lasciate completamente libere, ed il comune avrà la facoltà d'uso per il passaggio di tubazioni, cavi o altro di pubblica necessità.
3. Le griglie di aereazione eventualmente aperte sul marciapiede devono presentare resistenza alla ruota di automezzo pesante e devono avere caratteristiche tali da non costituire pericolo per i pedoni.

Art. 103 Disposizioni relative alle aree di pertinenza

1. Nel rispetto degli eventuali indici di permeabilità le aree di pertinenza degli edifici potranno essere realizzate con l'utilizzo dei materiali più consoni al loro utilizzo finale.
2. Restano salve le prescrizioni tipologiche e di scelta di materiali imposte da soggetti preposti alla tutela dei vincoli paesaggistici e di salvaguardia dei beni culturali o dalla normativa paesaggistica regionale.

Art. 104 Piscine

1. Le piscine per esterno, qualora non ricadenti fra le opere ricomprese nel glossario di cui al Decreto 2 marzo 2018 e s.m.i. sono parificate a nuove costruzioni e la loro realizzazione è assoggettata a preventivo ottenimento di adeguato titolo abilitativo.
2. Le stesse, se realizzate unitamente alla costruzione dell'unità abitativa di cui sono pertinenza concorrono alla determinazione del contributo sul costo di costruzione.
3. Eventuali costruzioni accessorie alle stesse sono da verificarsi negli indici urbanistici.

Art. 105 Altre opere di corredo degli edifici

1. Le costruzioni prefabbricate, sono a tutti gli effetti considerate alla stregua delle costruzioni eseguite con sistemi tradizionali e devono quindi rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati.
2. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,10 m.
3. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria.
4. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.

TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

CAPO I VIGILANZA E SANZIONI

Art. 106 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio

1. Il responsabile del competente ufficio comunale, esercita, ai sensi del comma 1, art. 27 del DPR 380/2001 e smi, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

Art. 106.1 Avvio del procedimento

1. Il responsabile del procedimento provvede, secondo quanto disposto dallo art.7 della L.241/90, a comunicare all'interessato e ad eventuali controinteressati facilmente individuabili l'avvio del procedimento sanzionatorio.
2. In tale comunicazione devono essere indicate:
 - l'Amministrazione competente;
 - l'oggetto del procedimento promosso;
 - l'unità organizzativa ed il soggetto responsabile del procedimento;
 - l'ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti;
 - l'indicazione che le richieste di accesso agli atti e la presentazione di eventuali memorie devono essere strettamente pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 106.2 Fase istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, valutati gli atti di accertamento della infrazione, nonché ulteriori e specifiche informazioni e documentazioni acquisite durante la fase istruttoria, comprese eventuali memorie dell'interessato e di possibili controinteressati, individua il tipo di sanzione da applicare.

Art. 106.3 Fase decisionale

1. La sanzione è irrogata dal responsabile della competente struttura comunale mediante apposito provvedimento che deve contenere:
 - generalità del trasgressore;
 - tipo di illecito accertato;
 - tipo di sanzione corrispondente all'illecito e relativa motivazione nonché modalità tempi per l'irrogazione della sanzione;
 - forme di tutela giurisdizionale esperibili avverso il provvedimento sanzionatorio;
 - indicazione e sottoscrizione del soggetto legittimato ad assumere il provvedimento sanzionatorio.

Art. 106.4 Fase integrativa dell'efficacia

1. Il responsabile del procedimento dispone la notifica del provvedimento sanzionatorio all'interessato.
2. Dalla data di notifica decorrono i tempi per l'adempimento.

Art. 106.5 Fase di esecuzione d'ufficio

1. Nel caso in cui il trasgressore non adempia spontaneamente nei termini di legge alla sanzione irrogata, il Comune procede per le sanzioni demolitorie e/o ripristinatorie, secondo le procedure per l'esecuzione d'ufficio indicate dall'art. 41 del DPR 380/01 e, in quanto applicabile, dall'art. 2 comma 55 della L. 662/96.

Art. 106.6 Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori

1. Il Dirigente/Responsabile, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo delle Autorità statali e regionali, ha facoltà di disporre la vigilanza sull'esecuzione ed utilizzazione di tutte le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia che si eseguono nel territorio comunale ai sensi dell'art. 27 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii al fine di assicurarne la rispondenza alle leggi, al presente regolamento, alle norme e previsioni degli strumenti urbanistici, nonché alle modalità esecutive fissate nel titolo abilitativo.
2. Gli immobili nei quali si eseguono opere edilizie devono essere accessibili agli agenti di polizia locale e al personale tecnico incaricato qualora si presentino per le ispezioni dei lavori assenti.

Art. 107 Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari

1. Le sanzioni urbanistico-edilizie sono disciplinate dai seguenti articoli del DPR 380/01:
 - art.27 Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia;

- art.28 Vigilanza su opere di amministrazioni statali;
- art.29 Responsabilità del titolare del permesso di costruire,del committente,del costruttore e del direttore dei lavori,nonché del progettista per le opere autorizzate con S.C.I.A.;
- art. 30 Lottizzazione abusiva;
- art.31 Interventi eseguiti senza permesso di costruire,in totale difformità o con variazioni essenziali;
- art.33 Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza del permesso di costruire od in totale difformità;
- art.34 Interventi eseguiti in parziale difformità del permesso di costruire;
- art.35 Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato;
- art.36 Accertamento di conformità;
- art.37 Interventi eseguiti in assenza o in difformità della denuncia di inizio attività e accertamento di conformità;
- art.38 Interventi eseguiti in base al permesso annullato;
- art.39 Annullamento del permesso di costruire da parte della regione;
- art.40 Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione;
- art.41 Demolizione di opere abusive;
- art.42 Ritardo od omesso versamento del contributo di concessione;
- art.43 Riscossione;
- art.44 Sanzioni penali;
- art.45 norme relative all'azione penale.
- Le sanzioni urbanistico-edilizie sono anche disciplinate dai seguenti articoli della L.R.12/05:
- art.53 Mutamento di destinazione d'uso;
- art. 54 Determinazione delle variazioni essenziali.

Le sanzioni urbanistico-edilizie sono irrogate dal dirigente o dal responsabile della struttura competente.

I frazionamenti catastali dei terreni vengono approvati previa attestazioni degli uffici comunali dell'avvenuto deposito del tipo mappale medesimo presso il Comune.

TITOLO V -NORME TRANSITORIE

CAPO I DURATA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

Art. 108 Aggiornamento del Regolamento Edilizio

1. Il Regolamento Edilizio viene aggiornato con la procedura di cui alla Legge Regionale n. 12/05.
2. Sono automaticamente recepite dal presente Regolamento Edilizio le norme di emanazione statale e regionale aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e urbanistica e le norme di aggiornamento e modifica di quelle citate negli articoli precedenti, nonché le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi, approvati successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, fatte salve, in ogni caso, in quanto prevalenti, le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi contenute nel già richiamato allegato A come eventualmente integrate e/o modificate con le modalità previste dall'articolo 3 dell'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, approvata nella Conferenza Unificata del 20.10.2016.

Art.109 Durata del Regolamento Edilizio

1. Il presente regolamento edilizio rimane in vigore fintanto che non verrà sostituito o modificato.

Art. 110 Rapporti tra Regolamento Edilizio e le N.d.P. del P.G.T

1. Tali strumenti sono complementari ma dotati di propria autonomia. In caso di contrasto delle norme edilizie fra i due strumenti prevarrà quella più restrittiva.

Art. 111 Osservanza del Regolamento Edilizio

1. Ai sensi delle vigenti leggi il titolare del Permesso di costruire, il Direttore dei lavori e l'esecutore delle opere sono responsabili di ogni inosservanza alle norme generali di legge e di regolamento ed alle prescrizioni e modalità esecutive fissate dal permesso di costruire.

Art. 112 Disposizioni transitorie

1. Il recepimento delle definizioni uniformi non comporta la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad essere regolate dal piano comunale vigente.
2. I nuovi piani di governo del territorio, le loro revisioni e le varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione, devono adeguarsi alle definizioni uniformate.
3. Quanto non specificatamente normato dal presente Regolamento deve adeguarsi alle norme nazionali e regionali nonché nel caso specifico alle previsioni del P.G.T. per ciò che lo riguarda.

ALLEGATO A DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI

VOCI	ACRONIMO	DESCRIZIONE	INCIDENZA URBANISTICA	NOTE ESPLICATIVE
1 – Superficie territoriale	ST	Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	SI	
2 – Superficie fondiaria	SF	Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	SI	
3 – Indice di edificabilità territoriale	IT	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.	SI	Per superficie si intende la superficie lorda.
4 – Indice di edificabilità fondiaria	IF	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.	SI	Per superficie si intende la superficie lorda.
5 – Carico urbanistico	CU	Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.	SI	
6- Dotazioni territoriali	DT	Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge di piano.	SI	
7 – Sedime		Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.	NO	
8 – Superficie coperta	SCOP	Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,5m	SI	Gli sporti inferiori a 1,5m sono da considerarsi nella loro interezza.
9 – Superficie permeabile	SP	Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.	SI	
10 – Indice di permeabilità	IPT/IPF	Rapporto tra superficie permeabile e superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).	SI	
11 – Indice di copertura	IC	Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.	SI	

Comune di Busto Garolfo (Città Metropolitana di Milano)

12 – Superficie totale	STOT	Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.	SI	
13 – Superficie lorda	SL	Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.	SI	
14 – Superfici utile	SU	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.	SI	
15 – Superficie accessoria	SA	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al lordo di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria comprende: • i portici e le gallerie pedonali; • i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; • le tettoie e le pensiline con profondità superiore a m 1,50, le tettoie e le pensiline aventi profondità uguale o inferiore a m 1,50 sono escluse dal computo delle superfici accessoria utile e lorda; • le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, e i vani e locali interrati e seminterrati, tutti privi dei requisiti per la permanenza continuativa di persone, e i relativi corridoi di servizio; • i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione di altezza pari o superiore a m 1,50, ad esclusione dei sottotetti che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; i sottotetti accessibili e praticabili con altezza inferiore a m 1,50 sono da intendersi esclusi dal computo delle superfici accessorie, utile e lorda; • i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, per ciascun livello; • spazi o locali destinati alla sosta, alla manovra e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; • i corridoi ai piani delle camere per le strutture ricettive alberghiere come definite dalla specifica norma regionale; • i volumi tecnici; • le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere,	SI	Le murature divisorie tra le superfici accessorie e le superfici lorde saranno considerate tali sino alla mezzera del muro comune.

Comune di Busto Garolfo (Città Metropolitana di Milano)

		i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale quali rampe, montacarichi, scale, ascensori e relativi sbarchi e gli androni condominiali, sono esclusi dal computo delle superfici accessoria utile e lorda.		
16 – Superficie complessiva	SC	Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA)	SI	
17 – Superficie calpestabile	SCAL	Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA).	SI	Non vanno ovviamente computati due volte murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre delle superfici accessorie.
18 – Sagoma		Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.	NO	
19 – Volume totale o volumetria complessiva	VT	Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.	SI	
20 – Piano fuori terra		Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio	NO	
21 – Piano seminterrato		Piano di un edificio il cui pavimento si trova ad una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.	NO	Il soffitto dell'edificio del piano seminterrato può trovarsi anche solo in parte ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza allo stesso, così come indicato nell'art. 4 della l.r. 7/2017
22 – Piano interrato		Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quello del terreno posto in aderenza all'edificio.	NO	
23 – Sottotetto		Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante	NO	
24 – Soppalco		Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.	NO	
25 – Numero dei piani		E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente,	NO	

Comune di Busto Garolfo (Città Metropolitana di Milano)

		al computo della superfici lorda (SL)		
26 – Altezza lorda		Differenza tra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.	NO	
27 – Altezza del fronte		L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: - all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto; - all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali per le coperture piane.	NO	
28 – Altezza dell'edificio		Altezza massima tra quella dei vari fronti.	SI	
29 – Altezza utile		Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.	NO	
30 – Distanze		Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.) in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.	NO	Si ricorda che ai fini dell'applicazione dell'art. 9 del D.M. 1444/68, la distanza tra fabbricati è misurata su tutte le linee ortogonali al piano della parete esterna di ciascuno dei fabbricati.
31 – Volume tecnico		Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.)	NO	
32 – Edificio		Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.	NO	
33 – Edificio unifamiliare		Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che	NO	

Comune di Busto Garolfo (Città Metropolitana di Milano)

		disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un solo nucleo familiare.		
34 – Pertinenza		Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarità rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessibilità.	NO	
35 – Balcone		Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.	NO	
36 – Ballatoio		Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.	NO	
37 – Loggia/Loggiato		Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.	NO	Restano ferme delle possibilità consentite dalla legge 39/2004.
38 – Pensilina		Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.	NO	
39 – Portico/Porticato		Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne e pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.	NO	Restano ferme delle possibilità consentite dalla legge 39/2004.
40 – Terrazza		Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.	NO	Restano ferme delle possibilità consentite dalla legge 39/2004.
41 – Tettoia		Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.	NO	
42 – Veranda		Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.	NO	
43 – Superficie scolante impermeabile dell'Intervento		Superficie risultante dal prodotto tra la superficie interessata dall'intervento per il suo coefficiente di deflusso medio ponderale.	NO	Nuova definizione

Comune di Busto Garolfo (Città Metropolitana di Milano)

44 – Altezza urbanistica	AU	Altezza convenzionale definita dal PGT da utilizzarsi nel calcolo del volume urbanistico.	SI	Nuova definizione
45 – Volume urbanistico	VU	Volume convenzionale ottenuto moltiplicando la superficie lorda per l'altezza urbanistica, da utilizzarsi ai fini urbanistici.	SI	Nuova definizione